

CXII<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1926

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 5150

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204 recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale » . . . . . 5151

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205 che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto » . . . 5152

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia » 5154

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'ispettorato per la Maremma toscana » . . . 5166

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti » . . . . . 5170

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data esecuzione: 1° all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della compagnia delle ferrovie Meridionali, sedente in Vienna concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno dell'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie Meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia; 2° alla convenzione per il regolamento del tran-

sito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie Meridionali) conclusa parimenti in Roma il 29 marzo 1923 » 5184

(Discussione di):

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo » . . . . . 5171

Oratori:

BIANCHI LEONARDO . . . . . 5175

FEDERZONI, *ministro dell'interno* . . . . . 5179

GALLINI . . . . . 5172

MARCHIAFAVA, *relatore* . . . . . 5181

QUEIROLO . . . . . 5174

RAVA . . . . . 5178

Omaggi (Lettura di un elenco di) . . . . . 5150

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 5240

TAMASSIA . . . . . 5240

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 5239

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, dei lavori pubblici, ed i sottosegretari di Stato per la guerra e per la marina.

BISCARETTI, *segretario*. Da lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Castiglioni di giorni 20, Paternò di giorni 15, Ricci Federico di giorni 6, Tassoni di giorni 8, Thaon Di Revel di giorni 8, Fratellini di un mese, Cito-Filomarino di giorni 8, Ferraris Dante di giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Mons. Boncompagni, Roma:

1° *Memorie della Pontificia Accademia delle Scienze « Nuovi Lincei »*. Serie II. Papa Pio IX. Vol. VIII.

2° *Atti della Pontificia Accademia delle Scienze « Nuovi Lincei »*.

Senatore Luigi Rava: *Ferdinando Marescalchi e i catechismi politici del Risorgimento*.

Senatore Dallolio Alberto: *La strenna delle Colonie scolastiche Bolognesi, 1926*.

Senatore Benedetto Croce: *La giovinezza del principe di Canosa*. (Memoria).

R- Istituto Superiore di Scienze sociali, Firenze: *Il cinquantenario del R. Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri », 1875-1925*.

Associazioni dei Comuni italiani, Roma: *Indagine sulle acque potabili nei Comuni del Regno. Dicembre 1925* (Ugo Giusti e Santino Verratti).

Società Nazionale « Dante Alighieri »: *Nelle carceri dello Spielberg*.

Società Voltiana, Como: *Onoranze a Volta nel primo centenario della morte*.

Onor. Angelo Cabrini, Roma: *Le Conferenze internazionali del lavoro dal 1919 al 1925*.

Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere: *Per la morte del senatore Francesco d'Ovidio*.

Cav. Enrico Stolfi e Nicola Aletta, Gaeta: *Vittorio Emanuele III nel XXV anno di Regno*.

Casa Editrice d'arte Bestetti e Tumminelli, Roma: *Pensieri di Quintino Sella*.

Amministrazione provinciale di Padova: *Verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione Reale coi poteri del Consiglio*.

Ministero della Marina: *Annuario ufficiale della R. Marina, 1926*.

Avv. Sileno Fabri, Presidente della Deputazione Provinciale di Milano: *Tre anni di amministrazione fascista, 1922-1925*.

Direttore Società fra Insegnanti dello Stato in Torino: *Atti della 73ª Consulta della Società degli insegnanti, 1925*.

Mons. Boncompagni, Roma: *Nel primo centenario della morte del Cardinale Ercole Consalvi, 1824-1924*.

Senatore Pietro Niccolini: *Il territorio ferrarese*.

Senatore Da Como: *Primordia Corcyrae*.

Senatore Salata: *Attilio Hortis e la sua opera politica*.

Senatori Beltrami: *I bozzetti di Profeti per la cupola di S. Pietro in Roma*.

Senatore Catellani: *Notizia letteraria*.

Senatore Fradeletto: *La missione di Venezia di fronte all'Austria*. (Discorso).

Senatore Marcello: *Appunti di una visita ad Istituti agrari Cecoslovacchi*.

Senatore Corrado Ricci: *Ravenna « Croce di guerra »*. (Discorso).

Senatore Luigi Rava:

1° *Un salotto romano del settecento - Maria Pizzelli*.

2° *Per l'inaugurazione del Giardino d'infanzia « Giovanni Pascoli » in S. Mauro di Romagna, 1921*.

Ministero della Guerra, Ufficio storico: *La conquista del Col di Lana*.

Senatore Cocchia:

1° *Cicerone oratore e giureconsulto*.

2° *Il preteso errore di Dante nell'interpretazione dell'Eneide*.

3° *Commemorazione di Francesco D'Ovidio*.

Avv. Vincenzo Roppo, Bari: *Memorie storiche di Cellamare (Bari)*.

Ente Autonomo del Parco Nazionale dell'Abruzzo: *Avvertenze per i cacciatori*.

Senatore Fradeletto: *In memoria di Regina Fradeletto Ferroni*.

Editore Signorelli, Milano: *Le carte geografiche (nozioni elementari) ad uso delle scuole medie* (aut. Manfredo Vanni).

Not. Antonio Fazi, Borgo a Mozzano: *La Battaglia del Mandato*.

Banca Popolare di Milano: *La Banca Popolare di Milano nel suo sessantesimo anno di fondazione*.

Colegio de Doctores, Madrid: *Alcuni lati della figura di Dante per Raniero Paulucci de Calboli*.

Sig. Andrea Menchetti: *La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalbondo su gli statuti del 1366-1454 e 1493*.

Sig. Luigi Carnovale, Chicago: *Il supremo ideale umano raggiunto, 1926*.

Regio Commissario Porto di Napoli, Napoli: *Riassunto dei dati statistici del movimento nel porto di Napoli, 1925*.

Federazione Nazionale delle irrigazioni in Milano: *Atti del primo Congresso Nazionale per l'irrigazione, tenuto in Milano nel 1925*.

Presidente Consiglio Provinciale di Torino: *Atti del Consiglio Provinciale - Anno 1925*.

Comm. Luigi Brizi, Ministero della Giustizia: *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile, di commercio e per la marina mercantile*.

Società Alfa Laval, Milano: *Il problema del latte alimentare in Italia* (Ing. Bassano Folli).

Direttore Generale del Banco di Napoli, Napoli: *Banco di Napoli - Consiglio Generale sessione 1926 - Gestione 1925*.

Senatore Sechi: *Elementi di arte militare marittima*.

Senatore Molmenti: *Carlo Gozzi inedito*.

Senatore Marchiafava: *Roma e il Papa nei proverbi e nei modi di dire* (Marco Besso).

S. E. Tommaso Tittoni, Roma:

1° *Atti del primo Congresso per lo sviluppo economico del Mezzogiorno*. Edizione ordinata dall'onor. Biagio Borriello.

2° *L'Opera Nazionale per i combattenti*.

3° *Idem*. Notizie sommariè sulla sua attività nei campi agrario, economico, sociale e finanziario.

Senatore Beltrami: *Eugenio Griffini* (professore Alfonso Nallino).

Senatore Benedetto Croce: *Angelo di Costanzo poeta e storico*. (Memorie).

Avv. Quintino Piras: *Battaglie liberali*.

L'Eroica in Milano: *La Borsa dei cereali di Milano*.

Avv. Ferruccio, Verona: *Cavour economista*.

Direttore del Credito fondiario, Roma: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1925*.

Direttore della Società Salsese, Milano: *Numero Unico su « Turandot », l'ultima opera del Maestro Giacomo Puccini*.

Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese: *Prima Relazione sull'attività dell'Ufficio speciale irrigazione, 1924-25*.

Sig. Angelo Prati: *I Valsuganotti (La gente di una regione naturale)*.

Prof. Francesco Carnelutti, Padova: *Progetto del Codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile*.

Sig. Giovanni Vittani, Orvieto: *Comuni, Podestà e loro archivi*.

Accademia Reale delle scienze di Torino: *Nuove ricerche Mazziniane*. (Memoria del socio Alessandro Luzio, 1924-25).

Ing. Comm. Ettore Peretti: *Relazione della Commissione per l'elettrodotto*.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia Accademia navale » (Numero 391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, circa miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia Accademia Navale.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 204.  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  
15 febbraio 1926; n. 37).*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE. D'ITALIA*

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 148 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sono aggiunti i seguenti periodi:

« I detti periodi di permanenza possono essere ridotti, per merito distinto, di due anni ciascuno agli insegnanti che dimostrino con nuovi importanti lavori pubblicati e con altri notevoli titoli la loro operosità scientifica, letteraria e didattica, su proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero, sempre che una Commissione, composta come è indicato all'articolo 1° del Regio decreto 4 maggio 1924, numero 835, dia poi parere favorevole alla concessione. Inoltre per gli insegnanti cui sia computabile agli effetti dello stipendio il servizio pre-accademico a termini dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1777, la permanenza nel grado ottavo potrà essere ridotta — fino al limite minimo di due anni — del periodo computabile ai suddetti effetti; qualora quest'ultimo superi la riduzione effettuabile, l'eccezione potrà servire a diminuire la permanenza nel grado settimo sempre fino al minimo di due anni ».

## Art. 2.

All'articolo 27 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale civile insegnante della Re-

gia Accademia Navale quando il servizio pre-accademico valutabile agli effetti dello stipendio, all'atto della promozione ad ordinario a termini dell'art. 1° del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1777, superi i dodici anni prescritti per il passaggio allo stipendio massimo del grado ottavo, il periodo eccedente sarà computato, sempre agli effetti dello stipendio, all'atto del passaggio al grado settimo ».

## Art. 3.

La decorrenza delle presenti disposizioni è fissata al 1° dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto » (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto ».



Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di Porto.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 205.  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  
15 febbraio 1926, n. 37).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA*

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della R. Marina e successive modificazioni;

Visto i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2068, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Marina di concerto con il Ministro per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, modificato con il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2990, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo l'art. 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è inserito il seguente articolo 16 bis:

Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sono reclutati:

a) Per mezzo di pubblico concorso per esami;

b) Fra gli allievi della Regia Accademia Navale, a norma del successivo art. 16 ter;

c) Fra i tenenti di vascello in servizio attivo permanente, a norma dell'art. 3 del testo

unico del Codice per la marina mercantile e dell'art. 9 del presente decreto.

Il concorso per esame ha luogo:

a) fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli Istituti nautici che, oltre al non avere superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiali di vascello di complemento e continuo almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile;

b) tra i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

È in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderla ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna delle categorie a) e b) e si formeranno due graduatorie distinte per le due categorie: le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei punti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

A parità di punti saranno titoli di preferenza nella graduatoria:

1° l'aver conseguito medaglia al valor militare;

2° l'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18, nelle destinazioni previste dall'art. 6 del Regio decreto legge n. 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni;

3° l'aver prestato, come ufficiale di complemento, il servizio previsto dal Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2091.

Pei concorrenti di cui ai nn. 2 e 3 i limiti di età per l'ammissione all'esame di concorso, sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso nelle destinazioni di servizio militare di cui sopra.

I prescelti sono nominati sottotenenti di porto

e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico presso la Regia Accademia Navale ed un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto della durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, previo accertamento della idoneità da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Ai sottotenenti di porto comunque reclutati si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2866 ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926 n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia » (N. 400).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia.

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 400*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo dichiaro di ritirare l'articolo 3 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici del ritiro dell'articolo 3 di questo disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che reca disposizioni circa l'ordinamento degli uffici preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia con la modificazione e l'aggiunta di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'alinea dell'art. 16 che comincia con le parole « N. 25 » è sostituito dal seguente « N. 25 — Il Magistrato di cui al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, art. 1 membro della commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, e i due capi di ufficio di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185 ».

(Approvato).

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 15 febbraio 1926, n. 37).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, approvato con Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il Regio decreto 7 ottobre 1923, numero 2412;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1923, numero 2654;

Visto il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395;

Visto i Regi decreti 25 ottobre 1924 e 20 novembre successivo, n. 1944 e 1945;

Visto il Regio decreto 20 gennaio 1925, numero 343;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Ufficio preposto alla edilizia popolare ed economica e Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.*

#### Art. 1.

Spetta all'Ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici preposto alla edilizia popolare ed economica la vigilanza sulle costruzioni e sulla manutenzione di tutti i fabbricati costruiti con contributo dello Stato, fino a quando non sia avvenuto il riscatto nelle forme di legge da parte degli assegnatari, e l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla vigilanza attiva sulla regolarità del funzionamento delle cooperative edilizie, attualmente di spettanza della Commissione di vigilanza di cui al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412; curare l'osservanza delle disposizioni del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, in quanto ciò rientri nella competenza del Ministro per i lavori pubblici, nonchè l'adempimento di tutte le attribuzioni già conferite al Ministero dell'economia nazionale ed ora demandate al Ministero dei lavori pubblici in seguito al trasferimento del servizio alla dipendenza del Ministero stesso; provvedere all'approvazione dei progetti e rilasciare i nulla osta pei pagamenti in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti giusta gli articoli 6 e 13 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; predisporre i provvedimenti diretti a risolvere tutte le questioni relative in genere alla edilizia popolare ed economica, e provvedere infine alle istruttorie di

tutti gli affari sottoposti al parere o alla decisione della suindicata Commissione di vigilanza.

#### Art. 2.

All'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'ufficio provvede tanto direttamente, a mezzo dei funzionari addettivi, quanto mediante i locali uffici del Genio civile, cui resta in massima demandato particolarmente l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistando i certificati per i pagamenti alle imprese costruttrici in conto dei mutui concessi, e di accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte e tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità e di buone condizioni igieniche e sanitarie, e se le costruzioni stesse restino destinate agli scopi consentiti dalle disposizioni in vigore.

#### Art. 3.

Ovè risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai fabbricati cooperativi eseguiti col contributo dello Stato e non vi venga provveduto a cura delle cooperative, il Ministero dei lavori pubblici, di sua iniziativa, o su richiesta della Cassa depositi e prestiti o in seguito a proposta del Genio civile, disporrà la esecuzione d'ufficio dei lavori, dandone l'incarico al Genio civile o agli istituti di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Le cooperative saranno tenute al rimborso delle somme occorse, prelevandole anzitutto dal fondo all'uopo accantonato come nel successivo articolo.

#### Art. 4.

In luogo della percentuale stabilita dall'articolo 16, primo comma, del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, i soci assegnatari di alloggi delle cooperative edilizie mutuarie della Cassa depositi e prestiti e delle ferrovie dello Stato dovranno rilasciare, per la costituzione del fondo relativo alle spese di manutenzione straordinaria dei fabbricati, una quota commisurata al 2 e mezzo per cento dei versamenti in conto di ammortamento del mutuo e ad essa do-

vranno aggiungere altra quota dell'1 e mezzo per cento per la costituzione di un fondo da destinare alle spese di manutenzione ordinaria occorrenti esclusivamente nell'alloggio di ogni singolo assegnatario.

I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote per manutenzione straordinaria ed ordinaria, dovranno corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale per ritardato pagamento.

#### Art. 5.

Tutti i progetti di costruzioni popolari ed economiche, da eseguire con il concorso dello Stato, dovranno comprendere, oltre ai disegni e alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed i capitolati d'appalto. I progetti stessi, prima che si proceda all'appalto dei lavori, dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, previo esame degli elaborati da parte dell'ispettore superiore del circolo di ispezione del Genio civile, quando il loro importo non superi la somma di due milioni, dedotto il costo delle aree, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di importo superiore. Parimenti dovrà interpellarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima di approvare qualsiasi variante proposta in corso d'opera a progetti sui quali esso si sia già pronunciato o quando la variante ne faccia aumentare l'importo complessivo in misura tale da superare due milioni.

#### Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1636, tutti gli atti definitivi d'appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati, e gli atti di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni di case cooperative eseguite con il concorso dello Stato, dovranno riportare la preventiva approvazione ministeriale, previo parere della Commissione di vigilanza, perchè si possano rilasciare i nulla osta per i pagamenti in conto dei mutui concessi.

Parimenti, dovranno approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici i compensi da liqui-

dare per la redazione di progetti e per direzione dei lavori e qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui predetti.

#### Art. 7.

I collaudi delle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con concorso dello Stato debbono essere espletati entro tre mesi dalla nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo, salvo che, per giustificati motivi, ne venga prorogato il termine dal Ministero dei lavori pubblici in seguito a regolare istanza dei collaudatori.

Qualora entro tale termine non sia stata presentata la relazione di collaudo, senza che sia intervenuta alcuna concessione di proroga, i collaudatori, decadono dall'incarico, conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Per i collaudi già assegnati il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i collaudi vengono ritardati per fatti imputabili alle cooperative, il Ministero potrà, su richiesta del collaudatore o della Commissione di collaudo, disporre che tutti i poteri del Consiglio di amministrazione della cooperativa vengano assunti temporaneamente da un commissario governativo perchè provveda a quanto occorre per rendere, al più presto, possibili le operazioni di collaudo, per il cui espletamento il Ministero medesimo potrà assegnare un nuovo termine.

Il limite di cui agli articoli 11, 12 e 14 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, è elevato rispettivamente di L. 50,000.

#### Art. 8.

Sulle controversie e sulle riserve fatte in qualsiasi tempo dalle imprese assuntrici di lavori di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, ove non sia intervenuta una transazione approvata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, decide il ministro per i lavori pubblici dopo il collaudo, sentito l'ispettore di circolo del Genio civile od il Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta le disposizioni vigenti per gli appalti di conto dello Stato, salvo alle parti il

ricorso al giudizio degli arbitri a termini del capitolato d'appalto restando fermo però quanto è stabilito all'art. 2 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 345, circa l'imputazione ai mutui concessi dei maggiori oneri dipendenti dalle decisioni arbitrali.

A richiesta delle parti, o quando a suo insindacabile giudizio il ministro predetto lo ritenga necessario, questi potrà disporre che vengano anche esaminate e risolte come sopra in corso d'opera le riserve e controversie relative a tali appalti.

Gli atti di collaudo dei predetti lavori dovranno tutti essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici perchè si possano rilasciare i nulla osta pei pagamenti a saldo in favore delle imprese, e sui ricorsi che verranno presentati contro i collaudi a termini dell'art. 9 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, decide in via definitiva il ministro medesimo, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Art. 9.

Ove i lavori eseguiti per conto di una cooperativa edilizia col concorso dello Stato, siano dichiarati in tutto o in parte incollaudabili, oltre alla applicazione sul conto delle detrazioni ordinate dai collaudatori, potrà essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici la esecuzione di ufficio a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, delle opere ritenute indispensabili per la ultimazione dei fabbricati, salvo quanto potrà risultare a carico della impresa da un eventuale giudizio di responsabilità.

Tenuto conto delle risultanze dei collaudi e di circostanze di particolare gravità, potrà inoltre il ministro per i lavori pubblici, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti e con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per le case finanziate rispettivamente dall'una e dall'altra, e sentita la Commissione di vigilanza, procedere, prima che si addivenga alla stipulazione dei mutui individuali, allo scioglimento dell'amministrazione della cooperativa ed alla nomina di un commissario, oltre che alla adozione di quelle altre particolari provvidenze che la commissione di vigilanza suggerirà.

#### Art. 10.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 6, 8, 9, 17, 20 e 50 del presente decreto, spetta alla Commissione di vigilanza:

1) esprimere il proprio parere, oltre che nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal ministro per i lavori pubblici e dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

2) decidere in via definitiva, salvo il ricorso di cui al capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, su tutte le controversie e questioni relative alla assegnazione degli alloggi cooperativi ed alla posizione dei soci;

3) applicare le sanzioni comminate dalle predette norme per qualsiasi abuso, irregolarità o contravvenzione, e provvedere alla esplicitazione di ogni altro compito particolarmente affidatole dalle norme stesse, in quanto non contrarie al presente decreto;

4) adempire a tutti gli incarichi speciali che il ministro per i lavori pubblici riterrà opportuno conferirle.

#### Art. 11.

È in facoltà del ministro per i lavori pubblici di provvedere quando occorra a quelle modifiche nella composizione della Commissione che risultassero indispensabili per il suo regolare funzionamento, restando però stabilito che i membri che non ne facciano parte di diritto per l'ufficio che ricoprono durano in carica per un triennio, salvo riconferma.

#### Art. 12.

La Commissione medesima, per l'adempimento dei vari compiti che le sono demandati, potrà funzionare divisa in Sottocommissioni presiedute del presidente o da un vice presidente da esso delegato.

#### Art. 13.

I funzionari che presero parte alle operazioni di collaudo non potranno intervenire nell'esame e decisioni da prendere dalla Commissione di vigilanza sui ricorsi presentati contro i col-

laudi. Ove si verifichi tale incompatibilità, il funzionario potrà essere temporaneamente sostituito da un altro dell'ufficio o del Real corpo del Genio civile all'uopo delegato dal ministro.

Parimenti dovrà astenersi, ed essere eventualmente sostituito come sopra, il membro che risulti socio di cooperativa edilizia allorchè la Commissione dovrà trattare affari attinenti alla cooperativa della quale egli faccia parte.

È abolita la incompatibilità di cui all'art. 1 del Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 142.

#### Art. 14.

Qualora le decisioni della Commissione, rese esecutive a termini dell'art. 2 capoverso del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, importino l'obbligo di eseguire determinati lavori, e la parte soccombente non vi provveda entro il prescritto termine dalla notifica della decisione, ne potrà essere disposta la esecuzione di ufficio dal ministro per i lavori pubblici su richiesta della parte interessata, a carico della cooperativa o dei singoli soci prelevandosi, a giudizio insindacabile del ministro stesso, le occorrenti somme dal mutuo concesso per la costruzione dei fabbricati o facendosene rimborsare l'importo sul fondo per manutenzione straordinaria di cui all'art. 4 del presente decreto, o mediante rimborso dal fondo per manutenzione ordinaria di cui al medesimo articolo o nelle forme di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Con la procedura stabilita nello stesso articolo 15 del citato Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, saranno riscossi le spese di amministrazione e gli onorari spettanti ai commissari governativi per la gestione straordinaria delle cooperative.

#### Art. 15.

Le norme procedurali per l'esame e la discussione delle questioni da risolvere giusta l'articolo 10, n. 2, del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per i lavori pubblici sentita la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

#### Art. 16.

In dipendenza delle nuove attribuzioni conferite col presente decreto al Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici, il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, relativo alla composizione di tale Consiglio, resta modificato nel senso che al numero 24 dell'art. 6 seguono le parole di cui appresso:

« N. 25 — Il magistrato di cui al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, art. 1 e i due capi di ufficio di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185, membri della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica ».

#### Art. 17.

Le cooperative edilizie comunque sussidiate dallo Stato devono assegnare gli alloggi che si rendono disponibili, dopo soddisfatto il diritto dei soci regolarmente iscritti, secondo il turno delle prenotazioni degli aspiranti soci, deliberato dal Consiglio di amministrazione in base ai documenti comprovanti nel richiedente i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per divenire soci e aver diritto all'alloggio. Tali requisiti devono sussistere anche all'atto dell'effettiva assegnazione, salvo quanto è disposto nell'art. 10 del decreto ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal Regio decreto-legge 7 ottobre stesso anno, n. 2412, e nell'art. 1 del Regio decreto 3 agosto 1925, n. 1543.

Contro le deliberazioni del Consiglio che dovranno essere rese note direttamente agli interessati e mediante l'affissione nella sede della società dell'elenco delle persone che vengono di volta in volta prenotate con la indicazione della data della domanda e delle deliberazioni stesse, è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dalla detta affissione, salvi restando però i provvedimenti da prendere in merito a quanto potrà risultare anche oltre il detto termine da eventuali accertamenti di ufficio.

Tutte le prenotazioni che non siano state fatte in tale forma e con le sopra prescritte modalità sono nulle.

#### Art. 18.

Salva l'osservanza del precedente articolo sono consentite le prenotazioni in più cooperative, e, col consenso dei rispettivi Consigli di amministrazione, lo scambio di prenotazioni fra prenotati di diverse cooperative.

Chi abbia diverse prenotazioni è obbligato, sotto pena di decadenza, a dichiararlo per iscritto ad ogni cooperativa, indicando la sede sociale delle altre cooperative in cui è prenotato.

La cooperativa che assegna l'alloggio a chi abbia altre prenotazioni, ha l'obbligo di avvertirne subito con raccomandata le altre cooperative interessate per l'annullamento delle altre prenotazioni.

#### Art. 19.

Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano nei modi di legge aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree o al costo di costruzione dei locali venduti, debbono altresì versare alla Cassa medesima il maggior provento ricavato dalla vendita.

Tuttavia è data facoltà alla cooperativa di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici o ad altre spese necessarie della gestione sociale, previa autorizzazione del Ministero medesimo, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti.

Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati da vendita dei beni mobili come materiali esuberanti o di rifiuto, da affitti di alloggi eventualmente non assegnati, nonchè da affitti, comunque consentiti, di alloggi assegnati ma per i quali non sia iniziato l'ammortamento a carico dell'assegnatario, i quali ultimi proventi, anche se percepiti dall'assegnatario, dovranno essere versati alla cooperativa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le somme che per effetto del presente articolo verranno versate alla Cassa depositi e prestiti andranno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

#### Art. 20.

Salvo le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni, il ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Commissione di vi-

gilanza, potrà escludere dal beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi su mutuo gli amministratori e i sindaci delle cooperative:

a) che abbiano procurato per sè stessi o per parenti ed affini sino al quarto grado assegnazioni o turni di iscrizioni o di prenotazioni illegittimi;

b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;

c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori negli alloggi loro assegnati e nei relativi fabbricati, e a carico totale o parziale del mutuo, opere, forniture o lavori non approvati.

#### Art. 21.

Oltre a quanto è disposto dal decreto ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, circa il divieto di prenotazione e assegnazione di alloggi in case cooperative costruite col contributo dello Stato a favore dei soci che risultino possessori in nome proprio o di persone di famiglia con essi conviventi di una casa iscritta al catasto urbano dello stesso Comune, salvo che sia stata riconosciuta inadatta o insufficiente ai bisogni del socio e della sua famiglia, non potranno ottenere la consegna dei detti alloggi coloro che non dimostrino che sia stata regolarmente disdetta da essi o dalle persone che andranno a convivervi la locazione della casa abitata nel Comune in cui si trovano gli alloggi medesimi.

#### Art. 22.

Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati statali di cooperative edilizie che costruiscono col contributo dello Stato i quali, dopo essersi regolarmente prenotati per l'assegnazione dell'alloggio medesimo, siano passati comunque alla dipendenza di Enti autonomi od Enti parastatali, purchè in possesso dei requisiti richiesti per la consegna.

La disposizione estensiva di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1543, si applica anche al personale della Amministrazione dello Stato comunque destinato a prestar servizio presso gli uffici della Amministrazione centrale temporaneamente decentrati.



## Art. 23.

Possono pure essere assegnatari di alloggi cooperativi e conseguentemente del mutuo edilizio individuale col contributo governativo i soci di cooperative edilizie, già impiegati di Amministrazioni dello Stato e già regolarmente iscritti nelle cooperative medesime i quali siano stati esonerati dal servizio anche a condizioni diverse da quelle previste dal Regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1451, purchè non si tratti di casi di destituzione colla perdita del diritto a pensione, e di esoneri disposti in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, a meno che per questi ultimi, a suo giudizio insindacabile, l'Amministrazione che procedette all'esonero non ne dia speciale consenso.

## Art. 24.

Nei fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie con finanziamento a contributo statale possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustificano, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del ministro per i lavori pubblici e dell'Ente mutuante. Con preventiva autorizzazione potrà procedersi alla vendita o all'affitto dei locali medesimi e in entrambi i casi il ricavato dovrà essere devoluto ad estinzione della correlativa quota di ammortamento e per l'eccedenza dovrà essere versato in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di cui all'articolo 4 del presente decreto.

## Art. 25.

I fitti degli alloggi cooperativi, per i quali sia stata consentita la locazione a termini dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, dovranno essere devoluti per una metà della parte eccedente la quota di ammortamento degli appartamenti medesimi o della parte di essi che viene locata, a favore dell'assegnatario.

L'altra metà dovrà essere versata alla cooperativa che ne curerà la riscossione con le stesse modalità prescritte per il versamento della quota di ammortamento e andrà in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati sociali, di cui all'art. 4 del presente decreto.

I contratti di affitto di cui sopra, anche se già in corso all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere approvati dal ministro per i lavori pubblici, sentita, ove occorra, la Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

## Art. 26.

Nulla è innovato per quanto riguarda le cooperative edilizie costituite fra ferrovieri all'articolo 11 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, che resta col presente confermato integralmente.

## Art. 27.

Alle cooperative edilizie, finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con fondi della Cassa di risparmio delle Province lombarde, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni di fondi nonchè a concedere, in quanto occorran, con propri fondi, supplementi di mutui perchè possano ultimarsi le case già finanziate.

Le anticipazioni e le concessioni di cui al presente articolo sono subordinate a che sia stato preventivamente assegnato il contributo governativo ai termini delle disposizioni vigenti.

La Cassa depositi e prestiti potrà consentire che il riscatto di cui all'art. 23 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, il quale potrà essere attuato anche in sede di stipulazione dei contratti di mutuo individuale, avvenga a tutti gli effetti con pagamento frazionato nella misura e con le modalità che essa fisserà alle cooperative, purchè la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi per il residuo debito le garanzie e gli interessi dovuti.

I singoli regolamenti di condominio, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Cassa depositi e prestiti, stabiliranno gli oneri di manutenzione per i soci che abbiano riscattato in tutto o in parte.

## Art. 28.

I contratti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali a soci di cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Amministrazione delle



ferrovie dello Stato, nonchè gli atti di riscatto oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'art. 65 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggette a tassa fissa per le formalità ipotecarie o per la voltura catastale.

Gli atti di assegnazione dei mutui individuali e quelli di riscatto in quanto riguardino cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno ricevuti da un funzionario da esse all'uopo delegato in esenzione dei diritti di cui al Regio decreto-legge sulle concessioni governative in data 30 dicembre 1923, n. 3279.

A rimborso delle spese e compensi per la ricezione e conservazione degli atti, nonchè per il rilascio di copie e di note ipotecarie e per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore da versarsi in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata da amministrarsi con le norme che saranno stabilite con decreti del ministro per le finanze e del ministro per le comunicazioni.

*Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ed Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma:*

#### Art. 29.

A deroga di ogni contraria disposizione ed in via transitoria fino al 30 giugno 1926 l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma è autorizzato ad assegnare in locazione alloggi comunque disponibili, in ragione di uno ogni cinque, ai magistrati e funzionari della Corte di cassazione del Regno trasferiti in Roma per ragioni dell'attuale loro ufficio, posteriormente alla unificazione delle Corti di cassazione e prima della data del presente decreto, nonchè ai sostituti avvocati generali militari trasferiti in Roma al Tribunale supremo militare in applicazione del nuovo ordinamento della giustizia militare di cui al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (3 e 15) i quali dimostrino averne assoluta necessità.

Essi dovranno essere iscritti come soci dell'Istituto.

Gli alloggi dell'Istituto cooperativo così assegnati, saranno peraltro lasciati liberi dai suddetti magistrati e funzionari man mano che i medesimi avranno la possibilità di essere sistemati nelle costruzioni da assegnarsi dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, creato con Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

#### Art. 30.

Nei casi nei quali il presidente del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ovvero i presidenti dei Comitati provinciali ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti di lavori interessanti il detto Istituto potranno essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle locali Prefetture per mezzo dei relativi uffici contratti, innanzi ai quali si procederà pure alla stipulazione dei contratti conseguenti.

Parimenti presso le Intendenze di finanza potranno essere tenuti gli esperimenti d'incanto e potranno essere stipulati i contratti relativi all'acquisto ed alla vendita di immobili, ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

#### Art. 31.

All'esecuzione dello sfratto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, si procederà in via amministrativa, a mezzo del personale stesso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Con l'ordinanza di sfratto allo stesso modo in via amministrativa, si procede anche in caso di occupazione abusiva o irregolare di case o locali dell'Istituto.

Tali norme si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

#### Art. 32.

All'art. 4 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente:

« La Cassa di risparmio per le Province lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni so-

ciali, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'art. 1 fino a raggiungere per ora l'importo complessivo di lire 500,000,000 aumentati gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale.

« Tale autorizzazione può essere estesa, anche in deroga ai rispettivi statuti, alle Casse di risparmio ordinarie, alle Casse di risparmio di istituti di emissione, nonchè alle Casse nazionali di assicurazione e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza, mediante decreto Reale sopra proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

« Il Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito il Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Consigli di amministrazione degli istituti interessati, può fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinerà per le operazioni di che trattasi, sarà del 4,25 per cento.

« Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri istituti sopra indicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sarà fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'istituto mutuuario, ai sensi degli articoli 5 e 11 ».

#### Art. 33.

Al terzo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente con l'aggiunta di altro comma del tenore di cui appresso:

« Per diminuire il costo di costruzione po-

tranno essere assegnate a titolo gratuito aree demaniali nella città in cui si debba provvedere a dette costruzioni. In mancanza ed ove occorra procedere all'acquisto di aree pubbliche e non si addivenga ad amichevoli accordi, per la loro cessione ad equa condizione, l'Istituto ha facoltà di procedere all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite con la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

« Allo scopo di migliorare ed accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare o permutare le aree assegnate col consenso del Ministero delle finanze, il quale potrà chiedere la retrocessione gratuita delle aree non utilizzate, qualora queste risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato ».

L'espropriazione di cui al 3° comma può essere eccezionalmente estesa nella città di Roma ai fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, che dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per la edilizia popolare, siano riconosciuti suscettibili di rapida ed adatta destinazione agli scopi dell'Istituto.

Tale facoltà resta comunque limitata al 30 giugno 1926.

#### Art. 34.

Al primo comma dell'art. 5 del Regio decreto-legge 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè gli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno e gli addetti all'Officina carte e valori che da Torino saranno trasferiti a Roma ».

#### Art. 35.

Con decreto del Ministro per le finanze viene fissata l'indennità di carica da assegnare, in ciascun esercizio, al presidente.

#### Art. 36.

All'art. 7 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è aggiunto il seguente comma:

« Tale quota è fissata in misura annua costante, nella cinquantesima parte del capitale mutuato ».

## Art. 37.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali che, giusta l'art. 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è limitata ai capoluoghi di Provincia, può eccezionalmente essere estesa, con decreto Reale, ai capoluoghi di circondario delle nuove Provincie, nei quali tale estensione sia riconosciuta indispensabile per gravi motivi di pubblico interesse.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale nelle dette città è demandata ad un Comitato presieduto dal sindaco e composto di un giudice designato dal presidente del tribunale e dei capi dell'ufficio del Genio civile e dell'ufficio tecnico di finanza.

## Art. 38.

Al Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è aggiunto un componente in rappresentanza dell'Amministrazione militare, da designarsi dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica.

## Art. 39.

Il termine di cui all'art. 22 del Regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, è prorogato al 30 giugno 1926.

*Disposizioni generali*

*in materia di edilizia popolare ed economica.*

## Art. 40.

Sono estese alle nuove Provincie annesse al territorio nazionale tutte le disposizioni in materia di case popolari ed economiche vigenti nel Regno.

## Art. 41.

All'ultimo comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, sono aggiunte le parole:

« nonchè quelli di società, istituti e privati di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni. Il citato articolo 16 va inteso nel senso che è ad esclusivo carico dei Comuni il provvedere alle opere indicate sulle aree che da so-

cietà, istituti e privati siano state o siano destinate alla costruzione di case popolari ed economiche ».

## Art. 42.

Gli Enti costruttori che hanno ottenuto contributi dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre per la costruzione di case economiche e popolari ed entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto non abbiano iniziato la costruzione delle opere in conformità dei progetti approvati, decadranno dalla concessione di detti contributi.

A tale fine gli Enti interessati trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici, non più tardi di 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, i documenti atti a comprovare l'avvenuto inizio delle costruzioni, salva sempre la facoltà del Ministero stesso di procedere agli accertamenti che crederà del caso. L'Amministrazione deciderà insindacabilmente se le opere possono considerarsi effettivamente iniziate in relazione alla entità del fine che l'Ente si propone di conseguire.

È data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, di intesa con gli Enti mutuanti, alla utilizzazione dei fabbricati di cui sia stata iniziata e successivamente sospesa per qualsiasi causa la costruzione, destinando il contributo eventualmente recuperato ai sensi del n. 1 dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

## Art. 43.

Qualora, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici ed in base alle risultanze dei collaudi, resti accertata una disponibilità sul contributo concesso, questo verrà corrispondentemente ridotto, a meno che tale disponibilità non sia stata destinata a nuove costruzioni per le quali le cooperative interessate abbiano ottenuto mutui principali o suppletivi da uno degli istituti di cui all'art. 1 e 5 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318.

Qualora cooperative edilizie che costruiscono col contributo dello Stato, abbiano costituito sezioni autonome, queste, entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si staccheranno e costituiranno cooperative distinte con gestione autonoma.

La Cassa depositi e prestiti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, hanno facoltà di costituire in sezioni a sè con amministrazione e gestione autonome i soci assegnatari di ciascuno dei fabbricati intensivi costruiti da unica cooperativa.

#### Art. 44.

Le somme già autorizzate per concessione di contributi e che non siano state assegnate in applicazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, potranno essere impiegate ai sensi del n. 1 dell'art. 20 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, indistintamente a favore di tutti gli Enti costruttori che godono del contributo dello Stato.

Il termine del 31 dicembre 1925, di cui all'articolo 2 del citato Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, è prorogato fino ad un mese dalla pubblicazione del presente decreto; trascorso il quale termine le cooperative fra agenti ferroviari di cui all'articolo medesimo si considereranno decadute dal contributo dello Stato già loro concesso, che verrà impiegato ai sensi del primo comma del presente articolo.

#### Art. 45.

Alla Cooperativa edilizia Ministero affari esteri potrà essere concesso un contributo di L. 30,000 per un mutuo suppletivo da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti per ultimare le costruzioni in corso, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Tale contributo, unitamente a quello di lire 200,000, di cui al Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, sarà portato in aumento alle somme autorizzate per concessione di contributi statali nella costruzione di case popolari ed economiche.

#### Art. 46.

È in facoltà del Ministro per le finanze di risolvere in tutto o in parte i contratti di vendita di immobili demaniali stipulati con gli Enti, società ed istituti per costruzione di case economiche e popolari, menzionati dall'art. 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318, o quando, decorsi tre anni dalla stipulazione del contratto e sentito il Ministero

dei lavori pubblici, ritenga che i suddetti Enti, società ed istituti non abbiano totalmente o parzialmente utilizzati gli immobili acquistati ai fini delle leggi in vigore sulla costruzione di case economiche e popolari.

La presente disposizione ha effetto retroattivo ed ha vigore anche se la utilizzazione dell'immobile non abbia potuto aver luogo per cause indipendenti dalla volontà degli acquirenti.

#### Art. 47.

La risoluzione di cui al precedente articolo e il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile allo Stato, avverrà per effetto di decreto del Ministro per le finanze, col quale sarà anche insindacabilmente determinato l'importo delle somme da pagare agli acquirenti, e per essi ai loro finanziatori.

Detto importo dovrà corrispondere al prezzo pagato al Demanio ed alle spese contrattuali, aumentato dell'interesse legale dal giorno dello avvenuto pagamento alla data del decreto che delibererà la risoluzione del contratto di vendita.

Sarà anche dovuto agli acquirenti il rimborso delle somme spese per migliorie o lavori fatti, il cui ammontare sarà determinato dai tecnici della finanza. Sarà esclusa la corresponsione di ogni altra indennità per danno a qualsiasi titolo.

Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere il decreto di cui al presente articolo, deve di ufficio provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto della risoluzione oppure alla restrizione dell'iscrizione ipotecaria per l'intero ammontare del credito alla quota parte dell'immobile, che, dopo la risoluzione del contratto, resti di proprietà dell'Ente costruttore.

#### Art. 48.

Sono nulli e privi di effetti giuridici gli impegni contrattuali assunti dalla Amministrazione del demanio dello Stato verso gli Enti, società ed istituti predetti, di alienare ad essi immobili di sua proprietà, anche se gli impegni siano in corrispettivo di altri obblighi assunti dall'altra parte contraente.

## Art. 49.

La risoluzione dei contratti di vendita e l'annullamento dell'impegno a vendere avrà effetto anche verso i terzi possessori degli immobili o i concessionari dei diritti di cui ai precedenti articoli anche se siano nelle condizioni previste dall'art. 1151 del Codice civile, i quali non potranno pretendere dallo Stato per qualsiasi causa somme in misura maggiore di quelle da esso dovute in virtù del presente decreto, mentre per la differenza in più dovranno rivalersi verso i propri danti causa.

## Art. 50.

I rapporti tra l'Amministrazione delle finanze e gli istituti che abbiano finanziato l'acquisto degli immobili, ai quali si riferiscono i precedenti articoli, saranno regolati dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica prima della emissione del decreto di risoluzione del contratto.

## Art. 51.

È autorizzato il ministro per le finanze ad alienare a trattativa privata gli immobili provenienti dalle risoluzioni dei contratti di vendita o dall'annullamento delle promesse di vendita suddette, ai citati Enti, società ed istituti, siano gli stessi siano altri, nonchè ai terzi possessori o concessionari di diritti sugli immobili stessi menzionati nel precedente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di alienazione degli immobili patrimoniali dello Stato.

## Art. 52.

Per facilitare la formazione e lo sviluppo di borgate rurali nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole il ministro per i lavori pubblici potrà concedere premi ai costruttori di case di abitazione nella misura non superiore al 10 % dell'effettivo costo entro il limite annuale di spesa di lire 5,000,000 per il quinquennio dal 1925-1926 al 1929-30.

Le modalità per l'erogazione di detti premi e le caratteristiche alle quali le case debbono corrispondere per beneficiare dei premi stessi saranno determinate con decreto del Ministero

dei lavori pubblici di concerto con quello dell'economia nazionale.

## Art. 53.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono introdotte le seguenti variazioni:

*Aumenti:*

Premi da corrispondere a costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole (art. 52 del presente decreto).

Nuove assegnazioni lire 25,000,000.

*Diminuzioni:*

Fondo di riserva lire 25,000,000.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-26.

## Art. 54.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto ed il Governo del Re è autorizzato a riunire, integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte quelle che restano tuttora in vigore in materia di edilizia popolare ed economica.

## Art. 55.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
GIURIATI  
VOLPI  
BELLUZZO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'ispettorato per la Maremma Toscana » (Numero 399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, numero 192, riguardante l'istituzione dell'ispettorato per la Maremma Toscana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 192, col quale è stato istituito l'Ispektorato per la Maremma toscana.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 192 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1926, n. 36).*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con il ministro per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È istituito, con sede in Grosseto, l'Ispektorato per la Maremma Toscana, con l'incarico di provvedere, salvo le limitazioni di cui all'articolo 8 del presente decreto, alla gestione tecnico-amministrativa delle opere attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici ed intese a migliorare le condizioni del territorio compreso tra i corsi d'acqua Fine e Chiarone con i rispettivi bacini imbriferi e

quelli intermedi, sino alla linea dispiuviale appenninica.

Il territorio della provincia di Grosseto è incluso per intero nel compartimento dell'Ispektorato.

#### Art. 2.

L'Ispektorato è diretto da un funzionario dello Stato, nominato per decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

La funzione di capo dell'Ispektorato è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio pubblico od amministrativo.

Il capo dell'Ispektorato rappresenta il ministro per i lavori pubblici, dal quale direttamente dipende ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli col presente decreto.

Il capo dell'Ispektorato assume la rappresentanza giuridica del ministro per i lavori pubblici di fronte ai terzi e in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

#### Art. 3.

L'Ispektorato è costituito da un ufficio amministrativo e da una sezione di ragioneria, diretti rispettivamente da un funzionario amministrativo di grado 6°, appartenente al Ministero dei lavori pubblici, e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore all'8°, nominato dal Ministero delle finanze.

Il capo dell'ufficio amministrativo sostituisce nella direzione dell'Ispektorato il titolare precariamente assente.

Durante l'incarico, il capo dell'Ispektorato, l'ispettore superiore del Genio civile, addetto al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 5 del presente decreto e i funzionari preposti all'ufficio amministrativo ed alla sezione di ragioneria, sono surrogati nel ruolo con le garanzie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

#### Art. 4.

Dall'Ispektorato dipendono, per quanto abbia attinenza con le materie ad esso attribuite, gli uffici del Genio civile compresi interamente o parzialmente nel territorio del compartimento.

## Art. 5.

Il capo dell'Ispettorato è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo da lui presieduto e di cui fanno inoltre parte un ispettore superiore del Genio civile, il capo dell'ufficio amministrativo dell'Ispettorato, gl'ingegneri capi del Genio civile delle Provincie comprese in tutto o in parte nel compartimento, un ispettore superiore forestale, designato dal ministro per l'economia nazionale, un rappresentante dell'Avvocatura erariale, designato dall'avvocato generale erariale, l'intendente di finanza di Grosseto o un suo delegato, il capo della sezione idrografica del Genio civile avente giurisdizione nel compartimento, il funzionario preposto alla sezione di ragioneria dello Ispettorato, un esperto in materia idraulico-agraria ed uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Possono essere aggregati, di volta in volta, al Comitato tecnico-amministrativo rappresentanti dei dicasteri militari, per la trattazione di affari che interessino la difesa nazionale.

Il presidente del Comitato tecnico-amministrativo ha facoltà di consultare, per la trattazione di speciali problemi, tecnici e studiosi, anche non appartenenti alla Regia amministrazione.

In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dal funzionario più anziano appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore all'8°.

Le adunanze del Comitato tecnico-amministrativo sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri.

## Art. 6.

Il capo dell'Ispettorato e l'ispettore superiore del Genio civile addetto all'Istituto fanno parte di diritto del consiglio superiore dei lavori pubblici, alle adunanze del quale intervengono per invito.

L'ispettore superiore predetto disimpegna, nei confini del compartimento dell'Ispettorato, le attribuzioni assegnate dalle vigenti norme agli ispettori superiori di circolo del Genio civile.

## Art. 7.

Nei limiti del territorio assegnato all'Ispettorato il Comitato tecnico-amministrativo locale ha, salve le eccezioni contenute nel comma seguente, le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Le questioni ed i progetti di massima e quelli esecutivi di notevole complessità, che non rientrino nei piani generali già approvati, debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il tramite dell'Amministrazione centrale.

I progetti che interessino, oltre quello dello Ispettorato, i territori contermini, debbono essere in ogni caso esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi di urgenza e per l'esame di progetti che non superino l'importo di L. 1,000,000 il Comitato tecnico-amministrativo può essere costituito dai soli membri residenti in Grosseto.

Quando il capo dell'Ispettorato non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico-amministrativo, deve trasmettere gli atti al Ministro per i lavori pubblici che decide, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 8.

Il capo dell'Ispettorato, in conformità dei piani di massima approvati e dei riparti annuali dei lavori, da sottoporre nel trimestre precedente all'inizio di ciascun esercizio finanziario alla preventiva ammissione del ministro per i lavori pubblici, provvede alla gestione di tutti i servizi e lavori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e che si eseguono nel compartimento, in tutto o in parte, sia per disposizione diretta come per disposizione del Ministero dei lavori pubblici; fatta eccezione dei servizi dipendenti da terremoti e di quelli riflettenti le ferrovie, le tramvie e i trasporti automobilistici, degli affari riguardanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche, la conduzione dell'energia elettrica, l'utilizzazione dei combustibili fossili per la produzione dell'energia elettrica e l'occupazione di spiagge marittime.

L'Ispettorato si pronunzia sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbli-



che, dopochè sia stata esaurita la prescritta istruttoria e invia quindi gli atti al Ministero.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, possono essere affidate all'Ispettorato altre attribuzioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e, previo concerto con i ministri interessati, attribuzioni di altri dicasteri.

#### Art. 9.

Il capo dell'Ispettorato, sotto la sua personale responsabilità, approva i progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, appalta le opere, impegna le spese e ordina l'esecuzione dei lavori e delle provviste che non oltrepassino, a base di stima, comprese le somme a disposizione, l'importo di lire 3,000,000, per gli appalti da indìre mediante asta pubblica o licitazione privata, e di lire 1,500,000 per lavori e provviste da affidare a trattativa privata o da eseguire in economia.

Gli atti d'impegno e i titoli di spesa debbono essere vistati dal capo della sezione di ragioneria dell'Ispettorato.

Se il visto sia rifiutato e il capo dell'Ispettorato giudichi che l'atto o il titolo di pagamento debba avere corso, impartisce ordine scritto al capo della sezione di ragioneria, che, salvo il caso di eccedenza o di errata imputazione di spesa, è obbligato ad ottemperarvi, trasmettendo alla Corte dei conti, insieme col provvedimento, l'ordine ricevuto.

Il capo dell'Ispettorato ha facoltà di concludere e di approvare previo parere del Comitato tecnico-amministrativo nei casi previsti, transazioni relative ai lavori, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga non superi lire 200,000, concorrendo a formare tale somma le transazioni già intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Non si applicano, per i provvedimenti dell'Ispettorato, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato in parte modificate dal Regio decreto 7 maggio 1925, n. 646, quando gli affari abbiano riportato l'approvazione a

maggioranza assoluta del Comitato tecnico-amministrativo, o quando, verificatasi la circostanza di cui all'art. 7 ultimo comma, il Ministero dei lavori pubblici abbia deciso in senso favorevole.

Il parere del Consiglio di Stato, ove si renda necessario, deve essere richiesto pel tramite dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

#### Art. 10.

L'Ispettorato, per la concessione delle opere pubbliche compie l'istruttoria preliminare e provvede, se occorra, anche alla redazione dei capitolati e degli schemi di convenzione.

I pareri del Consiglio di Stato e del Ministero delle finanze sulle domande di concessione, sono promossi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, alla quale sono anche riservati i definitivi provvedimenti.

All'Ispettorato spetta di provvedere alla vigilanza tecnica e amministrativa sulle opere concesse, di approvare con proprio decreto le modificazioni ai progetti a base di concessione di carattere non sostanziale e che non importino aumento nella spesa, di accordare proroghe non oltre l'anno per l'esecuzione delle opere, di disporre le operazioni di collaudo e di approvare le liquidazioni parziali e definitive.

Le stesse disposizioni, in quanto applicabili, vigono anche per le opere eseguite da Enti speciali col concorso dello Stato nella spesa.

#### Art. 11.

L'Ispettorato istruisce le domande per il riconoscimento dei caratteri e della obbligatorio delle opere, per la determinazione dei perimetri, per l'approvazione di piani economici, e le domande di contributi, concorsi e sussidi per opere eseguite da Enti locali e da privati.

I provvedimenti definitivi sono però riservati al Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere che debbano essere eseguite da Enti locali e che sieno, con specifica indicazione, autorizzate o elencate da leggi speciali o da decreti emanati in esecuzione di leggi, i contributi o i concorsi governativi sono concessi dall'Ispettorato quando l'importo complessivo della spesa da porre a carico dell'Era-rio non superi lire 1,000,000.



## Art. 12.

L'Ispettorato esercita sui consorzi amministrativi l'attività di cui all'art. 14 lettere *f*), *g*), *h*), della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, nei limiti della competenza per materia.

## Art. 13.

Presso l'Ispettorato può essere istituito un servizio per i contratti.

Le funzioni di ufficiale rogante a norma e per gli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere attribuite al capo di una sezione amministrativa dell'Ispettorato e, in caso di assenza o di impedimento di questo, ad altro funzionario di grado non inferiore al 9° da nominarsi con decreto del capo dell'Istituto.

Il capo dell'ispettorato può delegare ad un funzionario dipendente la facoltà di stipulare i contratti di competenza dell'ufficio medesimo, a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

## Art. 14.

Per le opere affidate alla gestione dell'Ispettorato sono istituite distinte voci di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono anticipati al capo dell'Ispettorato con mandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nel compartimento, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti il capo dello Ispettorato può emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne renderanno conto.

Delle spese eseguite il capo dell'Ispettorato dà ragione alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

I conti stessi debbono essere firmati anche dal capo della sezione di ragioneria dell'Ispettorato, il quale risponde della loro regolarità.

I ministri per i lavori pubblici e per le finanze, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri sulla gestione dell'Ispettorato.

## Art. 15.

Il personale di ruolo occorrente per la costituzione degli uffici dell'Ispettorato è distaccato dalle Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze.

Il capo dell'Ispettorato può assumere per necessità transitorie personale straordinario di qualunque categoria, in analogia al disposto del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 416.

Le condizioni di assunzioni del personale straordinario amministrativo contabile e d'ordine sono stabilite in relazione a quelle rispettivamente fissate per l'assunzione degli ingegneri, dei geometri e degli assistenti.

Il capo dell'Ispettorato ha alla sua dipendenza tutto il personale distaccato e transitoriamente assunto.

## Art. 16.

Per compensare l'intensificazione di lavoro e la maggiore produttività del personale addetto all'Ispettorato, si provvede col fondo stanziato annualmente in base al disposto dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Le norme per i compensi sono stabilite con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il servizio prestato lodevolmente presso l'Ispettorato costituisce titolo di merito per l'avanzamento nella carriera.

Il capo dell'Ispettorato fa parte del Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativi e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e interviene con voto deliberativo alle riunioni nelle quali per promozioni od altro debba essere esaminata la posizione dei funzionari dipendenti.

## Art. 17.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma 4°, sono corrisposti, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori superiori del Genio civile.

## Art. 18.

Con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è determinata annualmente, in base a fabbisogno motivato, per l'Ispettorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale straordinario, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e per funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

## Art. 19.

Con decreto del ministro per i lavori pubblici sarà determinata la data sotto la quale l'Ispettorato comincerà a funzionare e correlativamente sarà determinata la data di limitazione dell'attività del circolo di ispezione del Genio civile di Firenze.

## Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con successivo decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per le finanze, tutte le norme complementari, integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
GIURIATI  
VOLPI.

V. -- *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla Signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti » (N. 317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla Signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti.

*Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625.*

VITTORIO EMANUELE III

*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, commissario per l'aeronautica, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti, è concesso,

a far tempo dal 1° agosto 1925, l'assegno straordinario vitalizio annuo di lire 8,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo » (N. 321).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscardarne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni intese a combattere l'alcoolismo, è convertito in legge.

*Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo,

nonchè il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1238;

Visto il testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, nonchè il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517;

Ritenuta l'urgenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rapporto fissato nell'art. 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti è portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti.

Nel procedere a tale computo si può assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui.

Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtù di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria semprechè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

Art. 2.

È assolutamente vietato il rilascio sotto qualsiasi forma o denominazione di licenze od autorizzazioni provvisorie.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni stabilite nell'art. 3 della legge 19 giugno 1913, n. 632, senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, l'ora di apertura di esercizi destinati esclusivamente alla vendita ed al consumo del vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica non potrà essere fissata prima delle ore 10 nei giorni feriali e delle ore 11 nei giorni festivi e per gli stessi l'ora di chiusura non potrà essere fissata

oltre le ore 23 dal 15 maggio al 31 ottobre, nè oltre le ore 22 dal 1° novembre al 14 maggio.

Prima degli orari di apertura e dopo gli orari di chiusura sopra indicati è vietata la vendita di vino, birra o bevande alcoliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

Art. 4.

A far parte della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632 il prefetto chiama anche un rappresentante degli esercenti.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
OVIGLIO.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Onorevoli Colleghi, non vogliate ascrivermi a temerità, se prendo la parola sul tema della lotta contro l'alcoolismo, lotta che ha qua dentro i suoi campioni principali a cominciare dal venerando relatore, il nostro collega Marchiafava. Le mie sono pochissime osservazioni di carattere sociale e regionale intorno al mal costume dell'abuso dei vini e dei liquori, il quale mal costume nelle varie parti d'Italia assume forme differenti. A Roma

per esempio è singolarissimo e ognuno di voi lo avrà osservato; basta fare un giro alla periferia della città in certi pomeriggi domenicali per vedere le osterie assiegate di popolani e popolane e di bambini, ai quali le mamme e i babbi fanno ingoiare dei bicchieri di vino, perchè questo *li fa forti*, dicono essi, ed ignorano che così facendo propinano loro il veleno. Questo mal costume non credo che si possa correggere con leggi coercitive. Un secolo fa preciso, Gioacchino Belli illustrò, anzi immortalò addirittura con uno dei suoi mirabili sonetti la trovata bizzarra di quello spirito di riformatore e di asceta, che fu papa Leone XII, il quale a tagliar corto all'affollamento delle osterie da parte dei popolani, delle popolane e dei loro bimbi, ordinò che all'ingresso di ogni osteria fosse apposto un cancelletto (il sonetto del Belli s'intitola appunto « *Li cancelletti* ») dietro il quale l'oste poteva versare il vino agli avventori che dovevano restare in piedi e non dovevano fermarsi. Il Belli mette in ridicolo questa disposizione che doveva morire col pontefice. Difatti morto Leone XII il cancelletto scomparve e non riapparve mai più. Non credo dunque che con le leggi coercitive si possa togliere di mezzo questo mal costume. Bisogna fare della propaganda, persuadere soprattutto le mamme che quando danno un bicchiere di vino ai loro bimbi belli e paffuti somministrano loro un veleno.

Ben diverso è il mal costume dell'abuso del vino e dei liquori nell'alta Italia e specialmente nella regione Emiliana e nelle vicine regioni Padane. Quivi la rigidità del clima, le nebbie fredde, le brine invitano gli operai del braccio alle bibite alcoliche più eccitanti. Però questi operai non vanno all'osteria frequentemente e non vi portano certo le loro donne e i loro bambini, ma attorno ad essi si forma una zona di bevitori strani i quali fanno il giro di tutti gli spacci di superalcolici e bevono specialmente grappa e acquavite, che sono le due incubatrici principali del *delirium tremens* e della follia progressiva, ed offrono poi lo spettacolo, specialmente nei giorni di fiera e mercati di ubbriachi riversi sui marciapiedi, sulle strade e perfino nei fossi, e che poi in seguito, vanno a popolare l'ospedale o il manicomio. Questa condizione di cose trova un riscontro sconsolante nelle statistiche locali. Nelle quattro

province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio, sopra una popolazione di un milione e 700 mila abitanti vi sono 4.047 spacci di superalcolici, senza contare gli abusivi, quelli ambulanti e quelli che si mascherano nelle drogherie, trattorie ed altri negozi pubblici. Ora questa condizione di cose impressiona ed io parlo per l'interesse e per l'amore di questa mia regione così duramente colpita da tanta tristezza.

Quell'insigne psichiatra che è Enrico Morcelli, mio illustre concittadino ed amico, mi diceva un giorno fra il serio e l'umoristico che, se proseguono i progressi dei coefficienti grandi della follia, come sono la sifilide, l'alcoolismo e la vita vertiginosa, in capo ad un secolo o due l'Europa sarà tutta un grande manicomio. Ed egli andava in cerca dei rimedi e ricordava al Governo la possibilità di una specie di monopolio che rendesse difficile se non impossibile questa tristezza. E a proposito interveniva poi nella disputa del 14° Congresso contro l'alcoolismo tenuto a Milano e dava questo consiglio: « Di fronte al problema pratico dell'alcoolismo bisogna coraggiosamente scostarsi da un'igiene che è ultra ideale, direi quasi fantastica, che vorrebbe eliminare ogni specie di alcool e di bevande alcooliche dall'alimento e dall'abitudine dei popoli civili, e che dimostra di non intendere abbastanza i fatti realmente presentati dall'umana esperienza, cioè dalla storia e dalla geografia ». E quindi consigliava di attenersi alla fabbricazione dell'alcool che è meno dannoso, cioè l'alcool etilico che si trae dall'uva e dai suoi derivati, e che, in sostanza, è di giovamento all'enologia nazionale.

Quando (per riportare un'altra voce sull'argomento) si discusse la legge sulla protezione dell'infanzia e della maternità, legge così autorevolmente protetta, difesa, svolta dall'illustre relatore senatore Marchiafava, venne stabilita, in un articolo, la proibizione assoluta del vino nei convitti e negli istituti pubblici di cultura e di istruzione. Essendo poi la legge tornata alla Camera, il deputato Messedaglia ne prese occasione per fare uno spunto contro gli eccessi di questa disposizione. « Non vorrei — egli disse — che la proibizione assoluta del vino anche agli adolescenti fosse una specie d'incenso bruciato in onore di quella campagna

rigidamente abolizionistica del vino, importazione d'oltralpe, che si va conducendo da qualche tempo in Italia da coloro che vorrebbero ridurre le nostre gloriose viti a produrre non più vini, che rallegrano lo spirito e sono legittimo vanto della produzione della patria, ma puramente e semplicemente uve da tavola o mosti da farne sciroppi e marmellate. Si tratta di esagerazioni, di fanatismi, che in un Paese come il nostro, erede di Roma anche nell'equilibrio e nella misura, non possono certo attecchire o perdurare ».

In sostanza gli uomini più autorevoli consigliano che di fronte alla impossibilità di estirpare il malcostume dell'abuso dei vini e dei liquori, ci si attenga al meno male, cioè a quella produzione che è meno nociva e che è anche utile. Secondo me e secondo la modesta esperienza che io ho fatto nella regione da cui ho l'onore di venire, una delle cause principali di questo abuso dipende dal fatto che tanto la legge vigente quanto quella che si vuol preparare hanno il difetto di controllare l'alcool che esce dalle distillerie, ma di non controllarne il commercio. Infatti l'alcool che esce dalle distillerie rientra nelle drogherie e di lì a quintali passa nelle società, nei clubs e anche nelle famiglie; e data, la molteplicità delle boccette di essenze, ognuno si fabbrica il proprio liquore, che il più delle volte è un veleno.

Le statistiche della mia provincia sono sconsolanti.

Ma il guaio peggiore sta in ciò, che il mal costume non è egualmente distribuito in tutto il territorio: nelle piccole città, nei borghi, soprattutto nei luoghi dove si radunano gli operai, nei luoghi dove ci sono lavori pubblici e bonifiche si abusa eccessivamente. Nella piccola città mia — e io non vorrei fare opera di denigrazione, perchè tengo soltanto a fare opera di buon cittadino — sopra settemila abitanti ci sono 26 spacci di superalcolici, che, aggiunti alle osterie, alle trattorie e ai bars, raggiungono il numero di 40 o 45: così la proporzione non è più da uno spaccio a 500 abitanti e tanto meno da uno a mille, ma discende finò da uno a 200: è enorme!

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste modeste osservazioni e soprattutto dalla necessità di controllare il commercio dell'alcool e delle multiformi essenze che sono

causa principale della diffusione dell'alcoolismo; mi auguro che vorrà per lo meno consentire nelle modeste idee che l'affetto e direi quasi la pietà per una jattura della mia regione mi hanno consigliato: e vorrà accettare il mio ordine del giorno. (*Approvazioni*).

QUEIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Onorevoli senatori. La bontà e l'utilità di questo disegno di legge sono così evidenti che spendere parole per confortarlo sarebbe opera vana. Del resto il pensiero del Senato si è già rivelato con la designazione del relatore, che è un convinto antialcoolista, pur conservando quella giusta misura che tiene lontani da tutti gli eccessi, dalla eccessiva larghezza e dall'abolizione totale; poichè se quella è certamente dannosa, l'abolizionismo totale non ha giustificazione nè in ragioni scientifiche nè in ragioni sociali; onde non saprei approvare l'assoluto proibizionismo che è stato inaugurato e si sta sperimentando in altri paesi.

Io ho preso per pochissimi minuti la parola per segnalare un lato del problema della lotta antialcoolica, non rilevato da altri, e che ritengo di decisiva importanza in questa lotta.

L'onorevole relatore, con la competenza che egli possiede in questa materia, ha riassunto nelle sue parti principali il problema della lotta antialcoolica. Egli però non ha rilevato un elemento di questa lotta che si è affacciato alla mia mente leggendo la relazione in quel punto nel quale definisce le condizioni mentali dell'alcoolizzato; nè questo rilievo poteva o doveva egli fare non riferendosi alle disposizioni di questo disegno di legge.

In tutte le lotte che noi facciamo contro le malattie sociali contagiose o, altrimenti, pericolose noi prendiamo in considerazione i vari elementi di questi flagelli, la causa, il modo di propagazione, e l'ammalato, il quale costituisce un centro di diffusione dei contagi o la causa del pericolo. E l'ammalato è segregato, è costituito in uno stato d'arresto, di isolamento appunto per impedire che egli diffonda la malattia o arrechi danno alla società.

Il nostro relatore ha definito bene, nella sua relazione, quali siano le condizioni mentali dell'alcoolizzato. Egli ha detto giustamente che l'alcoolizzato, l'ubriaco, è un vero demente; qui abbiamo un altro maestro, l'on. Leonardo

Bianchi, il quale ha scritto che oltre le conseguenze immediate dell'alcoolismo segnalate dal relatore sullo stato dell'intelligenza dell'alcoolizzato, vi sono le conseguenze remote, e fra queste va segnalata l'epilessia con i suoi accessi epilettici, e con gli equivalenti pericolosissimi di questi:

L'onorevole senatore Marchiafava riassume in queste parole le condizioni mentali dell'alcoolizzato: « L'abuso alcoolico spegne la voce della ragione, paralizza i poteri di inibizione, il dominio su sè stesso e lascia libero lo sfogo alla violenza brutale e alla cieca soddisfazione degli istinti ».

Che cosa ci vuole di più per costituire questo soggetto in stato di alienazione mentale? in quello stato della mente in cui una persona non è più padrona dei suoi atti, non ha più il discernimento delle cose? Questo è uno degli elementi forse il principale che bisogna prendere in considerazione nella lotta contro l'alcoolismo; come prendiamo in considerazione l'ammalato contagioso, che si segrega, come segreghiamo il demente pericoloso affinché non rechi danno alla società; come questi, l'alcoolizzato costituisce un vero pericolo per la società, perchè, come un alienato, non ha più il discernimento delle sue azioni.

L'onorevole Marchiafava, nella sua relazione, ha citato il caso di un ubbriaco sessantaduenne il quale uccise il portiere di un Istituto perchè non gli permetteva l'ingresso; e a quest'esempio ne aggiungo un altro verificatosi pochi giorni or sono a Pisa: lo scellerato barbaro assassinio di una giovane sposa compiuto senza alcuna ragione, dal marito, suicidatosi poi, il quale era, notoriamente, dedito all'alcoolismo cronico.

Tutti sappiamo che le risse, gli accoltellamenti delle domeniche e delle feste, che avvengono specialmente nelle campagne e nelle osterie, sono gli effetti dell'alcoolismo.

Conseguentemente io penso che il Governo debba prendere in seria considerazione questo lato del problema della lotta anti-alcoolica, comminando la segregazione per tutta la durata di questo stato di alterazione mentale, che è breve, non superando le 24 ore, l'arresto e l'isolamento immediato di questi individui che costituiscono in quello stato oltre che una umiliazione per la dignità umana, un vero e proprio pericolo sociale.

Non ci illudiamo che le disposizioni contenute in questo disegno di legge possano influire quanto sarebbe desiderabile sulla limitazione dell'alcoolismo, perchè l'alcoolizzato non troverà certamente eccessiva la fatica, nè eccessivo il disagio di recarsi alla più prossima osteria; e, chiudendosi l'osteria alle ore 22, egli anticiperà la sua ubbriacatura. Se il provvedimento contenuto in questo disegno di legge costituisce un certo freno, non è ancora però freno sufficiente a sopprimere una vergogna che la civiltà del nostro paese ormai esige che sia soppressa.

Convengo con l'onorevole Gallini che le misure repressive abbiano una limitata influenza, ma quando queste misure affrontino da tutti i suoi lati il problema, credo che la loro efficacia possa essere grande. Certamente la propaganda igienica costituisce un efficace mezzo di lotta contro l'alcoolismo; e ritengo che sia necessario attuarla già nelle scuole, poichè gli allievi ripetono a casa le cose sentite nella scuola, e, per loro mezzo, la propaganda entra nelle famiglie.

E anche come mezzo educativo io penso che possa avere efficacia l'immediato isolamento dello ubbriaco.

Quello che non riuscirono ad ottenere la propaganda e la persuasione, l'otterrà forse il timore dell'arresto e di una notte da passare all'ospedale o in carcere!

CHIMIENTI. C'è il reato della ubbriachezza abituale!

QUEIROLO. No, è solo reato l'ubbriachezza molesta: è un'altra cosa! Non ho avuto il tempo di fare una preparazione a questa discussione, poi che solo oggi ho veduto questo disegno di legge all'ordine del giorno, ma parmi ricordare che solo l'ubbriachezza molesta costituisca reato, onorevole Chimienti!

Io raccomando la mia proposta alla considerazione dell'onorevole ministro: essa contiene un mezzo efficace di lotta forse il più efficace contro l'alcoolismo. La limitazione dell'orario di apertura degli esercizi, e la loro distanza relativa, mi si consenta di ripeterlo, non costituiscono un freno sufficiente: mentre sarà un freno sicuramente efficace il sapere che l'ubbriachezza costituisce un reato che avrà la sua punizione con la reclusione per la durata degli effetti della ubbriachezza, e con la penale del

pagamento delle spese che saranno state incontrate per il trasporto dell'ubbriaco e per il suo isolamento, così come si fa per gli ammalati che devono rimborsare le spese di ospedalità.

L'adozione della mia proposta avrà anche una influenza benefica sulla educazione della nostra nazione e sulla sua elevazione morale. (*Approvazioni*).

LEONARDO BIANCHI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Onorevoli colleghi. È da 25 o 30 anni che mi occupo della lotta contro l'alcoolismo. Ho portato la questione avanti la Camera dei deputati quando avevo l'onore di appartenere alla Camera elettiva, e credo di averla portata anche avanti questa alta Assemblea.

Quindi sento il dovere di dare il mio voto di plauso all'onorevole ministro, il quale ha presentato questo disegno di legge che completa e migliora la precedente legge dell'onorevole Luzzatti, ispirandosi all'intendimento, come lo stesso onorevole ministro ha affermato nella sua relazione, di applicare fermamente la legge, mentre nel passato ciò non era stato fatto.

Esprimo il mio voto di plauso all'onorevole ministro anche perchè egli si è messo sopra una linea di legislazione sociale, che non può non avere una grande importanza per l'avvenire del nostro Paese. Dopo la legge sulla infanzia e sulla maternità, quella contro l'alcoolismo, rappresenta certamente una legge di un elevatissimo valore, di che hanno dato prova alcuni paesi scandinavi e il Belgio con le leggi antialcoolistiche.

Mi permetta l'onorevole ministro di esprimere la mia ferma convinzione che egli dopo quella sull'alcoolismo affronterà la questione della malaria, quella della igiene mentale, della sifilide, e le altre questioni che entrano nel concetto generale della eugenetica che preoccupa gli scienziati, biologi e sociologi, di tutto il mondo civile, ed è rivolta a conseguire il miglioramento delle razze rispettive. Noi non possiamo rimanere indietro, sotto questo rispetto, agli altri paesi civili.

La questione dell'alcoolismo da noi è molto più complessa di quello che si crede. Non è soltanto una questione tecnica d'igiene sociale, ma anche economica. Gli onorevoli colleghi



Gallini e Queirolo hanno addotto osservazioni e cifre, alle quali io sottoscrivo. Ma io devo fare notare al Senato ed al Governo che la legge va esaminata dal lato economico, ed anche da quello che io chiamerei storico dell'alcoolismo del nostro Paese.

Noi abbiamo un grandissimo numero di malati mentali; il 20 o 25 % degli epilettici proviene da genitori alcoolizzati; la cifra del 25 % dei folli da alcoolismo in questi ultimi tempi è aumentata al 34 o 35 % in alcune regioni. Quando si pensi che questi malati presentano un numero notevole di note degenerative formali e morali, che sono causa di disordini famigliari; quando si pensi che almeno il 40 % dei reati deriva dall'alcoolismo individuale o per eredità alcoolistica, e ciò oltre all'arterosclerosi precoce, alle cardiopatie, alle epatopatie voi comprenderete la grande importanza di una legge contro l'alcoolismo, e la necessità di affrontare questo problema, per quanto irto delle maggiori difficoltà.

Una delle ragioni dell'alcoolismo italiano deriva anche dalla struttura della superficie terrestre del nostro Paese. Le pianure sono poche e i monti occupano la maggior parte di essa. Sui monti non si può coltivare il grano o per lo meno il prodotto della coltura granaria sui monti è scarso. È naturale che si sia intensificata la coltura della vite; fin dal principio, dagli albori della nostra civiltà, dai primi tempi della Repubblica romana, la coltura della vite è stata la più redditizia, ed è quindi molto estesa.

D'altra parte le nostre pianure, specialmente nel mezzogiorno, sono in gran parte malariche, ed è qui che si presenta il grave problema della lotta per la produzione del grano, problema affrontato con pensiero lungimirante dal Presidente del Consiglio, il quale ha impostata la battaglia del grano, e che non si risolve se non parallelamente alla soluzione del problema malarico, vale a dire col risanamento delle terre, in pianura, senza di che non è possibile la coltura intensiva delle stesse, nè la industrializzazione delle terre, che costituisce la principale sorgente di ricchezza.

Ma io dicevo che la questione è eminentemente economica; ricordiamoci che l'Italia produce non meno di 50 milioni di ettolitri di vino all'anno, ed il vino italiano ha avuto

troppo poco sbocco all'estero; ora soprattutto che si sono chiusi i mercati americani il vino italiano, tranne una piccola quantità che viene esportata in Francia ed in Germania, è consumato per la maggior parte in Italia.

Ci si può allora domandare: che cosa si fa di questo vino? Non possiamo certo consigliare una diversa coltura dei terreni coltivati a vigna, perchè quei terreni non presentano condizioni favorevoli per la coltura granaria. In un viaggio in Calabria, ho visto che la vigna si è arrampicata su per i monti, su le terre più ripide ed ivi è la sola coltura possibile; per conseguenza non è sperabile che in Italia diminuisca la coltura della vite; anzi è presumibile che essa sarà intensificata sui colli e sui monti. La produzione del vino pertanto in Italia sarà in aumento più che in diminuzione a meno che coloro che hanno dei vigneti in pianura non considerino la convenienza di sostituire gradatamente la coltura del grano o di altri cereali alla coltura della vite.

Io avevo in un discorso, molto tempo fa, consigliato di innestare le viti vinifere con viti da uva da pasto. Questo è stato ora accennato dal collega Gallini, e io credo che sia possibile da parte del Governo incoraggiare la produzione dell'uva mangereccia, che sarebbe ricercata sui mercati nordici e nostrani. Io non vedrei altra via per diminuire la produzione del vino, e quindi l'uso e l'abuso fatale del vino. L'uva da pasto italiana ha un sapore ed un aroma per cui può fare concorrenza a qualsiasi altra uva, ed anche specialmente a quella della California. In Europa, tranne la Spagna la Grecia e la Mesopotamia non c'è altra regione che possa produrre uva saporita come la nostra. D'altra parte le uve da pasto sono resistenti, anzi ordinariamente sono dure, e quindi sono adattatissime per l'esportazione; sono molto nutritive, e perciò possono facilmente guadagnare i grandi mercati europei.

Ma c'è un'altra questione; io so che una certa quantità di uva, di mosto e di vinacce serve per la distillazione dell'alcool; io non so poi quale uso si faccia di codesto alcool, ma non è improbabile che una certa quantità di alcool serva a manifatturare i liquori che indirettamente sostituiscono l'uso del vino con danno assai maggiore, perchè gli alchools distillati sono più velenosi del vino, a paragone delle quantità



di alcool etilico che il vino contiene. Il problema diventa più grave, come si vede, perchè se dell'alcool che si produce in Italia da codesta distillazione ci si serve per la preparazione dei liquori, il danno sarebbe molto maggiore.

Io mi permetto di esprimere un pensiero, onorevole ministro, ed è che bisognerebbe incoraggiare o costituire delle Società le quali si studino e trovino modo di usare il nostro alcool, giacchè ne abbiamo in quantità straordinariamente grande, per uso industriale, per trarne delle calorie, per l'illuminazione; insomma credo che la fisica e la chimica possano aprirci delle vie industriali apprestandoci meccanismi e metodi che ci consentano di utilizzare il nostro alcool, senza di che il problema dell'alcoolismo non si potrà facilmente risolvere da noi e, ricordiamolo bene, da noi il problema, alcool è vitale, perchè rappresenta il maggior prodotto dalla nostra terra per oltre 10 miliardi all'anno.

Ricorderò ancora un'altra ragione per cui è molto difficile la lotta contro l'alcoolismo da noi. In tutta Italia, credo anche nell'alta Italia, ma certamente nell'Italia di mezzo e meridionale, molti contadini e gran parte degli artigiani che hanno potuto raccogliere un gruzzolo di denaro, almeno fino ad alcuni anni fa, si sono acquistato un pezzo di terreno per coltivarlo a vigna, e raccolgono il vino per uso familiare; non è quindi vino da commercio quello, e entra nei calcoli statistici; molte famiglie ed anche modeste famigliuole, raccolgono una quantità di vino di cui, molto probabilmente, non si dà conto, e queste quantità sono in più dei 50 milioni di ettolitri di vino segnalati dalle statistiche del Ministero di Agricoltura, ora dell'Economia Nazionale.

Secondo me bisogna anche vigilare sopra questa parte del raccolto dell'uva perchè sia segnalata da tutti i proprietari che ne producono, anche per proprio conto.

Certo si è che la legge presentata dal ministro Federzoni segna un grande passo verso la soluzione di questo problema; io non mi permetto di dilungarmi su questo tema, ne ho detto abbastanza; dirò solo che la igiene di tutto il mondo civile, che fino ad alcuni anni fa mirava specialmente alla lotta e alla profilassi contro le malattie acute infettive e diffuse, come il colera, il tifo petecchiale, il vaiolo ecc., oggi si prefigge

un altro vasto campo di azione, quello della profilassi, non solo della vita dell'individuo, ma della vigoria della razza.

La lotta contro la tubercolosi, quella contro l'alcoolismo, la lotta contro la sifilide, le provvidenze per l'igiene mentale rappresentano i punti cardinali di questo indirizzo della nuova igiene; perchè noi, o signori, se è vero che dobbiamo mirare a migliorare la salute individuale e vigilare sugli effetti delle condizioni nelle quali viviamo, individuali, e collettività nell'attualità, dobbiamo preoccuparci dell'avvenire della razza. Considerare, cioè, l'alcoolista per sè, è giusto e doveroso per il danno che produce come ubriaco, ma non può essere considerato solo come un caso individuale, ma per gli effetti sulla fecondazione, e quindi sull'avvenire della sua famiglia. Per il nostro codice penale poi, è bene aggiungere questo rilievo, che l'alcoolista il quale commette un reato, non subisce una pena maggiore, come in Inghilterra, invece la ubriachezza costituisce un'attenuante per il commesso delitto, onde è che viene diminuita la pena. Io prego l'onorevole ministro di voler tener presente che nella maggior parte degli altri paesi l'alcoolista è punito come alcoolista, e se ha commesso un delitto durante la ubriachezza è punito in più perchè ubriaco. È pur troppo un fatto che molte volte alcuni individui a tendenze criminali si ubriacano per commettere il delitto già preparato nella loro coscienza, e che non hanno il coraggio di commettere quando l'animo è sereno, ma invece compiono il reato quando sono sotto l'azione dell'alcool. Gli è che l'alcool spazza tutti gli scrupoli e quel certo ritegno che sente anche il criminale a coscienza chiara. In alcuni paesi, come in Inghilterra, esistono Istituti speciali ove sono rinchiusi, non solo durante l'ubriachezza, che è questione di un giorno e di poche ore, ma per mesi coloro i quali hanno l'abitudine di ubriacarsi; e ciò sia per tutela sociale, sia allo intento di dissuefarli dal vizio dell'ubriachezza. Questo è un altro criterio, che io penso sia bene entri nella nostra legislazione.

Tutto quello che ho avuto l'onore di dire in questa Assemblea si riferisce solo agli abusi di vino, perchè sono sostenitore della tesi che quasi tutti gli uomini adulti e lavoratori possono bruciare utilmente un grammo di alcool

etilico per ogni chilogramma del proprio peso. Io comprendo, onorevole ministro, che la forma di ubriachezza nei paesi del Nord è molto diversa da quella del Nostro Paese: la ubriachezza da vino è molto meno grave dell'ubriachezza di alcool distillato. Già molti anni fa sono stati fatti studi precisi, i quali dimostrano che tutti gli alcoli distillati, che non sono alcool etilico, ma alcool ricavati dalla distillazione delle mele, dei fichi secchi, delle patate, ecc., sono molto più velenosi dell'alcool etilico che è quello del nostro vino, e danno una forma di ubriachezza molto più grave di quella prodotta dal vino, e più gravi forme degenerative. Se non che da noi è antica la consuetudine di bere vino, per cui il vino è tollerato assai più che in altri paesi. Molti individui da noi bevono due litri di vino al giorno, cioè a dire ingeriscono da 240 a 250 grammi di alcool puro, e non si ubriacano; mentre in altri paesi l'ubriachezza da alcool anche ingerito proporzionalmente in minor quantità è molto più grave.

Ad ogni modo bisogna tener conto della possibilità di punire l'ubriachezza. Io non voglio intrattenere il Senato su casi specifici, ma è certo che noi dobbiamo distinguere due ordini di crimini: quelli compiuti durante l'ubriachezza, e quelli compiuti per degenerazione cerebrale sia dello stesso individuo sia dei suoi figli — e questo più m'interessa.

A questo punto — ed ho finito — voglio esprimere il mio plauso sincero all'amico professore Marchiafava, non solamente per la magnifica relazione che ha presentato al Senato, ma anche perchè non ha voluto esibire il risultato del suo lavoro scientifico; e io credo dover rilevare al Senato che Egli è stato uno di quei ricercatori che sono riusciti a dimostrare la degenerazione istologica di alcune parti del cervello; è riuscito a dimostrare fino a che punto l'alcool degeneri il cervello, ed abbia, per ciò, influenza deleteria su la vita mentale dell'individuo, che poi si riflette sulla sua condotta e su quella della progenie.

Per conseguenza plaudo alla legge, l'approvo, e se l'onorevole ministro potrà migliorarla in base alle poche osservazioni che io e i colleghi abbiamo potuto formulare in questa occasione, tanto meglio. Del resto egli avrà modo di migliorarla anche in avvenire, perchè noi prevediamo che il Governo del Ministero, di cui fa parte

l'onorevole Federzoni sarà molto lungo. Questa è una prima esperienza, più tardi egli potrà introdurre quelle modifiche che crederà migliori a seguito della esperienza che ne avrà fatta. Egli intanto con questa legge ha reso un grande servizio all'avvenire del Paese, perchè essa è utile non tanto per noi, quanto perchè è intesa a rendere più salda moralmente e più forte la razza, la quale dovrà affrontare le lotte molto dure che si prospettano così nel campo civile, scienze, industrie, commercio, ecc. come nel campo militare, nei rapporti internazionali. (*Applausi, congratulazioni*).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Le parole e le serie osservazioni degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto è la presenza del ministro Federzoni mi hanno spinto a chiedere ora la parola per due semplici osservazioni e una preghiera a favore dei fanciulli.

Fui il primo a far plauso qui, e nella stampa, — quando si discuteva la legge per la tutela dell'infanzia e della maternità — e all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore Marchiafava, e sono lieto di essere oggi l'ultimo a far plauso a questi illustri uomini e cari amici i quali cercano con amore e così nobilmente di provvedere alla tutela della vita sana e della integrità della razza. E combattono la minaccia dell'alcolismo. Troppe viti e troppo vino in Italia! si è detto.

Ho sentito parlare della coltivazione della vite, prima dal collega Queirolo poi con maggiore ampiezza e precisione dal collega Bianchi e della crescente produzione dell'uva, e dei sciroppi e del consumo dell'uva da tavola, da pasto, così utile all'organismo umano. È un cibo sano, nutriente, gradito, è zucchero, acqua, aroma. Il mio pensiero si rivolge ora agli asili infantili ed alle scuole minori dove si dà la refezione. Da molti anni io ho l'onore di presiedere un educatorio qui in Roma — l'educatorio Baccarini — ed ho spesso assistito alla refezione dei bimbi ed ho cercato coi colleghi miei egregi, che fosse calda, specie nell'inverno. Di più: ho ancor davanti agli occhi un mirabile spettacolo, visto a Fiume. Se i colleghi egregi capiteranno nella bella e patriottica città di Fiume li prego di visitare un educatorio, o ricovero di bimbi, che l'onorevole e caro nostro col-

lega, generale Giardino, quando era governatore di Fiume, istituì in un bel terreno da lui comprato in riva al nostro Adriatico. È un luogo magnifico, pieno di alberi e di fiori, di sole, di bellezza. Ho assistito alla loro merenda ed erano frutta, mele. Era settembre. Ho visto come i fanciulli amino la frutta. Io che venivo di Romagna e che sapevo quanta bella e buona uva deperisce per mancanza di facili trasporti, e di discreti imballaggi, mi doleva nel vedere che a quei bimbi non si poteva dare uva perchè troppo cara, mentre poco lontano nel mare stesso era consumata a buon mercato o a dirittura sciupata, e costretta a diventar mosto per la Francia e la Svizzera (per taglio di altre uve) o vino modesto da consumo.

Ora, tanta ricchezza potrebbe meglio essere utilizzata, e dar buon frutto. Si fanno, siroppi di uva, ma sono poco diffusi; e non ho mai visto si diano ai fanciulli degli asili ed educatori, forse perchè cari e messi, da noi, in vasi di qualche prezzo.

La Svizzera dà molte marmellate e conserve di frutta, che si vendono in grossi e semplici recipienti di latta, di poca spesa, poichè là si usa badare al contenuto e non al contenente.

Per me, troppa cioccolata si dà ai bimbi, come refezione negli asili, o come merenda.

So che c'è buon cioccolato italiano, ma so che si dà poca frutta, e pochissima uva così abbondante, e così.... cara, specie nelle città. Roma insegna.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole ministro, che ha sotto di sé gli asili infantili e certe piccole scuole annesse che non sono ancora di insegnamento, ed ha istituti di beneficenza per piccoli, (ma di educazione e di ricovero) di trovar modo, nelle istruzioni che sarà per dare su questa legge, e nelle riforme nuove che farà, di introdurre il consumo dell'uva e della conserva di uva o sciroppo di uva, e magari dell'uva secca o appassita nostra.

Noi abbiamo sentito dall'illustre collega Leonardo Bianchi le ottime qualità delle nostre uve, e sappiamo (per quanto ci dicono gli ampelografi e gli enologi) come queste uve possano essere conservate ed essiccate ed appassite. E anche conservate fresche.

Io vorrei che ai bambini si distribuissero le uve nostre e possibilmente anche quelle fresche. Così si renderebbe anche buon servizio all'economia nazionale, perchè si diminuirebbe il

bisogno di importare delle frutta secche dall'America, (il Canada insegna ora con mirabili progressi, e la California) e ciò con vantaggio della nostra bilancia commerciale.

Inoltre io vorrei che l'onorevole ministro agevolasse in qualche grande città, come per esempio a Roma, l'acquisto e l'uso di piccoli frigoriferi per la conservazione delle uve. Vi sono delle macchine frigorifere di poca spesa e di facile maneggio, che potrebbero essere molto utilmente impiegate per conservare le uve anche da distribuire ai ragazzi. Non so però il costo dell'energia elettrica per azionarle. Lo cercherò.

Ne ho visto alla fiera di Milano, e meritano lode. Tutti leggiamo - nei manuali popolari di igiene - la grande utilità dell'uso dell'uva; ed ho appreso dai libri più gravi di scienza medica i molti e grandi vantaggi della così detta *cura dell'uva*. Ho veduto a Merano e a Gries, e nei paesi vicini del Trentino nostro e dell'alto Adige, - assicurato all'Italia dalle vittorie del nostro glorioso esercito, - la mirabile organizzazione che lassù esiste per coltivare, curare, conservare e consumare le uve.

E so, per diretta e lunga esperienza di presidente di educatorio, come l'uva sia desiderata dai piccoli e spesso guardata con invidia perchè tanto cara!

Orbene io vorrei, ripeto, che l'onorevole ministro dell'interno, che ha sotto di sé anche gli asili infantili, che ha bei figli suoi, e che ama i fanciulli, portasse la sua attenzione anche su questo problema. Io credo che il distribuire ai bambini le uve fresche e appassite sarebbe per essi una grande consolazione. D'altra parte, mentre si agevolerebbe il consumo di un genere che il nostro paese - *oenotria tellus* - produce in grande copia, si farebbe per i bimbi del popolo operoso, cosa assai rispondente al loro bene, al loro desiderio e alla loro salute. (*Vive approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, è veramente confortante rilevare anche intorno al provvedimento in esame il consenso autorevole e consapevole di questa alta Assemblea. Ciò significa che l'opera intrapresa dal Governo per la difesa fisica e morale del popolo italiano è suffragata dall'ambita

approvazione degli uomini meglio capaci di apprezzare esattamente mali e rimedi. Noi crediamo che a codesti mali non sia lecito rassegnarsi, perchè pensiamo che essi non abbiano nessun carattere di inevitabilità e che una volontà perseverante e illuminata da parte dello Stato possa e debba, se non vincerli, almeno limitarne il nocimento.

Il decreto-legge di cui vi si domanda la conversione, ha un contenuto intrinseco assai modesto, ma come già altri provvedimenti simili che sono stati sottoposti al vostro esame, si ispira soprattutto a criteri di efficace praticità. Quattro sono i punti essenziali del provvedimento. Si eleva anzi tutto il rapporto limite per la concessione delle nuove licenze di rivendita di bevande alcoliche, rapporto che da una licenza per 500 abitanti sale a una licenza per mille abitanti. Si conferma poi il principio della personalità e della intrasmissibilità della licenza. Inoltre si vieta la concessione di quelle licenze provvisorie che, per il fatto stesso della indeterminatezza della durata e del numero, costituiscono la maniera più comoda e più abusata di eludere il principio sancito dalla legge. Infine si stabilisce una limitazione razionale dell'orario di rivendita delle stesse bevande alcoliche. Questi concetti non abbisognano di illustrazioni. D'altronde tutta la legge ha trovato nell'onorevole senatore Marchiafava il commentatore veramente adatto a lumeggiarne il significato; io devo ancora una volta a lui un particolare ringraziamento a nome del Governo, e ritengo che ancora una volta con la sua relazione, che ha un valore singolare anche di propaganda persuasiva, l'onorevole Marchiafava abbia reso un servizio eminente alla salute del Paese. (*vive approvazioni*).

Soltanto su un punto della sua relazione vorrei dare un chiarimento al Senato. L'onorevole relatore a pagina 5 della sua relazione, a proposito del terzo comma del 2° articolo, ha scritto: « A raggiungere più rapidamente lo scopo della legge sarebbe preferibile che quando il proprietario di un pubblico esercizio di bevande alcoliche muoia, o non voglia o non possa più continuare la gestione della sua azienda, si considerasse come completamente estinta anche la licenza ». Ora è bene avvertire che il diritto positivo italiano segue proprio questo principio. Per la morte o per la rinuncia all'esercizio del

titolare di una licenza, questa decade. Senonchè il legislatore si è dovuto anche preoccupare di non turbare interessi patrimoniali il cui sacrificio non apparisse indispensabile per il conseguimento degli scopi cui si mira. E perciò ha ammesso e chiarito, con questo articolo 1° del provvedimento in esame, che l'erede o il cessionario di una azienda di pubblico esercizio possa conseguire una nuova licenza a proprio nome per continuare a condurre la licenza ereditata o acquistata. Ma la concessione della nuova licenza è sempre rimessa alla facoltà discrezionale dell'autorità competente, e l'erede o l'acquirente non possono vantare un diritto. In altri termini, il trapasso dell'azienda non è che il presupposto necessario perchè l'autorità possa, con la facoltà discrezionale che le è riconosciuta, provvedere eventualmente alla concessione della licenza. Ma questa facoltà deve essere esercitata all'autorità non tanto in base al requisito subiettivo dell'interessato, quanto tenendo conto degli obiettivi scopi sociali della legge.

È stato osservato che, oltre gli esercizi pubblici per la vendita delle bevande alcoliche, in certe zone d'Italia fioriscono anche i così detti « circoli » o pseudo « circoli vinicoli », taluni dei quali non di rado si ammantano anche di pompose qualifiche politiche. Io posso assicurare il Senato che la nuova legge di pubblica sicurezza provvederà anche ad evitare questa elusione della legge. Ad ogni modo il solo fatto di un'applicazione più scrupolosa delle disposizioni fino ad ora vigenti, ha già ottenuto risultati abbastanza notevoli. Le osterie e bettole che nelle vecchie provincie, appartenenti al Regno prima della guerra, erano 109,380 nel 1922, sono scese nel decorso anno a 106,414 in tutta l'Italia. Le fiaschetterie e bottiglierie che nel 1922 erano 16,349 nel vecchio territorio sono ora diminuite a 12,551, comprese le nuove provincie. Il che prova che già si è andato adottando e applicando con molta severità il criterio restrittivo che è stato invocato unanimemente dagli studiosi del problema.

Agli oratori che hanno conferita tanta autorità e importanza a questa discussione, debbo, oltre che una parola di riconoscenza, anche alcuni rapidi schiarimenti.

All'onorevole senatore Gallini dirò che accetto molto volentieri il suo ordine del giorno

come raccomandazione. Non lo posso accettare senza riserva, perchè esso non contempla soltanto la materia di mia competenza, ma anche, e piuttosto, quella del collega dell'economia nazionale, che è assente. Ma riconosco che la questione trattata dall'on. Gallini è molto grave e merita di essere seriamente considerata. Problemi come questo dell'alcoolismo hanno connessione intima con altri che attengono alla politica sociale e alla politica economica in genere. E ne abbiamo avuta la prova anche nel discorso così nutrito di scienza e di esperienza del senatore Leonardo Bianchi. Anche a lui debbo ripetere la dichiarazione che ho fatto or ora al senatore Gallini. I problemi da lui accennati dovranno essere attentamente esaminati d'accordo tra la mia Amministrazione e quella della economia nazionale.

E lo stesso pure debbo dire all'onorevole senatore Rava, che ha data una indicazione certamente interessante al Governo, e il Governo ne terrà il massimo conto possibile.

All'onorevole senatore Queirolo debbo dichiarare che la proposta da lui fatta sarà pure studiata, per vedere se nell'imminente riforma della legge di pubblica sicurezza si possa tenerne conto per darle concreta applicazione.

Onorevoli senatori, certamente questo provvedimento non risolve tutto il problema, nè pretende risolverlo. Può parere, anzi, un po' blando in confronto della gravità del male che pur vuole affrontare e, nei limiti del possibile, sanare. Ma io credo che in un argomento così complesso come questo, a cui è collegata una infinità di interessi fatalmente resistenti alla nostra azione, il promuovere una legge intransigente può far correre il rischio di trovarci poi ad avere realizzato una legge inapplicabile. È ciò che è avvenuto, più o meno, della legge del 1913, che, in effetto, è rimasta presso a poco lettera morta, finchè il Governo, del quale io ho l'onore di far parte, non ha cominciato a farla rigorosamente osservare e non ha deciso di perfezionarla con questo provvedimento che vi sta innanzi.

Un grande passo si è fatto, e lo si è potuto fare, perchè oggi noi viviamo in un ambiente spiritualmente rinnovato, in cui è possibile imporre l'interesse della collettività nazionale a quei resistenti interessi individualistici ai quali or ora accennavo. Certo noi dobbiamo difendere

con ogni mezzo, strenuamente, la sanità della nostra gente, anche in questo campo, contro tutti i pericoli che la minacciano. Ed io, come tutti coloro che hanno fatto la guerra, ricordo quanto l'esperienza tragica di ogni giorno dimostrasse l'infinita superiorità etica del Codice penale per l'Esercito, che, contrariamente al Codice normale, assegnava un carattere di aggravante all'ubriachezza. Quello è senza dubbio il concetto vero e moralmente sano ed efficace.

Il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione sarebbe stato in altri tempi impopolare, e senza possibilità di esecuzione; ma noi siamo certi che, come ha avuto oggi il consenso chiaro e solenne di questa Assemblea, così sarà accettato ed osservato con disciplina cosciente da tutto il popolo italiano! (*applausi*)

MARCHIAFAVA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro degli interni e i senatori Gallini, Queirolo, Bianchi, Rava che hanno preso parte alla discussione e hanno dato un giudizio benevolo della mia relazione. È una breve relazione che io ho scritto sotto il ricordo di tante miserie materiali e morali, tutte evitabili, come or ora diceva giustamente l'onorevole ministro Fedczoni, e provocate dallo abuso alcoolico, e che ho veduto nella mia lunga pratica.

Io ricordo — ed è un caso che pochi colleghi forse avranno veduto — io ricordo un uomo ancor giovane, il quale era in fin di vita per quella malattia alcoolica del fegato che si chiama cirrosi. Quest'uomo, con il ventre gonfio per l'idropisia, con il volto scarno e terreo, mi diceva piangendo: « vorrei che tutti coloro che abusano del vino fossero intorno al mio letto per vedere lo sfacelo e lo strazio del mio corpo, onde io, con la mia stupida intemperanza sono stato l'artefice ». Ebbene, per questa mia esperienza dolorosa, io accolgo con profonda compiacenza e simpatia tutti i provvedimenti, anche modesti, diretti a por freno alla licenza dell'abuso alcoolico, come quello che è lo scopo di questa legge. Per la diminuzione degli esercizi di bevande alcooliche, delle osterie, delle bettole, dei bars, saranno diminuite le tentazioni le cause occasionali degli eccessi alcoolici

specialmente nei sabati a sera e nelle domeniche, con vera gioia delle famiglie. Diminuirà il cattivo esempio delle bettole con i clienti fedeli anche nelle ore del lavoro e sarà diminuito il numero di quei luoghi, dove si accendono spesso liti violente e clamorose che turbano la quiete dei cittadini e, quel che è peggio, risse sanguinose quasi sempre per motivi futili. Contro le risse sanguinose cagionate dall'intemperanza nel bere, hanno lanciato vituperi tanti scrittori illustri per sapienza e per moralità come Seneca. Anche Orazio, il quale non è stato avaro di lodi ai vini generosi, biasimava acerbamente l'intemperanza del bere. In un banchetto, ai commensali, che lo forzavano a bere ed erano già così alterati dal vino da far prevedere che sarebbero venuti presto alle mani, diceva: « *tollite barbarum morem verecundumque Bacchum sanguineis prohibete rixis* ».

Ma con tutte le rampogne e le sanzioni penali l'abuso alcolico e le risse sanguinose hanno continuato e continuano ancora ai nostri giorni. Non sono lettore di molti giornali, ma dai pochi, che leggo, vedo con quale frequenza accadano delitti di sangue per l'abuso alcolico più spesso nelle bettole.

Poco prima che scrivessi la mia relazione un delitto barbaro, commesso da un ubriaco, commosse la cittadinanza di Roma. Dopo la presentazione della mia relazione, in questo mese di maggio, sono avvenuti parecchi delitti di sangue commessi dagli alcoolizzati: ricordo quello accaduto in una bottiglieria nel centro di Roma, dove si ebbe un ferito ed un morto, un povero padre di famiglia; a Napoli in un osteria a via Sedil Capuano avvenne un'altra rissa tra ubriachi con due moribondi, uno di questi milite della milizia nazionale accorso per sedare la rissa. E poi anche a Roma nel quartiere Tiburtino sabato passato avvenne pure una rissa in una osteria con due feriti, uno dei quali gravemente al torace sinistro e, al quartiere Testaccio, domenica scorsa, fu trovato un altro ferito alla testa sulla porta di un osteria colpito da un suo compagno. Si aggiungano due tragedie familiari provocato dall'alcolismo, una ricordata dal collega Queirolo, l'altra accaduta nella settimana scorsa a Nettuno: un uomo uccise due cognati per motivi futili d'interesse, e tutti

e tre erano alterati dal vino copiosamente bevuto.

Questi fatti non sono accaduti molto tempo fa, ma proprio in questi giorni e confermano la frequenza dei delitti di sangue dovuti all'abuso alcolico e che questi delitti di sangue avvengano frequentemente nelle osterie o dopo che gli avvinazzati ne sono usciti, senza le quali osterie quei ferimenti e quegli omicidi non sarebbero avvenuti. Dunque provvida è questa legge che diminuisce il numero dei luoghi, dove dalla giocondità si passa spesso all'ebbrezza, che trascina alla rissa e al delitto. Questa legge rappresenta adunque una vera profilassi della delinquenza alcolica con la diminuzione delle osterie, delle bettole, dei bars ecc.

Negli Stati Uniti di America anche di questi giorni continua la interessante discussione, fra i favorevoli e i contrari alla legge del proibizionismo, i *dry*s e i *wets* i *sicci* e gli *uvidi* dei latini. Or bene la ragione precipua per la quale i secchi sono contrari a qualsiasi riforma della legge proibizionistica, al *Volstead Act*, è quella di non volere il ritorno degli esercizi di bevande alcoliche, dei così detti « saloon » per i quali hanno tale avversione che la lega antialcoolica Americana si chiama appunto « anti-saloon League ».

Se non che, come hanno detto i colleghi, che mi hanno preceduto nei loro magnifici discorsi, si deve aver fede, si deve sperare fortemente che pur senza leggi eccessive come quelle del proibizionismo Americano, nel nostro paese valgano a far diminuire l'abuso alcolico l'istruzione che diffonda le conoscenze sulle proprietà vere delle bevande alcoliche e i pericoli ed i danni derivanti dall'abuso di queste bevande; il buon esempio dato dalle classi elevate; l'istituzione ovunque dei dopo-lavoro, specialmente ora che le ore del lavoro sono diminuite e da ultimo la costruzione di case popolari igieniche, che non facciano desiderare i lunghi soggiorni nelle osterie.

Io credo di non ingannarmi affermando che di grande efficacia sarà a raggiungere lo scopo, la educazione antialcoolica pratica negli istituti per fanciulli nei collegi, nelle scuole dove secondo la legge della Maternità e della Infanzia non si permette più l'uso del vino ai fanciulli. Invece del vino si darà loro come ha detto be-



nissimo l'onorevole senatore Rava la frutta specialmente l'uva e le marmellate di uva, che sono più utili alla salute e più piacevoli ai fanciulli, i quali cresceranno con la convinzione, data dalla esperienza, che le bevande alcoliche non sono necessarie a sostentare la vita.

Così si dilegueranno tanti pregiudizi, tanti errori sui pretesi benefizi delle bevande alcoliche cominciando da quello che diano forza, calore, difesa dalle malattie e terminando a quello che il vino è il latte dei vecchi e che noi vecchi respingiamo con indignazione.

Ora con la scomparsa dei pregiudizi e delle male usanze e con la cessazione dell'abuso alcolico finiranno molte miserie, molti dolori, molte malattie evitabili, molti delitti e sarà una vera benedizione per le famiglie e per la società.

Ai colleghi, che hanno parlato prima di me ha già risposto l'onorevole ministro dell'interno: del resto sono perfettamente d'accordo con ciò che essi hanno detto. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Gallini ha presentato un ordine del giorno di cui dò lettura:

Il Senato,

Ritenuta la necessità di intensificare la lotta contro l'alcoolismo, che in molte regioni e specialmente nella regione Emiliana e nelle finitime regioni padane inferisce soprattutto per moltiplicarsi di produzione e commercio di liquori venefici, che sfuggono al controllo delle autorità sanitarie;

E ritenuta la opportunità, anche per riguardo alla enologia locale, fonte cospicua di ricchezza, di adottare la massima sancita dal XIV Congresso Internazionale contro l'alcoolismo, di permettere cioè la produzione e la vendita del solo alcool etilico, estratto dall'uva e dai suoi derivati;

Confida

Che il Governo nella applicazione delle leggi contro l'alcoolismo, sia con precise norme di regolamento, sia colla redazione di un testo unico con mandato legislativo, voglia usare la maggiore vigilanza, acciocchè specialmente nella regione Emiliana e nelle finitime regioni padane, sia impedita la produzione clandestina

ed il commercio di liquori nocivi alla salute, e sia invece disciplinata e favorita la produzione dell'alcool etilico, onde recare all'enologia nazionale il minor nocimento possibile.

L'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione.

Chiedo all'onorevole Gallini se insiste nel suo ordine del giorno.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che meglio di me conosce le condizioni della nostra regione, e dopo le modeste osservazioni che ho fatto, con affetto e direi quasi, con pietà verso quelle classi di operai che nella nostra Regione sono così dolorosamente travolte dall'abuso dei liquori superalcolici, sono soddisfatto che il Governo accolga come raccomandazione il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Nuvoloni ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge:

Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 1 « Semprechè nel comune il numero degli esercizi pubblici sia ridotto o si trovi nella proporzione di cui al precedente alinea ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Dichiaro al senatore Nuvoloni che accetto la sua proposta di emendamento come raccomandazione, nel senso che nelle istruzioni per l'applicazione della legge si terrà conto della restrizione da lui proposta, senza che ci sia bisogno di introdurla nel testo del provvedimento. D'altronde dopo le dichiarazioni da me fatte, è chiaro che ciò risponde agli intendimenti del Governo.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole ministro non ho motivo di insistere nel mio emendamento ed aderisco a convertirlo in raccomandazione. La ragione del mio emendamento è chiarissima: quando si lasciasse la possibilità di cedere sempre le licenze anche nei comuni in cui esse sono in sopra numero, l'inconveniente che si vuole eliminare continuerebbe. È vero che l'autorità

di pubblica sicurezza potrebbe riparare e provvedere per ovviare il pericolo che le licenze restino sempre nel medesimo numero eccessivo, colla facoltà che ha di negare i trapassi; ma io vorrei evitare ciò in modo tassativo e positivo; solamente adottando il sistema che indico nel mio emendamento aggiuntivo all'articolo 1 arriveremo a limitare davvero il numero degli esercizi pubblici ed a ridurli a quella proporzione che il Governo ha fissato. Non insisto nella mia proposta dopo che il ministro on. Federzoni ha fatto l'assicurazione di tenerne conto nelle istruzioni che darà alle autorità dipendenti.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data esecuzione: 1) all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali, sedente in Vienna, concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia; 2) alla Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali) conclusa parimenti in Roma il 29 marzo 1923 » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data esecuzione: 1) all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali, sedente in Vienna, concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Meridionali, con l'intervento del

Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia; 2) alla Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali) conclusa in Roma il 29 marzo 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data esecuzione:

1° all'Accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali, sedente in Vienna, concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Meridionali, con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia;

2° alla Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali) conclusa parimenti in Roma il 20 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri e ministro dell'interno e del ministro delle finanze, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data:

1° all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compa-



gnia delle ferrovie meridionali, sedente a Vienna, conchiuso a Roma il 29 marzo 1923 fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie meridionali con l'intervento del Comitato rappresentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia;

2° alla convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie meridionali) conclusa egualmente a Roma il 29 marzo 1923.

#### Art. 2.

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, è autorizzato ad assumere l'esercizio della rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie meridionali) compresa nei confini del Regno, alle condizioni previste dall'accordo indicato all'art. 1, come pure a concludere ogni convenzione speciale dallo stesso prevista, la quale non rechi nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ed è pure autorizzato a dichiarare che viene fatto uso del diritto di pagare un canone fisso agli effetti dell'art. 9 di detto accordo.

#### Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze le variazioni occorrenti in dipen-

denza dagli accordi di cui al presente decreto, stipulati a Roma il 29 marzo 1923.

#### Art. 4.

Ai ministri dei lavori pubblici, delle finanze e degli affari esteri, è data facoltà di introdurre, prima dello scambio delle ratifiche, nell'accordo e nella convenzione descritti all'art. 1 le modificazioni che risultassero necessarie ed idonee per garantire il raggiungimento dello scopo a cui tendono l'accordo e la convenzione in parola, senza alterarne il contenuto sostanziale, e senza recare nuovi oneri al bilancio.

#### Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Gli accordi stessi entreranno in vigore dopo lo scambio delle ratifiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE STEFANI

OVIGLIO

CARNAZZA.

(Traduzione dal francese).

## CONVENZIONE

PER IL REGOLAMENTO DEL TRANSITO  
E DELLE COMUNICAZIONI SULLA RE-  
TE DELLA COMPAGNIA DELLE FERRO-  
VIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO (GIÀ  
COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERI-  
DIONALI).

Roma, 29 marzo 1923

Il Governo della Repubblica d'Austria, il Go-  
verno del Regno d'Ungheria, il Governo del Re-  
gno d'Italia, il Governo del Regno dei Serbi,  
Croati e Sloveni:

considerato che la convenzione generale  
prevista dagli articoli 311 del Trattato di San  
Germano e 294 del Trattato del Trianon non è  
stata ancora conclusa;

che in forza di dette disposizioni, le con-  
dizioni dell'esercizio della facoltà di transito e  
le modalità con cui dovranno essere utilizzate  
le strade ferrate saranno determinate da con-  
venzioni particolari fra gli Stati interessati;

e che per assicurare la regolarità dell'eser-  
cizio delle strade ferrate della Compagnia delle  
ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia  
delle Ferrovie Meridionali), la cui riorganizza-  
zione amministrativa e tecnica è stata re-  
golata dall'accordo firmato a Roma il 29 marzo  
1923, le convenzioni suddette sono indispensa-  
bili;

hanno stabilito di cercare di comune ac-  
cordo i mezzi la cui applicazione sia la più ra-  
pida e la più immediata per arrivare a questo  
scopo, ed a questi effetti Essi hanno designato  
come loro plenipotenziari:

Il Governo della Repubblica d'Austria: il si-  
gnor Dr. Ottone Müller Martini, Capo sezione  
al Ministero Federale delle Comunicazioni; ed  
il signor Dr. Carlo Pollák, Capo sezione al Mi-  
nistero Federale delle finanze;

Il Governo del Regno d'Ungheria: Sua Eccel-

lenza Giovanni Teleszky, già Ministro delle fi-  
nanze;

Il Governo del Regno d'Italia: Sua Eccel-  
lenza il Marchese Guglielmo Imperiali di Fran-  
cavilla, senatore del Regno, Ambasciatore ono-  
rario;

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Slo-  
veni: il signor Ing. Ranislav M. Avramovitch,  
sottosegretario di Stato al Ministero delle Co-  
municazioni;

i quali, avendo scambiato i loro pieni poteri, ri-  
conosciuti in buona e debita forma, hanno con-  
cordato le disposizioni seguenti:

### I. - TRASPORTI IN TRANSITO

#### Art. 1.

(1) Saranno considerati come in transito at-  
traverso i territori posti sotto la sovranità o  
l'autorità di uno qualsiasi degli Stati Contraenti  
i trasporti delle persone, dei bagagli, delle merci,  
dei vagoni, delle vetture o d'altri mezzi di tra-  
sporto effettuati a mezzo delle ferrovie della  
Südbahn, ed il cui percorso sui territori pre-  
detti non sia che la frazione di un percorso to-  
tale che comincia e termina fuori delle fron-  
tiere dello Stato attraverso il cui territorio si  
compie il transito.

(2) I trasporti di tale natura saranno desi-  
gnati con il nome di « trasporti in transito ».

#### Art. 2.

Sotto riserva delle altre stipulazioni del pre-  
sente accordo, i provvedimenti regolamentari  
e di esecuzione presi dagli Stati Contraenti, per  
ciò che concerne i trasporti effettuati attra-  
verso i territori posti sotto la loro sovranità o  
la loro autorità, faciliteranno il libero transito  
a mezzo di ferrovie. Non sarà fatta alcuna di-  
stinzione, sia in considerazione della nazionalità  
delle persone, sia in considerazione dei luoghi  
di origine, di provenienza, di entrata, di uscita  
o di destinazione, sia per ogni altra considera-  
zione relativa alla proprietà delle merci, delle  
vetture, dei vagoni o degli altri mezzi di tra-  
sporto.

## Art. 3.

I trasporti in transito non saranno sottoposti ad alcun diritto o tassa speciale pel fatto del loro transito (comprese l'entrata e l'uscita). Tuttavia, potranno essere percepiti su questi trasporti in transito diritti o tasse esclusivamente devoluti a coprire le spese di sorveglianza e di amministrazione rese necessarie dal transito stesso. L'ammontare di ogni diritto o tassa di tale natura dovrà corrispondere, per quanto possibile, alla spesa che essi debbono coprire, ed i diritti o le tasse predette saranno applicate nelle condizioni di uguaglianza determinate all'articolo precedente, coll'eccezione che su certe linee questi diritti o tasse potranno essere ridotti ed anche soppressi in ragione della differenza nel costo della sorveglianza.

## Art. 4.

Le tariffe dovranno essere stabilite in modo da facilitare, per quanto possibile, il traffico diretto ed in transito. Nessuna remunerazione, facilitazione o restrizione dovrà dipendere direttamente o indirettamente dalla nazionalità o dalla qualità del trasporto in transito o del proprietario del detto trasporto o di quel qualsiasi mezzo che fosse stato o dovesse essere impiegato per il trasporto sopra una parte qualsiasi del percorso totale.

## Art. 5.

(1) Nessuno degli Stati Contraenti sarà tenuto, in virtù del presente accordo, a garantire il transito dei viaggiatori, il cui ingresso nei suoi territori fosse vietato, o delle merci d'una categoria di cui fosse proibita l'importazione, sia per ragioni di sanità o di sicurezza pubblica, sia come precauzione contro le malattie degli animali e delle piante.

(2) Ciascuno degli Stati Contraenti avrà il diritto di prendere le precauzioni necessarie per accertare che le persone, i bagagli, le merci e specialmente le merci sottoposte ad un mono-

polio, le vetture, i vagoni od altri mezzi di trasporto siano effettivamente in transito, e per accertare inoltre che i viaggiatori in transito siano in grado di terminare il loro viaggio, nonchè per evitare che la sicurezza delle linee e dei mezzi di comunicazione sia comunque pregiudicata. *Tuttavia l'esercizio di questo diritto non deve creare ostacoli ai trasporti, nè sottoporli a dei ritardi supplementari.*

(3) Nessuna disposizione del presente accordo potrà pregiudicare i provvedimenti che uno degli Stati Contraenti è o potrà essere indotto a prendere in dipendenza da convenzioni internazionali generali, nelle quali esso è parte, o che potrebbero essere concluse ulteriormente, ed in particolare di quelle concluse sotto gli auspici della Società delle Nazioni in materia di transiti, di esportazione o di importazione di speciali categorie di merci, quali l'oppio ed altre droghe nocive, le armi, od i prodotti della pesca, oppure di convenzioni generali, sia che abbiano per iscopo di impedire qualsiasi infrazione ai diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, sia che si riferiscano a falsificazioni dei marchi di fabbrica o delle indicazioni d'origine o ad ogni altro sistema di commercio sleale.

## Art. 6.

Alle disposizioni degli articoli precedenti potrà essere derogato, in via eccezionale, e per un termine, quanto più limitato è possibile, per mezzo di norme particolari o generali, che ciascuno degli Stati contraenti fosse costretto ad emanare nel caso di avvenimenti gravi, che interessino la sicurezza dello Stato e gli interessi vitali del Paese, rimanendo inteso che detto Stato dovrà permettere l'esercizio del diritto di transito nella più larga misura possibile.

## Art. 7.

Il presente accordo non stabilisce i diritti ed i doveri dei belligeranti e dei neutri in tempo di guerra. Ciò nondimeno, esso accordo avrà vigore in tempo di guerra nella misura compatibile con tali diritti e doveri.

## II. — DOGANE.

## A) MERCI.

## Art. 8.

(1) I treni merci potranno attraversare le frontiere doganali in qualsiasi tempo, comprese le domeniche ed i giorni festivi, sia di giorno che di notte, in quanto le merci non sieno colpite da divieti d'importazione, di esportazione o di transito.

(2) Le operazioni doganali relative dovranno essere eseguite nello stesso tempo.

(3) Ciascun treno merci in arrivo dall'estero dovrà essere dichiarato, secondo i regolamenti doganali, agli uffici doganali di frontiera, ai quali dovranno essere presentati contemporaneamente i documenti previsti dai detti regolamenti.

## Art. 9.

(1) Le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a far conoscere agli uffici doganali stabiliti nelle stazioni ed alle agenzie doganali (uffici doganali delle ferrovie) gli orari di tutti i treni che passano la frontiera e dei treni di coincidenza, come pure le modificazioni a tali orari, almeno 8 giorni prima della loro entrata in vigore.

(2) Gli uffici doganali delle ferrovie saranno altresì informati al più presto possibile dei ritardi di una certa importanza, della soppressione di treni e del passaggio di treni speciali e di locomotive isolate.

## Art. 10.

(1) Saranno esenti dallo scarico e dalla visita alla frontiera e pure dal piombamento dei colli le merci il cui passaggio sarà stato regolarmente dichiarato e che saranno caricate su un vagone regolamentarmente piombato ed avviate senza trasbordo verso una stazione interna ove si trovi un ufficio doganale competente.

(2) Le merci così caricate in vagoni piombati regolamentarmente che attraversino il territorio d'una delle Parti Contraenti, saranno, se esse sieno regolamentarmente dichiarate per transito, esenti, tanto all'interno quanto alle

frontiere, dallo scarico e dalla visita doganale e pure dal piombamento dei colli.

(3) L'applicazione delle disposizioni degli alinea 1 e 2 è subordinata alla condizione che le Amministrazioni ferroviarie interessate sieno responsabili dell'arrivo dei vagoni agli uffici doganali competenti dell'interno o della frontiera nel termine stabilito e con i piombi intatti.

(4) Saranno del pari di regola esenti dallo scarico e dalla pesatura le merci esenti da diritti doganali, che arrivino agli uffici doganali di frontiera per essere sottoposte alle operazioni doganali, se tuttavia tali operazioni possano compiersi senza lo scarico. Per determinare il peso delle merci, le autorità doganali accetteranno di regola come tara del vagone il peso che vi si trova indicato.

(5) Le suddette esenzioni dal diritto di visita doganale e dal piombamento dei colli saranno eccezionalmente adottate anche in caso di trasbordo delle merci (da vagone a vagone) sotto la vigilanza della dogana, senza che occorra procedere alle operazioni doganali regolamentari, quando il trasbordo delle merci sia inevitabile per una qualsiasi ragione da parte della ferrovia.

(6) Le facilitazioni previste in questo articolo non saranno applicabili in caso di presunzione di frode o di validi motivi che tocchino interessi vitali del Paese attraversato.

## Art. 11.

(1) Le Amministrazioni doganali di tutte le Parti Contraenti riconosceranno come sufficiente l'apposizione di piombi doganali da parte dell'Amministrazione di una delle Parti Contraenti ogni qualvolta le dette Amministrazioni avranno accertato che tale piombamento corrisponde alle condizioni volute nei loro territori doganali per il piombamento dei vagoni vincolati a dogana, sotto le riserve indicate all'alinea 6 dell'articolo precedente.

(2) Le disposizioni per le chiusure doganali, stabilite nella Conferenza di Berna in data 16 maggio 1886, con tutte le modificazioni ed appendici successive, serviranno di regola allo scopo.

## Art. 12.

(1) Nel caso in cui le merci non completino il carico di un vagone, esse potranno godere delle facilitazioni suindicate; all'uopo esse do-

vranno essere spedite entro compartimenti che possano essere rigorosamente chiusi, nei vagoni a tetto fisso rispondenti a tutte le condizioni previste per la chiusura doganale, o entro casse mobili o ceste approvate dalla dogana e trasportate così sotto chiusura doganale.

(2) Al fine di meglio garantire la sicurezza dei vagoni trasportati con i treni, è ammesso che le parti interessate appongano ai vagoni una chiusura speciale che non danneggi in alcun modo il materiale.

(3) Se, per una causa qualsiasi, i vagoni debbano essere aperti alla frontiera per essere riscontrati, l'impiegato delle ferrovie in contatto deve incaricarsi di far togliere i contrassegni dei suggelli.

(4) Nei casi in cui un'operazione doganale sia stata fatta dalle Autorità di uno degli Stati Contraenti sul territorio di un altro Stato interessato, le amministrazioni doganali di questo Stato si riservano il diritto di decidere in qual modo i treni ed i vagoni diretti debbano essere scortati a partire dalla frontiera o fino alla frontiera.

(5) Gli agenti di scorta avranno il diritto di occupare gratuitamente, nei treni che devono invigilare, dei posti dai quali essi possano esercitare le loro funzioni, ed essi avranno pure il diritto di occupare, nei treni viaggiatori, per il viaggio di ritorno, dei posti che corrispondano all'importanza del loro grado, sotto riserva delle disposizioni dell'alinea 3 dell'art. 51.

#### Art. 13.

Le Alte Parti Contraenti si dichiarano particolarmente d'accordo sulla possibilità di effettuare sulle loro linee dei trasporti di merci tra due Stati interessati, anche traversando il territorio d'un terzo Stato, mediante treni o vagoni diretti.

#### Art. 14.

(1) Al fine di rendere più breve la fermata alla frontiera, la presentazione del permesso di importazione non sarà richiesta in ogni caso alla stazione d'entrata; esso potrà essere presentato, anche in seguito, all'ufficio doganale attinente alla stazione di destinazione.

(2) Nel caso di mancanza o di insufficienza di tali documenti, il trasporto può essere rifiu-

tato, con l'indicazione del motivo su tutti gli esemplari della lettera di vettura e sul foglio di viaggio, aggiungendovi la data e la firma dell'agente che ha rifiutato il trasporto.

(3) Nel caso di rifiuto legittimo, le spese di ritorno fino alla stazione di frontiera dello Stato, nel quale si trova la stazione di partenza, saranno poste a carico della merce.

(4) Nel caso di accertamento di mancanza o di insufficienza dei detti documenti alla stazione di passaggio della frontiera in contatto con la linea di destinazione, la stazione stessa può chiederli telegraficamente al punto di transito per il quale le merci sono entrate.

(5) Nel caso di reclamo contro le Amministrazioni ferroviarie, spetterà ai Governi interessati di mettersi di accordo circa le questioni legali relative all'Amministrazione delle ferrovie del loro territorio.

### B) VIAGGIATORI E BAGAGLI.

#### Art. 15.

I treni viaggiatori godranno, per attraversare la frontiera, in quanto riguarda i giorni e le ore del loro passaggio, le medesime facilitazioni previste all'art. 8 per i treni merci.

#### Art. 16.

Le vetture dei viaggiatori, al momento del loro passaggio dalla frontiera, non potranno contenere che bagagli a mano.

#### Art. 17.

I bagagli registrati e quelli a mano dei viaggiatori saranno di regola sottoposti alla visita doganale all'ufficio di dogana della frontiera. Tuttavia delle facilitazioni saranno accordate, secondo i bisogni del movimento dei viaggiatori. Si cercherà, in particolare, di prendere le misure necessarie acchè la visita dei bagagli registrati abbia luogo all'ufficio doganale di destinazione, senza escludere che la visita per l'uscita dallo Stato sia eseguita agli uffici doganali dei luoghi di partenza. L'Amministrazione delle dogane dovrà egualmente provvedere, in quanto possibile, che la visita dei bagagli dei viaggiatori sia effettuata nel treno quando si tratti di vetture dirette.

## Art. 18.

In ogni caso, le formalità doganali nelle stazioni di frontiera dovranno essere compiute in modo sufficientemente rapido, affinchè tutti i bagagli, e soprattutto quelli in transito, possano continuare il loro viaggio con i treni di coincidenza.

## Art. 19.

(1) Le merci spedite a grande e piccola velocità, e trasportate con treni viaggiatori, saranno sottoposte alle stesse condizioni e formalità delle merci analoghe trasportate con i treni merci.

(2) Tuttavia, le merci spedite a grande velocità, e soggette a rapido deperimento, che saranno trasportate con treni viaggiatori, saranno spedite con la stessa procedura accelerata ammessa per i bagagli.

## Art. 20.

Il riscontro dei passaporti alle persone viaggianti con treni diretti o con vetture dirette sarà eseguito nello stesso tempo della visita doganale nel treno.

## III. - CIRCOLAZIONE DEI TRENI.

## Art. 21.

I vagoni a carico completo dovranno avere fermate brevi nelle stazioni intermedie, e specialmente nelle stazioni di frontiera. La fermata non potrà essere di durata superiore al tempo strettamente necessario, occorrente per le operazioni ad essi relative, avuto riguardo alla natura della merce ed alle condizioni del servizio del movimento.

## Art. 22.

Ai vagoni diretti dovranno essere apposte le opportune etichette con l'indicazione del paese di destinazione e della direzione del trasporto. Si avrà cura di adottare, possibilmente, le medesime etichette dell'Unione Europea per l'uso reciproco dei vagoni in servizio internazionale.

## Art. 23.

I vagoni diretti che verranno staccati dal treno in seguito ad avarie nelle stazioni intermedie dovranno, non appena riparati, essere rispediti col primo treno utilizzabile.

## Art. 24.

Le sopra menzionate norme relative ai vagoni diretti a carico completo, dovranno altresì applicarsi ai vagoni a carico misto (collettame), costituiti da spedizioni in colli avviati nella medesima direzione.

## Art. 25.

(1) I trasporti per i porti marittimi d'una delle Alte Parti Contraenti, dove le spedizioni stesse possono essere sottoposte alle operazioni doganali di entrata e di uscita, da parte degli organi dello Stato, le cui frontiere vengono attraversate in transito dalla merce, godranno, alla frontiera del rispettivo Stato, il trattamento previsto dall'art. 10 (1° e 2° alinea) con le riserve dell'alinea 6 dell'articolo stesso.

(2) I trasporti avranno gli stessi vantaggi di quelli effettuati con i citati vagoni o treni diretti, anche se per transito possa farsi luogo alla percezione dei diritti previsti all'art. 3.

## Art. 26.

Sono ammesse ad usufruire dei treni o vagoni diretti soltanto le spedizioni sottoposte ad operazioni doganali prima di passare la frontiera, oppure quelle che viaggino sino a destinazione sotto i suggelli della dogana. I documenti di trasporto che accompagnano queste merci dovranno portare una dichiarazione della dogana, che confermi l'avvenuta operazione doganale, e indichi che si tratta di merce in transito, diretta ad un determinato paese.

## Art. 27.

I Governi delle Alte Parti Contraenti si impegnano ad impedire che alle linee ed al materiale rotabile siano apportati dei cambiamenti che possano ostacolare il libero transito dei veicoli delle ferrovie di uno Stato alle ferrovie dell'altro. Le modificazioni necessarie per l'adozione di nuovi sistemi di esercizio formeranno oggetto di un accordo speciale.

## Art. 28.

(1) Le disposizioni contenute nei regolamenti per l'uso dei veicoli in servizio internazionale, saranno valide agli effetti dell'uso reciproco dei veicoli.

(2) Il proseguimento del viaggio dei veicoli al di là delle stazioni comuni si compierà in conformità delle disposizioni dei regolamenti per l'uso reciproco delle vetture, dei bagagliai e dei vagoni in servizio internazionale.

## IV. - STAZIONI COMUNI.

## Art. 29.

(1) Le stazioni comuni con uffici misti saranno istituite nei luoghi di frontiera fissati con le convenzioni da conchiudersi fra le relative amministrazioni.

## Art. 30.

(1) Allo scopo di rendere più rapido il passaggio della frontiera e per semplificare le formalità relative, tutti i servizi di frontiera dovranno essere riuniti in una stazione comune, per quanto lo consentiranno le circostanze.

(2) In questo caso la Parte Contraente, sul territorio della quale sta la stazione comune, darà il suo consenso all'istituzione, nella stazione stessa, di un'agenzia ferroviaria dell'altra Parte Contraente.

(3) La Parte Contraente, sul territorio della quale si trova la stazione, metterà a disposizione dell'Amministrazione dell'altra Parte Contraente i mezzi necessari per i bisogni dell'ufficio di spedizione, al punto di congiunzione.

## Art. 31.

(1) I lavori di costruzione, di ampliamento, di elettrificazione o di adattamento delle stazioni comuni, e di quella parte delle ferrovie che si trova fra la frontiera ed una stazione comune, saranno stabiliti, previo accordo, dalle due Amministrazioni ferroviarie e saranno eseguiti per cura dell'amministrazione, sulla linea della quale si trova la stazione comune.

L'approvazione dei progetti, per i lavori sopra indicati, e la sorveglianza della loro esecuzione, per quanto concerne il servizio fer-

roviario, spettano alle autorità amministrative dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione comune.

(2) I progetti per i servizi misti e comuni, nell'interesse degli Stati interessati, devono essere approvati dai rispettivi Governi.

## Art. 32.

Le Amministrazioni ferroviarie sono obbligate di costruire e di conservare in buono stato le installazioni necessarie ai servizi di ciascuna delle due Amministrazioni ed anche gli edifici che nelle stazioni comuni sono necessari per gli uffici misti, per le abitazioni degli impiegati e per l'installazione dei servizi di finanza e degli agenti di polizia, come pure per tutti i servizi d'ordine pubblico, in particolare dei servizi sanitari e veterinari. Le condizioni ed i limiti di questi impegni, il modo in cui saranno da fornirsi i mobili degli uffici, in cui sarà provvisto alla manutenzione, nonchè all'illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia dei locali in questione ed eventualmente il modo in cui saranno forniti gli alloggi per gli impiegati, saranno determinati dai servizi governativi degli interessati.

(2) Lo Stato, sul territorio del quale si trovano gli uffici riuniti, farà quanto sarà necessario affinché gli impegni, derivanti dal presente articolo per le Amministrazioni ferroviarie, sieno convenientemente mantenuti dalle stesse.

(3) La proporzione dei compensi dovuti alle amministrazioni ferroviarie per l'adempimento degli obblighi suddetti e degli obblighi menzionati all'articolo precedente, adempimento questo che deve essere ripartito a carico di ambedue gli Stati, sarà determinata d'accordo dai relativi Governi.

## Art. 33.

La designazione dei locali nelle stazioni comuni per gli uffici doganali, come pure per i servizi misti di dogana, di polizia sanitaria e veterinaria, formeranno oggetto di negoziati, che si svolgeranno in conformità delle disposizioni precedenti, fra le Amministrazioni ferroviarie, le quali, alla loro volta, dovranno procedere d'accordo con le Amministrazioni doganali degli Stati interessati.



## Art. 34.

(1) Per l'uso del tratto di linea che si trova fra la frontiera e la stazione comune e per l'uso in comune dei locali necessari per il servizio dei treni in dette stazioni, si applicheranno le disposizioni seguenti.

(2) Il personale delle locomotive, appartenente ad uno Stato, condurrà il treno fino alla stazione comune. La stessa regola sarà applicata anche al personale che accompagna il treno.

(3) Il nome delle persone che saranno adibite a questo servizio sarà comunicato alla Amministrazione dello Stato limitrofo otto giorni prima.

(4) Quest'Amministrazione potrà fare obiezioni per ragioni valide contro l'una o l'altra delle dette persone.

(5) Queste obiezioni saranno prese in considerazione.

(6) Nella stazione ferroviaria comune saranno messi a disposizione del personale che non continua il viaggio, dei locali convenienti.

(7) I particolari concernenti le modalità della circolazione dei treni formeranno oggetto di accordi fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

## Art. 35.

(1) A ciascuna delle due Amministrazioni spettano i proventi delle sue linee fino alla frontiera del relativo Stato.

(2) Per quanto concerne la trazione e la condotta dei treni fra la frontiera e la stazione comune, sarà concluso un accordo speciale fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

## Art. 36.

Il Governo, sul territorio del quale sta la stazione comune o la stazione di scambio, esercita integralmente la sua autorità sia dal punto di vista politico che dal punto di vista giudiziario, tanto entro il recinto della stazione, quanto sulla linea fra la stazione e la frontiera.

## Art. 37.

L'Amministrazione dell'altro Stato avrà il diritto di scegliere i funzionari e tutto il personale di servizio necessario nella stazione co-

mune per il servizio esclusivo della propria amministrazione con la riserva prevista dall'articolo 34.

## Art. 38.

(1) I Governi delle Alte Parti Contraenti si impegnano ad impedire che delle persone già condannate per reati di contrabbando, o per altre gravi trasgressioni alle leggi di finanza, sieno destinate a fare servizio, come impiegati o quale personale di fatica delle Amministrazioni ferroviarie relative, nella stazione sita nel territorio dell'altro Stato.

(2) Nelle stazioni comuni i funzionari e gli agenti doganali che l'Amministrazione doganale dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione ha ragione di escludere, non potranno compiere operazioni d'entrata, o di uscita o di transito.

(3) Se un funzionario od un agente di uno Stato, dopo aver ricevuto, per ragioni di servizio, l'autorizzazione di risiedere o di entrare nel territorio dell'altro Stato, sarà riconosciuto colpevole di un crimine o di un delitto, sia comune che politico, ovvero di una semplice contravvenzione o di una trasgressione alle leggi di finanza, il Governo dello Stato, per cui egli presta servizio o del quale esso è agente, è obbligato di sostituirlo immediatamente.

## Art. 39.

Le precedenti disposizioni non derogano in alcun modo a quelle di ciascun Paese, concernenti le pene previste per le frodi ed i contrabbandi, le contravvenzioni doganali ed il divieto o la restrizione dell'importazione, dell'esportazione o del transito.

## Art. 40.

(1) Nella stazione comune, sita nel territorio di uno degli Stati, i materiali necessari per il servizio ferroviario e così pure i mobili, gli oggetti di cancelleria, i registri e tutto il rimanente materiale necessario all'Amministrazione degli uffici ferroviari, della dogana, della polizia, del servizio sanitario, e del servizio veterinario dell'altro Stato, indicati in una lista speciale, saranno importati in esenzione di ogni dazio di importazione, in conformità delle disposizioni che saranno prese dai due Governi.

(2) Il trasporto al di là della frontiera potrà seguire in esenzione di dazio per i pezzi di ricambio e per i materiali necessari alla riparazione del materiale rotabile arrivato dall'altra parte della frontiera. Questi pezzi di ricambio e questi materiali dovranno essere enumerati in una lista speciale che li scorta.

#### Art. 41.

(1) Il Governo del territorio sul quale sta la stazione comune non richiederà dall'Amministrazione ferroviaria dell'altro Stato diritti di bollo od altri diritti fiscali per i registri, per i biglietti dei viaggiatori e per gli altri documenti relativi ai servizi ferroviari, per quanto concerne l'amministrazione nella stazione e sulla linea fra la stazione e la frontiera.

(2) Invece gli atti civili, i contratti e gli altri documenti giudiziari, riguardanti detta Amministrazione ferroviaria, non saranno esenti da tali diritti e da tali tasse. Questi atti, contratti e documenti saranno pertanto soggetti al pagamento dei diritti di bollo e degli altri diritti prescritti dalle leggi in vigore.

#### Art. 42.

Gli uffici dello Stato vicino, siti sul territorio dello Stato dove si trova la stazione comune, porteranno le insegne nazionali e le relative iscrizioni.

#### Art. 43.

Gli orari fissati per il servizio di coincidenza devono essere rispettati dall'Amministrazione ferroviaria, così che i viaggiatori e le merci non debbano rimanere nella stazione di frontiera oltre il tempo necessario per il servizio ferroviario, e per formalità di dogana e di polizia.

#### Art. 44.

(1) Il servizio nella stazione comune e la sorveglianza della linea, fra questa e la frontiera dei due Stati, spettano alle autorità dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione.

(2) I funzionari di dogana e le guardie di finanza del detto Stato hanno a questo scopo facoltà:

a) di entrare nei locali a disposizione delle autorità dell'altro Stato per procedere alle ispezioni ufficiali da loro ritenute opportune;

b) di verificare lo stato delle merci in deposito;

c) di domandare l'ispezione dei registri e dei relativi documenti;

d) essi sono inoltre obbligati a prestare assistenza agli agenti ferroviari nell'esecuzione del servizio comune.

(3) Spetta all'Amministrazione doganale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti di procedere all'ispezione delle merci ed alle altre formalità negli uffici di frontiera, in caso di fondati sospetti di tentativi di frode o di contrabbando.

(4) Quando devono seguire delle ispezioni nei locali messi a disposizione dell'altro Stato, queste devono farsi sempre in presenza di un funzionario di questo Stato, appartenente alla relativa amministrazione e con funzioni direttive.

#### Art. 45.

(1) I funzionari di uno Stato in servizio nel territorio dell'altro Stato, hanno facoltà di compiere il loro dovere secondo gli usi ed i regolamenti in vigore nello Stato al quale essi appartengono.

(2) Essi possono quindi portare la divisa e le armi prescritte dai loro regolamenti; e nei casi previsti dalla legge del loro paese essi possono sequestrare gli oggetti in contravvenzione e fare i passi necessari per arrestare le persone alle quali si possono imputare delle contravvenzioni, affinché dalle autorità del territorio dove sta la stazione comune sia poi deciso il loro imprigionamento temporaneo; queste ultime autorità soltanto avranno la facoltà di prendere delle disposizioni ledenti la libertà personale di coloro che si trovano sul loro territorio.

#### Art. 46.

Nelle stazioni comuni i funzionari dei due Stati applicheranno, in caso di contravvenzione dal punto di vista doganale, le leggi del loro Stato.

La linea fra la stazione comune e la frontiera è da considerarsi, nei riguardi doganali e per quanto concerne le contravvenzioni, come un prolungamento della stazione comune.

## Art. 47.

(1) In caso di carico, di scarico o di trasporto illegale delle merci, come pure in caso di una dichiarazione non completa o non veritiera, lo Stato al quale sono destinate le merci o dal quale esse provengono, infliggerà ai contravventori le pene che sarebbero state applicabili se la stazione o la linea ferroviaria si fossero trovate nel suo territorio.

Gli agenti della dogana, sita nel territorio dell'altro Stato, avranno a questo effetto il diritto di denunciare i contravventori ai tribunali del loro Stato, i quali giudicheranno in conformità delle leggi del loro paese.

Contro gli agenti ferroviari si potrà procedere in via giudiziaria soltanto dopo di avere avvertito il capo del relativo servizio.

(2) I suddetti agenti hanno facoltà di transigere circa le contravvenzioni, di confiscare gli oggetti colpiti da una contravvenzione, di disporre delle merci confiscate in quanto ne sia il caso, a seguito di una transazione conclusa con un contravventore il quale ne abbia fatto abbandono alla dogana, ovvero a seguito di una decisione definitiva, che abbia pronunciato la confisca in favore della dogana.

(3) I detti agenti possono anche trattenerne le merci ed i bagagli come garanzia delle ammende, salvo la facoltà di svincolo contro cauzione.

## Art. 48.

(1) I funzionari di dogana degli uffici riuniti sono autorizzati a presenziare reciprocamente le operazioni doganali effettuate dagli agenti dell'ufficio dell'altro Stato, ed il carico delle merci nelle vetture in partenza.

(2) I funzionari superiori di dogana di uno Stato possono esaminare tutti i registri doganali degli uffici dell'altro Stato, possono prenderne copia e farne degli estratti.

(3) Gli uffici dei relativi Stati si comunicheranno reciprocamente e con la maggiore speditezza possibile le osservazioni su tutto ciò che avrebbe potuto o potrebbe pregiudicare le finanze d'uno degli Stati, o che potrebbe costituire o minacciare di costituire una violazione dei divieti d'importazione, d'esportazione o di transito.

## Art. 49.

(1) I funzionari di dogana dei due Stati presso le stazioni comuni faranno insieme e reciprocamente il servizio destinato a prevenire od a scoprire ogni tentativo di frode o di contrabbando nel recinto o nelle dipendenze della stazione. Essi si comunicheranno reciprocamente tutte le notizie che possono interessare il servizio.

(2) Le loro relazioni saranno improntate a perfetta eguaglianza e lealtà, ed i loro rapporti di servizio, nelle loro comunicazioni dirette, saranno identici a quelli fra i funzionari dell'altro Stato di condizione eguale.

## Art. 50.

(1) Per quanto concerne le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di dogana, commesse nelle stazioni comuni, le autorità competenti dello Stato nel quale si trova la stazione, s'incaricheranno, su proposta delle autorità dell'altro Stato, di sentire i testimoni, di procedere ad indagini, di raccogliere informazioni e di parteciparne il risultato alle autorità richiedenti.

(2) Quando si debbano rimettere citazioni o notifiche a contravventori ed a testimoni nello Stato, nel territorio del quale sta la stazione comune, l'atto proveniente dai tribunali o dalle altre autorità dell'altro Stato, sarà trasmesso direttamente all'autorità competente in conformità delle leggi dello Stato rispettivo, con sede nel luogo dove hanno la dimora i detti contravventori o i detti testimoni; una copia ne sarà trasmessa al Ministero degli affari esteri in via diplomatica; gli atti stessi saranno notificati personalmente a cura di un competente funzionario. Il Pubblico Ministero restituirà ai magistrati che ne avranno fatta richiesta, l'originale munito della sua firma, e comprovante l'avvenuta notifica, gli effetti della quale saranno identici a quelli di una notifica, avvenuta nel paese donde provengono gli atti e nel quale avrà luogo il giudizio.

## Art. 51.

(1) Le autorità dello Stato, nel territorio del quale è sita la stazione comune, accorderanno ai funzionari dell'altro Stato la stessa prote-

zione e la stessa assicurazione nel compimento del loro servizio, ch'esse accordano ai funzionari del loro proprio Stato.

(2) I funzionari degli uffici dello Stato vicino, in servizio sul territorio dello Stato dove si trova la stazione comune, e le persone di loro famiglia, che vivono con i detti funzionari, godranno la stessa protezione da parte dello Stato dove si trova la stazione comune, che detto Stato accorda ai propri sudditi. Questi funzionari e le loro famiglie godranno, in caso di trasferimento, per i loro mobili ed i loro effetti da trasportare, in quanto questi abbiano servizio al loro uso personale, e per le divise e le armi destinate al loro uso personale, l'esenzione dai diritti di dogana.

(3) Le formalità di passaporto non saranno imposte alla entrata in uno degli Stati ai funzionari dell'altro Stato destinati alla stazione comune. I funzionari superiori, incaricati di missioni presso gli uffici dei loro propri Stati, nella detta stazione, ne saranno egualmente esenti. Basterà che gli uni e gli altri giustifichino con un ordine di servizio la loro qualità presso le autorità competenti dello Stato nel quale essi entrano. La forma di quest'ordine di servizio sarà stabilita d'accordo fra le relative amministrazioni.

(4) Egualmente le persone di famiglia di tali funzionari di ogni categoria non saranno soggette alla formalità di passaporto; esse saranno tuttavia soggette alle disposizioni che concernono il traffico alla frontiera.

#### Art. 52.

(1) I funzionari dello Stato vicino, in servizio sul territorio dello Stato nel quale si trova la stazione comune, sono soggetti esclusivamente all'autorità dello Stato al quale essi appartengono per quanto concerne il servizio e la disciplina. Essi saranno tuttavia sottoposti alle leggi penali ed ai regolamenti di polizia dello Stato nel quale essi hanno il loro domicilio temporaneo, ed a questo effetto essi saranno soggetti alla giurisdizione di questo Stato. Essi saranno esenti dalle imposte e dalle prestazioni personali verso lo Stato nel quale essi hanno il loro domicilio, ed essi non potranno essere obbligati al pagamento delle imposte sulla ricchezza mobile sui redditi e sulle rendite. Essi non po-

tranno nemmeno essere obbligati a prestar servizio nell'Esercito o nella Milizia nazionale o ad assumere delle cariche come giurati o come membri dei Consigli delle circoscrizioni autonome.

(2) I detti funzionari devono peraltro pagare come i cittadini dello Stato dove si trova la stazione comune, le imposte sulla proprietà di immobili siti nel territorio del detto Stato, come pure i dazi e gli altri tributi indiretti.

#### Art. 53.

Lo Stato che possiede un ufficio sul territorio dell'altro Stato potrà delegare per la revisione e per l'ispezione del detto ufficio degli impiegati superiori (ispettori) e dei funzionari della guardia di finanza, con facoltà di portare le armi (vedi gli art. 45, 48 e 51).

#### Art. 54.

La corrispondenza destinata ad una Amministrazione presso una delle stazioni comuni sarà dispensata da tutte le formalità di dogana.

#### Art. 55.

(1) Le Amministrazioni dei diversi servizi pubblici accreditati dal Governo di uno Stato, per la stazione comune sita sul territorio dell'altro Stato, potranno spedire e ricevere i loro telegrammi amministrativi con i fili della strada ferrata, come telegrammi di Stato senza il tramite degli uffici dello Stato.

(2) Gli altri telegrammi di Stato e privati, per essere trasmessi da uno Stato all'altro, devono essere spediti dalla stazione comune all'ufficio governativo dello Stato dove si trova la stazione, il quale solo ha il diritto di trasmettere gli stessi per mezzo del telegrafo del Governo all'ufficio dell'altra Parte Contraente. Questa disposizione non si riferisce ai telegrammi di servizio delle ferrovie.

(3) I telegrammi di cui all'alinea 1<sup>o</sup>, come pure i telegrammi di servizio delle ferrovie, non figureranno nella contabilità internazionale.

#### Art. 56.

(1) Il diritto di passare e di ripassare la frontiera sarà accordato agli abitanti dei din-

torni, affinché possano servirsi della stazione più prossima, alle condizioni seguenti:

(2) Gli abitanti che hanno l'intenzione di servirsi di un tale diritto riceveranno, a richiesta, una carta di frontiera, che deve sostituire il passaporto, però soltanto per facilitare l'accesso alla stazione relativa.

(3) Per servirsi dei treni che partono dalla stazione di cui si tratta, e per circolare nel territorio dell'altro Stato, i possessori di carte di frontiera devono essere muniti anche dei documenti generalmente prescritti.

(4) La carta deve contenere la fotografia, il nome e le indicazioni concernenti la nascita, la residenza e l'occupazione del portatore e la dichiarazione che egli è ordinariamente domiciliato in un luogo presso la frontiera.

(5) La carta è valevole per due anni, e sarà emessa ed eventualmente prorogata dall'Autorità politica del distretto nel cui circondario si trova la stazione. Per la validità di questa carta è necessario che un'analogha dichiarazione, che confermi l'esattezza delle indicazioni iscritte nella carta, sia rilasciata dall'autorità politica del territorio al quale appartiene il richiedente.

(6) La carta sarà emessa e vistata gratuitamente.

(7) La lista delle carte emesse e rinnovate sarà comunicata agli uffici di sicurezza della frontiera dei due Stati.

(8) Per i bambini di età inferiore agli anni 12, ed accompagnati da adulti già muniti della carta, non sarà necessaria una carta.

(9) Per l'identificazione o per il controllo della pubblica sicurezza e della dogana, i portatori di carte devono presentarle al posto delle guardie di frontiera, e seguire il percorso che sarà stabilito per andare alla stazione e per ritornarne.

(10) La registrazione od il ritiro delle merci o dei bagagli e le relative formalità di dogana saranno limitate alle ore di giorno, e, per quanto concerne l'orario, bisognerà attenersi rigorosamente alle disposizioni che saranno fissate e pubblicate.

(11) Per motivi di interesse o di sicurezza pubblica, la validità della carta può essere sospesa ed annullata da parte dell'autorità che l'ha emessa o di quella che l'ha vidimata, informandone a questo effetto la competente autorità dell'altro Stato.

(12) La carta di frontiera sarà emessa anche su domanda degli organi della dogana o della pubblica sicurezza.

(13) Le persone trovate senza carta saranno trattate come stranieri entrati clandestinamente nel territorio in questione.

(14) Le persone munite di carta, che saranno sorprese fuori della zona permessa, saranno private della loro carta e sottoposte allo stesso trattamento.

## V. - TRASPORTI E TARIFFE.

### Art. 57.

(1) Il traffico delle merci per ferrovia, fra le Parti Contraenti, sarà fatto, sotto il regime della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, conclusa a Berna il 14 ottobre 1890, modificata e completata dagli accordi addizionali del 16 luglio 1895 e dalle convenzioni addizionali del 16 luglio 1898, e del 19 settembre 1906, come pure secondo le norme delle condizioni complementari comuni, e delle cinque convenzioni uniformi elaborate dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia, e secondo le norme degli accordi, delle convenzioni e delle condizioni che potranno essere concluse in seguito, ed alle quali gli Stati firmatari avranno dato la loro adesione; nel caso in cui una nuova convenzione internazionale sostituisca la Convenzione di Berna attualmente in vigore, e che gli Stati Contraenti vi aderiscano, questa convenzione nuova sarà adottata dagli Stati Contraenti in luogo della detta convenzione di Berna.

(2) Tuttavia, in vista delle difficoltà di natura tecnica ed economica ancora esistenti in certe relazioni di traffico, saranno ammesse alcune deroghe alle dette convenzioni, previ accordi fra le Amministrazioni delle ferrovie.

(3) Questi accordi devono essere sottoposti alla ratifica dei Governi interessati.

(4) Tali accordi, contenenti delle deroghe, possono essere conclusi anche in occasione della fissazione delle tariffe dirette, e possono essere indicati nelle stesse tariffe.

(5) In ogni caso le deroghe dovranno essere fissate per una durata non eccedente i limiti strettamente necessari.

(6) Le Parti Contraenti sono d'accordo che queste deroghe non debbano comprendere la restrizione della responsabilità delle ferrovie nei riguardi della perdita e delle avarie delle merci e dei termini di resa.

#### Art. 58.

(1) Le Parti Contraenti s'impegnano a prendere tutte le misure opportune per rimuovere gli ostacoli speciali che, specialmente nel traffico internazionale sulle reti delle Alte Parti Contraenti, s'oppongono al traffico regolare dei viaggiatori e delle merci.

(2) Le Parti Contraenti s'impegnano a questo scopo in particolare ad aprire, al più presto possibile, al traffico internazionale dei passeggeri, dei bagagli e delle merci anche a carro completo le stazioni importanti di frontiera.

(3) Sul territorio di una delle Parti Contraenti non è poi ammesso di procedere ad alcuna esecuzione sugli accessori che si trovano su questo territorio e che appartengono ad una ferrovia dell'altra Parte Contraente, ed in particolare nei riguardi del materiale fisso e rotabile, come pure dei denari in cassa e dei crediti risultanti dal traffico reciproco.

#### Art. 59.

(1) Se il traffico dovesse essere sospeso o limitato, a causa delle difficoltà del movimento, le Amministrazioni delle ferrovie che incontrano queste difficoltà dovranno mettersi d'accordo, con la maggiore possibile sollecitudine, con le Amministrazioni ferroviarie dell'altro Stato interessato, sulle condizioni alle quali il traffico proveniente dal territorio di una delle Parti Contraenti o destinato a questo territorio potrà essere conservato.

(2) Le amministrazioni delle ferrovie dovranno studiarsi di porre fine, con tutti i mezzi disponibili, ad ogni interruzione di traffico, ricorrendo ove d'uopo all'aiuto ed all'assistenza delle ferrovie dell'altra Parte Contraente interessata.

(3) In caso di restrizioni al traffico interno, il traffico reciproco tra gli Stati Contraenti ed il traffico di transito, proveniente dal territorio d'una delle Parti Contraenti, non dovranno essere soggetti a delle restrizioni maggiori di quelle previste per il suo traffico, o per il traf-

fico in transito verso lo stesso Stato di destinazione.

#### Art. 60.

Le Parti Contraenti cercheranno di tener conto dei bisogni del traffico diretto internazionale sulle linee ferroviarie del loro territorio, fissando delle buone condizioni di corrispondenza dei treni nel traffico dei viaggiatori ed in quello delle merci, come pure prestandosi aiuto ed assistenza reciproca, in quanto possibile.

#### Art. 61.

(1) Di regola le merci consegnate per il trasporto nel proprio Stato, non saranno trattate, per quanto concerne il trasporto stesso, in un modo più favorevole che le merci rimesse al trasporto nel territorio di un'altra delle Parti Contraenti.

(2) Tuttavia i trasporti che hanno un interesse vitale per il paese ed i trasporti interni, d'importazione o d'esportazione potranno avere temporaneamente, in via eccezionale, la precedenza di fronte al transito di una minore importanza economica.

(3) Se in circostanze straordinarie il traffico destinato a determinate regioni dovesse essere contingentato, per quanto riguarda la qualità ed il numero del materiale rotabile in entrata ed in uscita ed il tonnellaggio in transito, in occasione della ripartizione del contingente, il traffico di tutte le Parti contraenti, destinato per queste regioni, sarà preso in considerazione in conformità degli effettivi bisogni.

#### Art. 62.

(1) Le relazioni di traffico dovranno essere assicurate, in quanto possibile, soprattutto a mezzo di favorevoli coincidenze fissando corrispondenti orari per i servizi passeggeri e merci, a mezzo del passaggio diretto e del transito del materiale dei treni passeggeri, ed in generale mediante la maggiore reciproca sollecitudine in tutti i rapporti di servizio, di movimento e di trasporto.

(2) Per quanto concerne il materiale rotabile da mettersi a disposizione, si terrà conto dei bisogni del traffico interno e dell'esportazione verso il territorio delle Alte Parti Contraenti, da un punto di vista di perfetta eguaglianza.

## Art. 63.

(1) Per quanto concerne il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a mezzo di ferrovia, non sarà fatta, a parità di condizioni, alcuna differenza circa la spedizione, il prezzo di trasporto, e gli oneri pubblici connessi con il trasporto fra i cittadini delle Parti Contraenti.

(2) Le merci consegnate al trasporto nel territorio di una delle Parti Contraenti e destinate al territorio di un'altra Parte Contraente, oppure in transito attraverso questo territorio e destinate al territorio di un altro Stato Contraente, non saranno trattate, a parità di condizioni, meno favorevolmente delle merci analoghe, consegnate al trasporto negli Stati di destinazione, ovvero nello Stato attraversato in transito, e da spedirsi nella stessa direzione e nello stesso percorso, per quanto concerne le condizioni della spedizione, il prezzo e le condizioni di trasporto e gli oneri pubblici connessi col trasporto.

(3) Questo principio si applicherà reciprocamente anche per le spedizioni di merci che avessero passato la frontiera con altri mezzi di trasporto, e fossero entrate nel territorio di un'altra Parte Contraente per essere consegnate al trasporto a mezzo di ferrovia.

(4) Le precedenti disposizioni non contemplano le riduzioni delle tariffe che sono accordate alle opere pubbliche di civiltà e di beneficenza, ai soccorsi in una crisi straordinaria e passeggera, ai trasporti di uomini e di merci del proprio esercito, ai funzionari in pubblico servizio assimilati, ed ai membri della loro famiglia, come pure alle missioni in servizio delle imprese indigene di trasporto.

## Art. 64.

I Governi delle Parti Contraenti prenderanno ciascuno sul proprio territorio le misure necessarie per evitare che sulle ferrovie del proprio territorio siano applicate ai trasporti di merce, destinati al territorio d'una qualunque delle Alte Parti Contraenti, tariffe più elevate o gravanze pubbliche connesse ai trasporti, in misura maggiore od in condizioni più svantaggiose, che ai trasporti di merci analoghe destinate ai territori di un'altra Parte Contraente o di un terzo Stato.

## Art. 65.

Tutte le tariffe, le modificazioni delle tariffe, e le riduzioni della misura delle tariffe interne e cumulative, devono essere debitamente pubblicate prima di essere messe in vigore.

Le Parti Contraenti si comunicheranno vicendevolmente le vigenti regole e disposizioni concernenti la pubblicazione delle tariffe e delle loro modificazioni.

Le Amministrazioni ferroviarie interessate si scambieranno le loro tariffe.

## Art. 66.

(1) In occasione dello stabilimento delle tariffe dirette le spese di manutenzione previste dalle tariffe interne saranno messe a disposizione del traffico diretto.

(2) Gli Stati Contraenti sono d'accordo che sarebbe altamente desiderabile che, quando si compilano le tariffe dirette, si fissino i prezzi di trasporto in un'unica moneta, come per esempio in oro o in una moneta che, per quanto possibile, si avvicini alla parità dell'oro; e che per la materia tariffaria sottoposta a queste tariffe internazionali sia istituito un ufficio internazionale di compensazione delle ferrovie (clearing office) il quale debba regolare, in quanto possibile, mediante compensazione, i debiti e i crediti delle ferrovie risultanti dai conteggi dei trasporti spediti giusta le tariffe internazionali, e fissi il saldo da pagare.

## Art. 67.

Le Parti Contraenti provvederanno che tra le Amministrazioni ferroviarie siano conchiusi degli accordi per aprire al più presto possibile dei conti correnti.

## Art. 68.

La presente convenzione non pregiudica i diritti speciali che derivano dai trattati in vigore in favore delle Alte Parti Contraenti.

## Art. 69.

(1) In difetto di accordi diretti fra gli Stati, ogni controversia che dovesse sorgere fra gli stessi circa la interpretazione e l'applicazione del presente accordo sul transito, sarà risolta con un giudizio arbitrale. Gli Stati nomineranno un arbitro per ciascuno.



(2) Gli arbitri scelti nomineranno alla loro volta un Presidente.

(3) Se entro 30 giorni uno Stato non avesse scelto il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri scelti non si mettessero d'accordo circa il Presidente entro un termine di 30 giorni, l'Ufficio centrale, previsto all'articolo 57 della Convenzione di Berna, nominerà l'arbitro ed il Presidente, all'infuori delle persone degli arbitri scelti dagli Stati.

(4) Il presidente del Tribunale arbitrale così costituito fissa la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire.

(5) Contro le decisioni del Tribunale arbitrale non è ammesso ricorso.

#### Art. 70.

Questa convenzione rimarrà in vigore fino al momento in cui sarà conchiusa una convenzione generale fra le Potenze che hanno firmato i Trattati di S. Germano e del Trianon, ovvero fino a che sarà conchiusa una convenzione definitiva, nello spirito degli articoli 311 del Trattato di S. Germano e 294 del Trattato del Trianon, fra gli Stati firmatari della presente convenzione particolare.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a fare tutti i passi possibili, perchè una tale convenzione generale con le altre Potenze su indicate sia conchiusa entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Se questa convenzione generale od un'altra convenzione analoga non fosse conchiusa entro questo termine di due anni, ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di domandare una revisione della presente Convenzione. Ma in questo caso le disposizioni della presente convenzione — che continuerà ad essere applicata senza modificazioni — non potranno essere modificate o integrate che in forza di un accordo fra i Governi delle Alte Parti Contraenti. Anche se un accordo

non venisse raggiunto, una nuova domanda di revisione non potrà essere presentata che dopo trascorso un ulteriore termine di due anni, e così di seguito di due in due anni, fino a che sia raggiunto un accordo per quanto concerne le modificazioni da apportare.

#### Art. 71.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto. Ciascuno Stato rimetterà la propria ratifica al Governo d'Italia, il quale provvederà che gli altri Stati firmatari ne sieno avvertiti. Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia. La presente convenzione entrerà in vigore per tutti gli Stati firmatari a principiare dal deposito dell'ultima ratifica.

In fede di che i plenipotenziari hanno apposto le loro firme.

Fatto a Roma il 29 marzo 1923 in francese ed in italiano, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e le cui spedizioni autentiche saranno rimesse ai Governi di tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza. La traduzione italiana è fatta per cura del Governo del Regno d'Italia.

*Per la Repubblica d'Austria:*

(firmati) MÜLLER MARTINI  
POLLÀK

*Per il Regno d'Ungheria:*

(firmato) TELESZKY

*Per il Regno d'Italia:*

(firmato) IMPERIALI

*Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:*

(firmato) Ing. Ran. M. AVRAMOVITCH

*(Traduzione).*

### ACCORDO

PER LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA RETE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI, FRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO D'UNGHERIA, IL REGNO D'ITALIA, IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI E LA COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI (SÜDBAHN), CON L'INTERVENTO DEL COMITATO CHE RAPPRESENTA I PORTATORI DI OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA DETTA COMPAGNIA.

—  
Roma, 29 marzo 1923  
—

Premesso che giusta l'articolo 320 del Trattato di pace di San Germano e giusta l'articolo 304 del Trattato di pace di Trianon, la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle Ferrovie Meridionali deve compiersi a seguito di un accordo fra la Compagnia e gli Stati attraversati dalla rete della Compagnia stessa;

che il lodo degli arbitri, ai quali in conformità dei detti articoli di questi trattati di pace, dovrebbero essere devolute le controversie, nei cui riguardi non dovesse essere possibile un accordo, potrà essere chiesto anche dal Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni;

Che con la convenzione dell'11 febbraio 1921, conchiusa fra gli interessati, ed approvata dall'assemblea generale della Compagnia al 7 luglio 1921, è stato concordato un regime provvisorio;

il Presidente Federale della Repubblica d'Austria,

S. A. S. il Governatore del Regno d'Ungheria,

S. M. il Re d'Italia,

S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, nonché la Compagnia delle Ferrovie Meridionali,

e il Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni, hanno nominato quali rappresentanti muniti di pieni poteri:

il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il signor dottor Ottone Müller Mar-

tini, Capo sezione al Ministero Federale delle Comunicazioni, il signor signor dottor Carlo Pollák, Capo sezione al Ministero Federale delle Finanze;

S. A. S. il Governatore del Regno d'Ungheria: S. E. Giovanni Teleszky, già ministro delle finanze;

S. M. il Re d'Italia: S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali di Francavilla, Senatore del Regno, Ambasciatore onorario;

S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, il signor ing. Ranislav M. Avramovitch, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Comunicazioni;

la Compagnia delle Ferrovie Meridionali: il signor dottor Augusto Weeber, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia, il signor dottor Gustavo Fall, Presidente della Direzione Generale e membro del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;

il Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni: il signor Gabriele de Vellefrey, Presidente dell'Associazione Nazionale dei portatori francesi di valori mobiliari, il signor Gustavo Rendu, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale dei portatori francesi di valori mobiliari;

i quali, dopo avere comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

#### Art. 1.

La Compagnia delle Ferrovie Meridionali (Südbahn Gesellschaft), la quale d'ora in poi sarà chiamata per abbreviazione la « Compagnia », continua a sussistere sulla base degli Statuti e degli atti di concessione, con le modificazioni che risultano dal presente accordo.

#### Art. 2.

(1) Gli Stati interessati confermano i diritti accordati alla Compagnia dalle autorità competenti prima del 1° novembre 1918, in quanto questi diritti non sieno in contraddizione con le disposizioni del presente accordo.

(2) Nessuno degli Stati interessati potrà esercitare il diritto di riscatto finchè sarà in vigore il presente accordo.

## Art. 3.

Al momento della devoluzione prevista dagli atti di concessione, gli Stati assumeranno le reti site sul loro territorio nello stato nel quale esse si troveranno in quel momento, senza poter sollevare per tale ragione, alcuna pretesa contro la Compagnia.

## Art. 4.

(1) La Compagnia avrà la denominazione « Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) » :

in lingua tedesca: « Donau-Save-Adria Eisenbahn-Gesellschaft (vormals Südbahn-Gesellschaft) » ;

in lingua ungherese: « Duna-Szava-Adria vasúttársaság (azelőtt Déli vaspálya társaság) » ;

in lingua italiana: « Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie Meridionali) » ;

in lingua serbo, croata e slovena: « Drustvo zeleznica Dunav-Sava-Jadransko more (Pre-dje: Drustvo Juznih zeleznica) » .

(2) Questa ragione sociale sarà registrata legalmente.

(3) La sede della Compagnia è a Vienna. La Compagnia avrà in ciascuno degli Stati contraenti, eccezion fatta per il territorio dello Stato nel quale essa ha la propria sede, una succursale (rappresentanza), che pure sarà registrata legalmente.

(4) Con riguardo al modo come è composto il Consiglio di amministrazione, i Governi degli Stati contraenti non nomineranno dei Commissari.

Per assicurare la validità e l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea generale degli azionisti, non è necessaria una approvazione dello Stato.

(6) Le disposizioni delle leggi e delle altre norme degli Stati contraenti non saranno applicate alla Compagnia in quanto esse siano in contraddizione con il presente accordo e particolarmente con il carattere speciale che questo accordo le conferisce. In caso di controversie, soltanto il tribunale arbitrale misto previsto all'articolo 50 deciderà se sia ammissibile l'applicazione di tali leggi e norme.

(7) Gli Stati contraenti non potranno prendere alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, contro la sua volontà, adducendo che essa dovrebbe essere considerata quale una Compagnia o quale una società estera, con riguardo alla nazionalità degli azionisti ovvero dei creditori, alla sua sede ed al luogo dove la Compagnia è registrata, o con riguardo al luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue reti.

La Compagnia ed i suoi beni non saranno soggetti ad alcuna disposizione o misura che potesse pregiudicare i suoi diritti e alle quali sarebbero soggette le compagnie, le società o le persone appartenenti allo Stato in questione, ma alle quali non sarebbero soggette una compagnia, una società od una persona straniera.

Alla Compagnia ed ai suoi beni saranno sempre applicate le disposizioni, le leggi, le ordinanze, ed i regolamenti che sarebbero da applicarsi ai cittadini stranieri, appartenenti alla nazione più favorita, giusta i trattati e le disposizioni in vigore, o che di fatto risultassero applicati.

Queste disposizioni non pregiudicano in alcun modo le disposizioni contenute agli articoli 48 e 49.

## Art. 5.

(1) La Compagnia sarà rappresentata ed amministrata, senza pregiudizio delle attribuzioni dell'Assemblea generale degli azionisti, da un Consiglio di amministrazione composto di 29 membri, e cioè:

a) da 8 membri eletti dall'Assemblea generale, ma su presentazione degli Stati attraversati dalle reti della Compagnia e precisamente: 2 su presentazione del Governo della Repubblica d'Austria; 2 su presentazione del Governo del Regno d'Ungheria; 2 su presentazione del Governo del Regno d'Italia; 2 su presentazione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

b) da 4 membri eletti dall'Assemblea generale su presentazione dell'Associazione Nazionale dei portatori francesi di valori mobiliari. Se dovessero essere costituite altre analoghe associazioni di portatori di obbligazioni, e ciascuna di esse separatamente, o parecchie insieme dovessero rappresentare gli interessi di portatori di almeno una quarta parte delle ob-

bligazioni emesse dalla Compagnia, il diritto di presentazione per questi 4 membri apparterrà proporzionalmente all'Associazione Nazionale su menzionata ed a queste altre associazioni;

c) da 17 altri membri eletti liberamente dall'Assemblea generale degli azionisti, senza distinzione di nazionalità o di residenza.

(2) I membri del Consiglio di amministrazione, eletti su presentazione, non saranno obbligati a possedere o a depositare azioni.

(3) I mandati dei membri del Consiglio di amministrazione dureranno fino alla data dell'Assemblea generale ordinaria che si riunirà nel terzo anno a partire dal giorno della loro elezione.

Se la presentazione di un membro del Consiglio di amministrazione prevista nell'alinea 1-a) dovesse essere revocata dal relativo Governo durante il periodo del mandato, il mandato di questo membro cesserà nel momento in cui la revoca sarà partecipata alla Compagnia. Il Governo in questione presenterà in questo caso un altro membro, che dalla Compagnia sarà eletto o cooptato nel Consiglio di amministrazione immediatamente, e che durante il rimanente periodo del mandato, sostituirà il membro il cui mandato sarà cessato.

(4) Il mandato degli attuali membri del Consiglio di amministrazione, i quali fanno parte del Consiglio di amministrazione sulla base di una presentazione, è prorogato fino alla prima assemblea generale che avrà luogo dopo che il presente accordo sarà entrato in vigore.

#### Art. 6.

(1) Quando si tratti di prendere una decisione relativa sia ad una delle questioni indicate all'articolo 15 d-g degli Statuti sia a delle questioni straordinarie d'importanza speciale, non potrà essere presa alcuna decisione valida se 5 membri almeno, di quelli designati al punto a) dell'articolo 5 o 9 membri almeno, di quelli indicati ai punti b) e c), votano contro la proposta. Le questioni sopra indicate non possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale che dal Consiglio di amministrazione.

(2) Se i membri del Consiglio di amministrazione, eletti su presentazione di uno Stato, non hanno il diritto di prendere parte alla votazione,

in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, non si potrà prendere una decisione valida nei riguardi delle questioni menzionate all'alinea 1, quando almeno 4 dei membri indicati al punto a) dell'articolo 5, diano voto contrario. Altrettanto vale per il caso che i membri eletti su presentazione di due Stati non abbiano diritto di voto.

(3) Una decisione relativa a tutte le altre questioni non toccate dall'alinea precedente sarà presa a maggioranza assoluta. Fra tali questioni va espressamente menzionata quella delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti della rete che non sono esercitate dallo Stato, come pure quella delle spese che sembrano indispensabili per la conservazione del traffico internazionale.

#### Art. 7.

Se il Consiglio di amministrazione deve prendere delle decisioni nei riguardi di transazioni o di controversie della Compagnia con uno o più Stati territorialmente interessati, ovvero con i portatori delle obbligazioni, i membri del Consiglio, eletti su presentazione di uno o di più Stati in questione o d'una o più associazioni di portatori di obbligazioni, non saranno autorizzati a prendere parte alla votazione. Tuttavia, i membri che in questo caso non prenderanno parte alla votazione, potranno partecipare alla discussione, senza alcun pregiudizio per i diritti degli Stati o degli obbligazionisti da essi rappresentati.

#### Art. 8.

(1) Le scritturazioni relative agli esercizi 1919 fino al 1922 compreso, devono essere fatte dalle Amministrazioni delle reti, in modo da poter stabilire alla fine delle operazioni di liquidazione (art. 25) un bilancio generale di liquidazione, che metta in evidenza particolarmente la situazione della cassa, del materiale e degli approvvigionamenti. Non sarà necessario di redigere dei bilanci, conti profitti o perdite o conti di esercizio annuali per il detto periodo.

(2) La Compagnia farà il 1° gennaio 1923 un bilancio di apertura, sulla base della situazione risultante dal presente accordo.

(3) Questo bilancio sarà redatto secondo i principii che saranno adottati dal Consiglio di amministrazione e servirà di base per la contabilità futura.

(4) In dipendenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si potrà esigere alcuna imposta o sovra imposta, alcuna tassa, alcuna contribuzione per prestiti forzosi, nè alcun altro versamento di egual natura.

(5) Le leggi concernenti la perdita di una parte del capitale sociale, in vigore nei differenti Stati, non saranno applicabili alla Compagnia. L'Assemblea generale deciderà, ove occorresse, una riduzione del capitale sociale.

#### Art. 9.

Gli statuti potranno essere validamente modificati nell'ambito delle leggi che si applicano alla Compagnia, mediante una deliberazione valida dell'Assemblea generale, in quanto le modificazioni relative non sieno in contraddizione con il presente accordo. Ogni modificazione dovrà essere trascritta nel registro del commercio.

#### Art. 10.

(1) La Compagnia si obbliga a cedere ad ognuno degli Stati interessati, che ne farà domanda, l'esercizio delle linee sociali che traversano il territorio del relativo Stato, per la durata del presente accordo.

(2) È convenuto che fra queste linee sono comprese anche le ferrovie, per le quali, mediante atti speciali di concessione, è stata accordata alla Compagnia una concessione e precisamente:

da Liesing a Kaltenleutgeben;

da Mödling a Hinterbrühl; e

da Spielfeld a Radkersburg, e che a queste ferrovie le disposizioni del presente accordo si applicano.

(3) Le linee, e cioè tutto l'insieme delle strade ferrate con le loro pertinenze, nonchè il materiale rotabile, rimarranno proprietà della Compagnia.

(4) La cessione deve seguire alla fine del mese che seguirà la notifica della dichiarazione, con cui lo Stato in questione domanda la cessione dell'esercizio della rete della Compagnia sita sul suo territorio.

(5) Lo Stato, che ne farà domanda, dovrà esercitare l'intera rete del suo territorio a mezzo della sua amministrazione ferroviaria assumendo le spese ed i rischi di esercizio.

(6) La cessione dell'esercizio a società private, a persone giuridiche, od a privati, non potrà effettuarsi che col consenso della Compagnia, senza pregiudizio di tutti gli impegni assunti verso i portatori di obbligazioni. Questo consenso non potrà essere negato quando sussista la piena garanzia che l'esecuzione del presente accordo non soffrirà alcun pregiudizio in caso di una similé cessione.

#### Art. 11.

(1) Tutti i diritti e tutti gli impegni della Compagnia, in relazione con l'esercizio della rete, saranno trasferiti allo Stato esercente, a cominciare dal principio dell'esercizio, in quanto negli articoli seguenti non sieno contenute altre disposizioni.

(2) Gli Stati saranno egualmente surrogati alla Compagnia nei contratti di appalto e di esercizio conclusi da questa con altre amministrazioni ferroviarie.

#### Art. 12.

(1) Se uno o più Stati dichiarassero di voler esercitare direttamente le linee che traversano il loro territorio, la Compagnia sarà obbligata a consegnare queste linee con i loro accessori e le loro dipendenze, compresi gli approvvigionamenti nello stato in cui si troveranno al momento della cessione dell'esercizio e con la parte di materiale rotabile, di trasporto e di trazione e del materiale di ricambio, modelli e disegni, corrispondente allo stato di possesso al 1° giugno 1922.

(2) Questa parte è rappresentata per i diversi Stati dalle percentuali seguenti:

Repubblica d'Austria 33.8 % (trentatrè e otto decimi %);

Regno d'Ungheria, 16.5 % (sedici e cinque decimi %);

Regno d'Italia, 24.3 % (ventiquattro e tre decimi %);

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 25.1 % (venticinque ed un decimo %);

Riservato 0.3 % (tre decimi%).

(3) Una Commissione tecnica, composta di esperti delle Amministrazioni ferroviarie di ciascuno degli Stati e di esperti della Compagnia, sarà convocata entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo per la ripartizione effettiva del materiale rotabile, dei pezzi di ricambio, dei modelli e dei disegni, secondo i principii generali contenuti nell'allegato A, che forma parte integrante del presente accordo. Questa ripartizione dovrà essere fatta in tutti i casi, e cioè sia che lo Stato faccia sia che esso non faccia uso del suo diritto di assumere l'esercizio della rete della Compagnia.

(4) Il materiale rotabile della Compagnia, ripartito fra le reti interessate, oltre alla sigla ed alla numerazione proprie dello Stato esercente, dovrà portare anche la sigla speciale della Compagnia, comune ai quattro Stati.

(5) Nel caso in cui uno degli Stati facesse uso del diritto di esercizio, la sigla da applicare sarà la seguente:

per la Repubblica d'Austria: « B. B. Oesterreich (Sud) »;

per il Regno d'Ungheria: « Av. Hungaria (Sud) » (dopo avvenuta la ripartizione definitiva del materiale rotabile delle Ferrovie di Stato della antica Monarchia austro-ungarica: « M. A. V. (Sud) »);

per il Regno d'Italia: « F. S. (Sud) »;

per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: « S. H. S. » — C. X. C. (Sud) ».

(6) Se in uno degli Stati interessati la rete sociale è esercitata dalla Compagnia, le sigle da applicarsi saranno le seguenti:

nella Repubblica d'Austria: « Sud (Austria) »;

nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: « Sud (S. H. S.) »;

nel Regno d'Italia: « Sud (Italia) ».

(7) Un inventario sarà redatto per ogni rete al momento in cui saranno apposte le nuove sigle, allo scopo di poter identificare in seguito il materiale della Compagnia.

#### Art. 13.

(1) Il diritto di esercitare le linee, quale risulta dal presente accordo, sarà iscritto nei libri ferroviari come servitù d'uso, con precedenza assoluta di fronte a qualsiasi diritto di servitù, di pegno o d'ipoteca, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 43.

(2) A partire dal momento in cui gli Stati avranno iniziato l'esercizio delle linee sociali attraversanti il proprio territorio, essi dovranno mantenere le linee, gli accessori, le dipendenze, e il materiale rotabile, in buono stato, in modo da assicurarne la circolazione a regola d'arte.

(3) Il materiale rotabile di trasporto e di trazione, che sarà stato consegnato, sarà impiegato anzitutto sulle linee sociali esercite dallo Stato, per soddisfare ai bisogni del loro traffico interno ed internazionale.

Una volta soddisfatte queste esigenze, nei limiti del possibile, gli Stati avranno la facoltà di impiegare questo materiale per servire il traffico di tutte le loro reti assumendo in proprio il conto dei noli.

(4) L'esercizio delle linee potrà essere retrocesso alla Compagnia col preavviso di un anno. In questo caso, saranno vevoli le disposizioni del presente accordo relativo all'esercizio di una rete da parte della Compagnia. Allo scopo di regolare le modalità della consegna della rete e specialmente dell'assunzione in servizio del personale, fra lo Stato e la Compagnia sarà stipulata al caso una convenzione speciale.

#### Art. 14.

(1) Le spese per lavori in aumento patrimoniale, per manutenzione e per rinnovamento delle linee, delle loro dipendenze e del materiale rotabile, saranno a carico dello Stato che ha l'esercizio.

(2) In caso di spese per lavori in aumento patrimoniale e per lavori di rinnovamento, i Governi faranno conoscere alla Compagnia la durata di ammortamento da essi progettata, tenuto conto delle condizioni tecniche. La Compagnia potrà formulare le sue obiezioni alla durata così proposta sempre che si tratti di spese per lavori in aumento patrimoniale e per lavori di rinnovamento che sorpassino per ciascun caso l'importo di 5,000 (cinquemila) franchi oro.

(3) Le spese per lavori in aumento patrimoniale e di rinnovamento saranno convertite in annualità sulla base della durata di ammortamento adottata, e di un saggio di interesse del 3 % (tre per cento).

(4) In caso di restituzione dell'esercizio delle linee alla Compagnia, le annualità scadenti, a

partire dalla restituzione delle linee, saranno mese a carico del conto di esercizio della rete restituita.

#### Art. 15.

(1) Lo Stato che assumerà l'esercizio delle linee pagherà al fondo delle obbligazioni, istituito all'alinea 1 dell'articolo 33, quale canone per l'uso delle linee, delle loro pertinenze dei loro accessori, compresi gli approvvigionamenti, e del materiale rotabile, una somma annua in misura del 22.5 % (ventidue e cinque decimi %) del prodotto lordo delle linee da esso esercitate.

(2) La contabilità dei prodotti lordi sarà presentata alla Compagnia entro 6 mesi dalla fine dell'anno di esercizio.

(3) Le rettifiche dei conti, concernenti per esempio i conti dei trasporti comuni od altre operazioni analoghe, saranno incorporate nel rendiconto dell'ultimo esercizio non ancora definitivamente chiuso.

(4) L'anno di esercizio comincerà il 1° gennaio e finirà al 31 dicembre.

(5) Il canone annuo su indicato, per l'uso delle linee esercitate dagli Stati, non sarà mai inferiore a 6,760,000 (sei milioni settecentosessantamila) franchi oro per la rete austriaca; a 3,300,000 (tre milioni trecentomila) franchi oro per la rete ungherese; a 4,920,000 (quattro milioni novecentoventimila) franchi oro per la rete italiana; a 5,020,000 (cinque milioni ventimila) franchi oro per la rete serbo-croata-slovena (*canone minimo*).

(6) Il canone, da pagarsi sulla base del prodotto lordo oltre al minimo, non deve superare al massimo la metà del *minimo*. L'importo da pagarsi oltre il *minimo* è denominato *eccedenza*.

(7) Con riguardo alle condizioni speciali della Repubblica d'Austria, e degli oneri particolari che incombono alla stessa in forza di alcune disposizioni del presente accordo, questo Stato non avrà da pagare l'eccedenza durante i primi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1923. Il massimo dell'eccedenza è fissato, a cominciare dal 6° anno, con le percentuali seguenti:

per gli anni dal 6° al 10°: 7 1/2 % del canone minimo;

per gli anni dall'11° al 15°: 15 % del canone minimo;

per gli anni dal 16° al 20°: 25 % del canone minimo;

per gli anni dal 21° al 25°: 35 % del canone minimo;

e a partire dal 26°: 50 % del canone minimo.

(8) In considerazione delle condizioni speciali del Regno d'Ungheria, questo Stato non avrà da pagare che l'importo di 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro all'anno per il suo canone minimo, se il 22.5 % del prodotto lordo della rete ungherese raggiungerà un importo inferiore ai 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro. Negli anni, nei quali il detto 22.5 % del prodotto lordo raggiungerà un importo fra i 3,000,000 (tre milioni) ed i 3,300,000 (tre milioni e trecento mila) franchi oro, il Regno di Ungheria non avrà da pagare quale canone minimo, che la somma corrispondente. La differenza del « canone minimo », quale risulta da questa disposizione, sarà versata dal Regno d'Italia nelle stesse condizioni e negli stessi termini dei pagamenti incombenti all'Ungheria. I conteggi speciali da farsi fra il Regno d'Ungheria ed il Regno d'Italia a seguito dei pagamenti così effettuati dal Regno d'Italia alla scadenza di ogni trimestre, avranno luogo in occasione del conguaglio generale previsto all'alinea 10, e saranno regolati dalle stesse disposizioni.

La somma che il Regno d'Italia avrà pagata per tal modo in un anno, sarà diffalcata dall'eccedenza garantita o da pagarsi dal Regno d'Italia e risultante dall'esercizio della rete italiana nell'anno relativo.

(9) Per il canone minimo saranno pagati degli acconti. Questi acconti saranno pagati 5 giorni prima della fine di ogni trimestre, in rate uguali, di cui ciascuna corrisponderà ad un quarto del canone minimo. Il pagamento sarà fatto soltanto in franchi oro.

(10) Per calcolare le differenze in relazione al canone minimo, che potessero risultare dall'applicazione della percentuale fissata per il prodotto lordo, il prodotto lordo di ogni trimestre sarà convertito in franchi oro, sulla base del corso medio nel trimestre di cui trattasi alla Borsa di Londra. Se dal 22.5 % del prodotto annuale, così calcolato, risulterà un'eccedenza nei riguardi del canone minimo, questa eccedenza sarà pagata al fondo delle obbligazioni, entro 6 mesi dopo la fine dell'anno in que-



stione, provvisoriamente sulla base dei conti presentati dallo Stato giusta le disposizioni dell'alinea 2.

Il pagamento sarà effettuato in franchi oro. Le differenze risultanti dalla verifica dei conti da parte della Compagnia saranno regolate entro 3 mesi dopo la verifica.

(11) Sono da considerarsi quale prodotto lordo gli incassi di ogni genere dipendenti dall'esercizio delle reti dopo detratti:

a) i rimborsi effettivi per riduzioni delle tariffe debitamente pubblicate e per riduzioni dovute ad errori nell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti e delle tariffe;

b) gli importi corrispondenti alle imposte ed alle tasse sui trasporti, come pure gli importi corrispondenti alla imposta fondiaria, sugli affitti ed appalti, in quanto stieno a carico della ferrovia;

c) gli incassi corrispondenti a puri rimborsi di spese.

(12) Nel fissare la percentuale del 22.5 % convenuta al 1° alinea di questo articolo, è stata presa come base la quota delle imposte sul traffico dal 1° luglio 1922. Se in seguito in uno Stato le imposte e le tasse sui trasporti, nel loro complesso, dovessero aumentare o diminuire di fronte alla situazione del 1° luglio 1922, la percentuale convenuta per la rete in questione sarà aumentata o diminuita, così che il rapporto della percentuale e degli incassi globali, comprese le imposte e le tasse sui trasporti, rimanga quello del 1° luglio 1922.

(13) Gli incassi per interessi sul capitale investito per la via di pedaggio Felixdorf-Wr. Neustadt e per le stazioni comuni, saranno versati integralmente alla Compagnia.

(14) I contratti di pedaggio fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato, compreso il pedaggio per la linea Zapresic-Zagabria, concernente le linee della Compagnia, saranno sospesi per la durata dell'esercizio della rete in questione da parte dello Stato. Ciononpertanto il prodotto lordo delle linee di pedaggio, che, giusta il contratto di pedaggio, dovesse spettare alle Ferrovie dello Stato, sarà stabilito a parte ed il 22.5 % di questo prodotto lordo sarà attribuito alla Compagnia in aumento del canone previsto in questo articolo. D'altra parte, questi incassi dovranno essere separati dagli incassi della rete, e non ne sarà tenuto conto quando sarà

fatto il calcolo del canone previsto in questo articolo. Sarà riservato ad un accordo speciale da concludere fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato, di determinare il modo in cui sarà constatato il prodotto delle linee di pedaggio, risultante dal fatto che la tariffa locale delle ferrovie dello Stato sarà applicata come finora per tutto il percorso. Un accordo sarà concluso fra le ferrovie federali dello Stato austriaco e la Compagnia per quanto concerne la ripartizione del prodotto proveniente dai trasporti che attraversano le linee della Compagnia e della ferrovia di Pottendorf.

(15) L'Italia verserà inoltre un contributo annuo di 2 (due) franchi oro per ogni tonnellata di importazione e di esportazione per via di mare, proveniente dall'estero o destinata all'estero, in transito per il porto di Trieste in più di 650,000 (seicentocinquanta mila) tonnellate annue.

(16) Il contributo non sarà mai superiore a 4,000,000 (quattro milioni) di franchi oro annui.

(17) Il canone degli Stati, che dovesse sorpassare il canone minimo, non sarà da riscuotersi nella misura dell'importo che sarà versato dal Regno d'Italia, in dipendenza di questo contributo speciale. Questo contributo del Regno d'Italia sostituirà, quindi, proporzionalmente, il versamento che deve essere fatto dagli Stati in relazione al prodotto lordo, oltre al minimo.

(18) Questa proporzione è fissata come segue:

Repubblica d'Austria: 44.8 % (quarantatré e otto decimi);

Regno d'Ungheria: 21.9 % (ventuno e nove decimi);

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: 33.3 % (trentatré e tre decimi).

(19) Quando comincerà l'esercizio di una rete da parte dello Stato, tutti i diritti relativi a questa rete od al suo esercizio potranno essere esercitati soltanto contro il relativo Stato.

#### ALLEGATO.

In caso dell'esercizio di una rete da parte dello Stato spetteranno alla Compagnia, per quanto concerne l'interesse sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni, la tutela e l'esercizio dei suoi diritti ed

interessi nei riguardi delle amministrazioni ferroviarie esercenti. Se l'amministrazione delle ferrovie dello Stato dovesse essere cointeresata, le eventuali controversie circa la questione della convenienza dell'interesse sul capitale investito saranno risolte dal tribunale arbitrale previsto all'articolo 50 del presente accordo.

#### Art. 16.

(1) Le linee della Compagnia esercitate dallo Stato dipenderanno direttamente dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Quando non ci sia una direzione generale autonoma delle ferrovie dello Stato, l'amministrazione delle linee dipenderà direttamente dal Ministero dal quale dipendono le ferrovie. Per queste linee sarà tenuto un conto speciale (vedi l'articolo 15 alinea 10).

(2) Alla fine del secondo anno dopo entrato in vigore il presente accordo, gli Stati contraenti potranno tuttavia intendersi con la Compagnia e con il Comitato degli obbligazionisti (articolo 34) circa i principî da adottarsi per poter sostituire il conto separato degli incassi relativi alla Compagnia, a mezzo di un sistema da stabilirsi sulla base dei risultati dei conti separati.

#### Art. 17.

(1) Se tutti gli Stati, entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo dichiareranno di fare uso del diritto di assumere l'esercizio, al personale saranno applicate le disposizioni seguenti:

(2) Il personale che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo si trova nei quadri di una rete della Compagnia, in quanto abbia la nazionalità dello Stato in questione, o questa nazionalità gli sia riconosciuta entro il termine ulteriore di 6 mesi, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, in forza della dichiarazione di elezione o di opzione già presentata nel termine fissato dalle norme legali in vigore nel relativo paese, passa al servizio dello Stato in questione. Il personale rimanente di ogni rete della Compagnia, sarà collocato a riposo, in conformità dei regolamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, in quanto esso personale non sia assunto

in servizio egualmente da uno degli Stati contraenti.

(3) Il personale della Direzione generale — escluso il personale addetto al patrimonio privato ed il personale assunto dalla Compagnia entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, per il servizio centrale (articolo 26) — in quanto esso abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti o che questa nazionalità gli sia riconosciuta entro l'ulteriore termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, in forza della dichiarazione di elezione od opzione già presentata entro il termine fissato dalle norme legali in vigore del relativo paese, passa al servizio dello Stato in questione a seconda della sua nazionalità. Il rimanente personale della Direzione generale sarà collocato a riposo in conformità dei regolamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, in quanto esso non sia preso egualmente in servizio da uno degli Stati contraenti o non sia impiegato per il patrimonio privato o non sia riassunto per il servizio centrale.

Le spese sostenute per gli agenti collocati a riposo in conformità degli alinea 2 e 3, a partire dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo fino al loro collocamento a riposo, in quanto questi agenti sono impiegati durante questo tempo su una delle reti, sono a carico dello Stato sul territorio del quale si trova la rete in questione. In caso diverso queste spese saranno a carico di tutti gli Stati contraenti, in conformità delle disposizioni del presente accordo, relative ai pagamenti per qualsiasi titolo ai vecchi pensionati. In quest'ultimo caso il pagamento sarà fatto da quello Stato, nella valuta del quale si sarà fatto il calcolo degli emolumenti d'attività al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

(5) Il personale effettivo ed il personale provvisorio, passati in servizio dello Stato esercente, avranno in ogni caso, dal momento in cui sarà stato assunto l'esercizio, il grado e gli stipendi, le retribuzioni e le promozioni stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato. A questo personale, passato al servizio dello Stato, saranno applicate le disposizioni concernenti le condizioni del personale delle ferrovie dello Stato, comprese le qualifiche e gli assegni accessori. In quanto la nuova sistemazione dei

servizi lo permetterà, sarà tenuto conto anche della posizione del personale al momento del passaggio.

(6) Il personale su menzionato avrà il diritto alla pensione ed alle indennità in conformità delle norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato. Il servizio presso la Compagnia sarà calcolato per il trattamento di pensione con le disposizioni in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, in quanto esso potrà essere riscattato, in virtù delle disposizioni stesse, con le riserve matematiche indicate agli alinea 9 e 11. Gli Stati si riservano di determinare le disposizioni che faciliteranno al personale il riscatto degli anni di servizio, che non possono essere riscattati con le riserve matematiche menzionate in seguito. Per il personale che non è iscritto ad uno dei tre fondi di previdenza, menzionati all'alinea 9, lo Stato si riserva di riconoscere o il diritto agli emolumenti di riposo (*gesellschaftliche Pension, gesellschaftliche Provision, gesellschaftliche Gnadengabe*) che spettano a questo personale giusta le disposizioni in vigore presso la Compagnia, al momento in cui l'esercizio sarà assunto dallo Stato, ovvero, per il servizio passato allo Stato, il diritto alle pensioni od alle indennità in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.

(7) In quanto in alcuni casi a degli agenti assunti in servizio dallo Stato sia assicurato un trattamento di attività e di riposo non previsti dai regolamenti applicabili al personale delle ferrovie dello Stato, questi agenti saranno collocati a riposo dal relativo Stato.

Gli agenti riceveranno le pensioni e le indennità in conformità dei regolamenti che ad essi si riferiscono, in vigore presso la Compagnia al momento dell'assunzione dell'esercizio.

(8) Il personale in riposo al momento dell'entrata in vigore del presente accordo (comprese le famiglie), ed il personale che sarà collocato a riposo giusta gli alinea, 2, 3 e 7, saranno considerati come « vecchi pensionati ».

(9) La Compagnia si impegna a portare a credito degli Stati contraenti un capitale corrispondente alle riserve matematiche, calcolato sulla base di un saggio di interesse al 5 %, le quali dovrebbero essere accumulate per far fronte agli impegni dei fondi di previdenza (istituto pensioni per impiegati, istituto pen-

sioni per inservienti, istituto di previdenza per operai) nella misura risultante al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, verso il personale attivo (comprese le famiglie) che passa al servizio dello Stato e verso i vecchi pensionati.

(10) Le riserve matematiche, relative al personale attivo, che passa al servizio delle Ferrovie dello Stato italiano, saranno calcolate e portate a credito dello Stato Italiano in lire, alla pari delle vecchie corone. Le riserve matematiche, relative ai vecchi pensionati, che saranno pagate dal Regno d'Italia giusta le disposizioni degli alinea 18 e 20 di questo articolo, saranno egualmente calcolate e portate a credito degli Stati, giusta le disposizioni del presente accordo, in lire alla pari delle vecchie corone.

(11) Per il capitale corrispondente alle riserve matematiche per gli impegni dei fondi di previdenza il personale attivo (comprese le famiglie), la Compagnia porterà a credito di ogni Stato contraente la parte necessaria per soddisfare ai diritti del personale attivo (comprese le famiglie), effettivamente assunto dal relativo Stato.

(12) Il capitale corrispondente alle riserve matematiche, relative ai vecchi pensionati, sarà ripartito nelle proporzioni seguenti:

« Repubblica d'Austria: 33.8 % (trentatré ed otto decimi %); Regno d'Ungheria: 16.5 % (sedici e cinque decimi %); Regno d'Italia: 24.6 % (ventiquattro e sei decimi %); Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 25.1 % (venticinque ed un decimo %) ».

(13) Le somme portate a credito degli Stati, come sopra esposto, saranno convertite in franchi oro sulla base del ragguglio di cambio del 31 dicembre 1922, e saranno pagate giusta le disposizioni fissate dal presente accordo per il rimborso dei debiti provenienti dal regime provvisorio, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 6 e 7.

(14) Gli Stati impiegheranno ogni anno, per la riduzione delle spese di esercizio della rete ch'essi esercitano, le somme disponibili nell'anno in questione per le riserve matematiche di cui si è fatto cenno, quali dette somme risulteranno da una tabella da stabilirsi preventivamente sulla base del calcolo di assicurazione tecnica.

(15) I diritti del personale attivo, rimasto al servizio centrale della Compagnia e del personale del patrimonio privato, circa gli emolumenti di riposo di ogni sorta non potranno essere esercitati che contro i fondi di previdenza menzionati, o contro la Compagnia.

(16) I tre fondi di previdenza su menzionati saranno mantenuti esclusivamente per soddisfare agli impegni di questi fondi verso i membri attivi che rimangono al servizio centrale della Compagnia e al patrimonio privato della stessa. Il Consiglio di amministrazione può riunire questi fondi, modificare gli statuti dei fondi stessi o riunire il loro attivo all'attivo della Compagnia, la quale in questo prenderà a proprio carico gli impegni dei fondi di previdenza.

(17) I diritti dei vecchi pensionati agli assegni di riposo di ogni sorta (comprese le indennità di caro-viveri e gli assegni analoghi, di qualunque specie), spettanti a questi pensionati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono esercitati contro lo Stato contraente, che è obbligato al pagamento giusta le disposizioni degli alinea 18 a 20.

È indifferente che gli assegni di riposo accordati sieno assegnati dai proventi dei fondi di previdenza o che sieno messi a carico del conto di esercizio.

(18) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni specie dei vecchi pensionati sarà fatto da ciascuno Stato Contraente ai pensionati che avevano la loro residenza nel suo territorio al 1° luglio 1922, anche se essi hanno mutato la loro residenza dopo questa data; in questo caso i pagamenti saranno fatti egualmente nella valuta legale dello Stato che paga.

(19) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni genere agli antichi pensionati che al 1° luglio 1922 si trovavano ancora in attività di servizio, sarà fatto dallo Stato, la valuta del quale ha servito come base per il calcolo degli ultimi assegni di attività del relativo vecchio pensionato.

(20) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni categoria ai vecchi pensionati, che al 1° luglio 1922 avevano il loro domicilio fuori dei confini degli Stati contraenti, sarà fatto dallo Stato, la moneta del quale, avrà servito di base per il calcolo della pensione al 1° luglio 1922.

(21) Alla fine di ogni mese ogni Stato redi-

gerà una distinta in franchi oro dei pagamenti fatti per gli antichi pensionati.

(22) La conversione in franchi oro del valore delle somme pagate in valuta legale, sarà fatta ogni mese sulla base del valore medio del cambio alla Borsa di Londra durante il mese precedente ai pagamenti mensili.

(23) Tali distinte saranno rimesse alla Compagnia ogni mese.

(24) L'ammontare globale di tutti i pagamenti effettuati, convertiti in franchi oro, sarà ripartito dalla Compagnia fra gli Stati, alla fine di ogni anno, nelle proporzioni sopra indicate (alinea 12).

(25) La differenza fra le somme pagate da uno Stato e le somme che sono a suo carico giusta la disposizione precedente sarà portata a debito od a credito del relativo Stato senza interessi.

(26) Stabilito così il conteggio, l'ammontare risultante quale saldo a carico di ogni Stato, sarà passato a carico dell'esercizio della rete.

(27) Per la misura del pagamento, che deve essere riconosciuta in questo conteggio, sarà normativo lo stato di diritto e di fatto al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

(28) Se uno Stato prende delle disposizioni che hanno per effetto un aumento della misura delle pensioni di ogni categoria (comprese le indennità di caro-viveri e gli assegni analoghi di ogni genere) fissati al 1° luglio 1922, convertiti in franchi oro, l'eccedenza sarà a carico dello Stato nel territorio del quale il vecchio pensionato aveva la sua residenza il 1° luglio 1922.

La disposizione precedente sarà applicata solamente per quella somma che sorpassa la misura delle pensioni di ogni categoria fissate al 1° luglio 1922 in Austria, calcolate in franchi oro.

(29) Le disposizioni che precedono troveranno un'applicazione conforme in caso di esercizio d'una o più reti da parte della Compagnia. Gli impegni che, in caso di esercizio da parte degli Stati, andrebbero a carico degli stessi, saranno a carico del conto di esercizio della rete relativa. Le somme, che gli Stati quando esercitino direttamente la rete devono impiegare per la riduzione delle spese di esercizio della rete, in conformità dell'alinea 14 di

questo articolo, saranno messe a disposizione della rete da parte degli Stati, anche in caso di esercizio a mezzo della Compagnia. I tre fondi di previdenza saranno conservati in questo caso esclusivamente per soddisfare agli impegni di questi fondi, verso i membri attivi che rimangono al servizio centrale e al patrimonio privato della Compagnia.

(30) Se la Compagnia, per il fatto che essa esercita una o più reti, dovesse aggiungere altri servizi al suo servizio centrale (articolo 26), il personale di questi servizi apparterrà ai quadri del personale che fa servizio per la rete in questione secondo la sua nazionalità.

(31) Se uno degli Stati dovesse in seguito prendere a suo carico l'esercizio della rete sul suo territorio, tutti i diritti del personale impiegato su questa rete, al pari dei diritti alla pensione a carico della rete, dal momento dell'assunzione dell'esercizio, saranno da farsi valere verso il relativo Stato. La Compagnia, con riguardo alle disposizioni dell'alinea 9 del presente articolo, non avrà da fare alcun abbuono allo Stato per tale ragione. Ciò varrà anche se l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato non avrà luogo che nel 1968 al momento della devoluzione. Inoltre, per il passaggio del personale al servizio dello Stato, saranno da applicarsi le disposizioni precedenti.

(32) A partire dalla data della firma del presente accordo, la Compagnia non potrà modificare le attuali condizioni del personale che dopo essersi messa d'accordo con lo Stato attraversato dalla rete alla quale è addetto il personale stesso.

#### Art. 18.

Il diritto di stabilire le tariffe interne sulle linee della Compagnia è riservato allo Stato sul territorio del quale si trova la rete di cui si tratta, sia che la rete sia esercitata dallo Stato, sia che l'esercizio sia fatto dalla Compagnia. In quest'ultimo caso, la Compagnia sarà preventivamente intesa a titolo consultivo.

#### Art. 19.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire, dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo, delle tariffe dirette per i trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sulle reti della Compagnia.

#### Art. 20.

Per facilitare il lavoro tecnico relativo alle questioni indicate all'articolo precedente, un Comitato formato dai delegati degli Stati che fanno parte del Consiglio di amministrazione della Compagnia avrà il compito di stabilire un servizio di tariffe dirette sulle linee della Compagnia, destinato al traffico diretto fra gli Stati contraenti, mediante la semplice combinazione delle tariffe interne.

Il Comitato ha l'obbligo di comprendere nelle tariffe dirette le quote ridotte adottate eventualmente da una delle Amministrazioni ferroviarie degli Stati esercenti.

#### Art. 21.

(1) Il Comitato dei delegati degli Stati ha egualmente il compito:

a) di stabilire sulle linee della Compagnia destinate al traffico diretto fra gli Stati contraenti delle tariffe dirette con riduzioni fino al limite del 30 % sui prezzi delle tariffe interne a combinare;

b) di concedere riduzioni tariffarie sia in via diretta sia in via di rimborso, come pure di permettere il cumulo delle distanze sulle linee della Compagnia;

c) di apportare ai prezzi delle tariffe interne per le merci riduzioni fino al 75 % del diritto fisso per le linee percorse in transito e fino al 50 % del diritto fisso per ciascuna delle linee delle ferrovie speditrici e destinatarie; il Comitato suddetto avrà il compito di fissare le norme per stabilire i diritti fissi compresi nelle tariffe delle diverse reti o di fissare dei tassi eguali per tutte le reti che servano di base alle riduzioni da accordarsi;

d) di determinare le condizioni degli accordi che si riferiscono al traffico internazionale sulle reti della Compagnia e che concernono almeno due delle reti suddette ed una o più delle altre Amministrazioni ferroviarie interessate. Queste condizioni, quando sieno stabilite, serviranno di base per i negoziati in una conferenza che sarà convocata fra le Amministrazioni ferroviarie interessate. L'iniziativa per la convocazione di questa conferenza spetterà a seguito di incarico del Comitato ad un'Amministrazione ferroviaria che eserciti la rete della Compagnia.

(2) L'alinea precedente non pregiudica i diritti degli Stati esercenti di prendere qualsiasi iniziativa per quanto concerne le disposizioni su ricordate.

#### Art. 22.

(1) Le deliberazioni previste agli articoli 20 e 21 saranno prese dal Comitato dei delegati all'unanimità. I delegati degli Stati non potranno pronunciarsi in alcun caso contro la combinazione delle tariffe interne in conformità dell'art. 20.

(2) Le deliberazioni previste all'art. 20 saranno sottoposte a revisione da parte dell'Amministrazione competente dello Stato, in quanto si tratti di constatare la perfetta corrispondenza della tariffa diretta con le tariffe interne. Le eventuali obiezioni saranno comunicate al Comitato nel periodo massimo di due settimane.

(3) Le deliberazioni previste all'art. 21 saranno sottoposte all'approvazione degli Stati. Ogni Stato avrà la facoltà di autorizzare i suoi delegati a significare la sua approvazione al momento della votazione.

#### Art. 23.

(1) Le deliberazioni del Comitato dei delegati degli Stati, prese nei riguardi delle questioni previste all'art. 20, saranno eseguite senza indugio dalle direzioni di esercizio degli Stati e della Compagnia dopo la revisione prevista all'art. 22 alinea 2, e, in mancanza di obiezioni, entro il termine di due settimane.

(2) Le deliberazioni concernenti le questioni previste all'art. 21 saranno valide per gli Stati che le avranno adottate, sia col voto dato dai loro delegati preventivamente autorizzati, sia a seguito di un'approvazione che sarà da darsi entro il termine di tre settimane, ed esse saranno eseguite dalle direzioni di esercizio interessate in quanto tali deliberazioni potranno essere applicate.

#### ALLEGATO AGLI ARTICOLI DAL 18 AL 23.

(1) L'obbligo della Repubblica austriaca, come deriva dal trattato di San Germano, di conservare sulle linee il regime delle tariffe, esistenti prima della guerra per i traffici dei porti

dell'Adriatico e del Mar Nero, relativamente alla loro concorrenza con i porti del Mar del Nord, non è modificato.

(2) Non è il caso di esigere che le riduzioni previste all'art. 21 siano applicate in misura eguale per tutte le reti.

(3) Il cumulo delle distanze deve essere inteso nel senso che per il percorso relativo ad ogni rete è ammessa l'applicazione della base tariffaria chilometrica portata dalla tariffa della detta rete in corrispondenza con il percorso totale.

(4) L'ordine del giorno per le deliberazioni del Comitato di amministrazione deve essere in possesso dei delegati tempestivamente, ma in ogni modo almeno una settimana prima della riunione del Comitato.

(5) I delegati degli Stati potranno essere accompagnati da esperti nei servizi tariffari e commerciali della competente Amministrazione dello Stato.

(6) Se la Compagnia esercita una rete direttamente, essa ha il diritto di accordare agevolazioni di viaggio per i passeggeri e riduzioni sui prezzi di trasporto e sulle tasse accessorie per alcune categorie di merci, e per certe relazioni di traffico, senza pregiudizio del diritto del relativo Stato per quanto concerne l'approvazione delle tariffe.

Le riduzioni dei prezzi di trasporto e delle tasse accessorie saranno notificate al momento della loro pubblicazione al Governo del relativo Stato. Se il Governo lo domanda, esse saranno sospese immediatamente tenendo conto dei termini legali di pubblicazione.

#### Art. 24.

(1) Ogni Stato è responsabile del versamento al fondo delle obbligazioni delle somme previste dall'art. 15, sia ch'esso eserciti direttamente la rete sita sul suo territorio come prevede l'articolo 15, sia che la rete sia esercitata dalla Compagnia.

(2) Se la Compagnia esercita la rete, lo Stato relativo è obbligato a garantire la copertura di qualunque eventuale disavanzo di esercizio ed inoltre a pagare direttamente al fondo delle obbligazioni, in luogo e vece della Compagnia, le stesse somme che sono da pagarsi giusta l'articolo 15 alle condizioni e nei termini fissati dal detto articolo; la Compagnia è a sua volta



obbligata a sottoporre allo Stato il conto dei prodotti lordi entro termine di sei mesi dalla fine dell'esercizio stesso. Verso la Compagnia lo Stato di cui si tratta avrà il diritto al rimborso dei pagamenti così da esso effettuati, nei riguardi di tutto il prodotto netto della relativa rete dello stesso esercizio e degli esercizi successivi. Per garantire l'esercizio di questo diritto di rimborso, è conferito allo Stato relativo un diritto di pegno sui prodotti lordi della rete di cui si tratta.

(3) Le spese per lavori in aumento patrimoniale e per rinnovamenti delle linee saranno a carico dell'esercizio corrente di queste reti. La Compagnia, conservando una gestione per quanto possibile economica, sarà obbligata di predisporre tempestivamente un conto annuale di previsione per l'esercizio (budget) per ogni rete da essa esercitata, comprese le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, le spese per lavori in aumento patrimoniale e quelle per rinnovamenti. Questo conto di previsione sarà sottoposto all'approvazione del relativo Stato. Il Governo avrà il diritto di esercitare un efficace controllo, e la Compagnia sarà obbligata a prendere tutte le misure per assicurare l'esercizio di questo controllo. La Compagnia sarà anche obbligata a redigere annualmente un conto di esercizio separato per ogni rete non esercitata dallo Stato interessato. Questo conto sarà sottoposto all'approvazione di questo Stato.

(4) Se, ciò non per tanto, per assicurare la regolarità dell'esercizio divenga necessario di disporre di un fondo di esercizio, lo Stato interessato farà degli anticipi corrispondenti man mano che le esigenze dell'esercizio da esso constatate lo richiederanno.

(5) Le disposizioni dell'art. 15 concernenti il contributo speciale del Regno d'Italia saranno applicabili per analogia nel caso in cui uno o più Stati non esercitino la rete. Se uno Stato dovesse effettuare un pagamento sulla base della garanzia eccedente il minimo, questo argomento non potrà essere richiesto dal Comitato di obbligazionisti nella misura corrispondente a quella parte del contributo del Regno d'Italia che spetta alla rete in questione.

(6) Se una rete viene esercitata dalla Compagnia, i diritti che si riferiscono a questa rete ovvero al suo esercizio, non potranno essere esercitati che esclusivamente presso un'autorità

giudiziaria o amministrativa dello Stato sul territorio del quale si trova la rete in questione. Non saranno ammesse azioni giudiziarie in forza dei diritti ora accennati, su un'altra rete della Compagnia (compresi gli accessori). Se il patrimonio privato dovesse essere messo a contribuzione per tali crediti concernenti una rete o il suo esercizio, e per conseguenza non concernenti il patrimonio privato ovvero la gestione di servizio centrale o dei fondi di previdenza (art. 17, alinea 16 e 29), lo Stato, sul territorio del quale si trova la rete a cui si riferisce il credito in questione, indennizzerà la Compagnia di tutti i danni e interessi e delle spese giudiziarie.

#### ALLEGATO.

In caso di esercizio di una rete da parte della Compagnia saranno applicabili le disposizioni dell'art. 15 nei riguardi degli introiti provenienti dagli interessi del capitale investito; i contratti di pedaggio fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato non sono sospesi.

Resta inteso che i profitti o le perdite risultanti per la Compagnia dall'esercizio di ferrovie, che non sono proprietà della Compagnia ed il cui esercizio è assunto dalla stessa, saranno portati nel conto di esercizio della rete esercitata.

#### Art. 25.

(1) Lo Stato che assume in esercizio diretto la rete della Compagnia sita sul suo territorio, prende possesso degli approvvigionamenti e del contante appartenente all'esercizio delle rete stessa; la Compagnia gli trasferirà i crediti di ogni genere, gli *chèques* e le cambiali, che in forza delle disposizioni del regime provvisorio appartengono alla rete in parola.

(2) Lo Stato farà la liquidazione, pagherà tutti i debiti ed incasserà tutti i crediti della Compagnia (compresi quelli per le liquidazioni con le altre reti), che risalgono ad un'epoca anteriore al 1° gennaio 1923, e non concernono nè il servizio delle obbligazioni nè il patrimonio privato nè gli impegni privati della Compagnia.

(3) La liquidazione sarà fatta d'accordo fra lo Stato in questione e la Compagnia; se altri Stati contraenti sono interessati finanziariamente, sarà necessario il loro consenso.



(4) Terminata la liquidazione si redigerà il conto di liquidazione portando a credito della Compagnia tutti gli attivi liquidi menzionati all'alinea 1, eccezione fatta per il valore degli approvvigionamenti, e saranno portati a debito della Compagnia tutti i passivi liquidi. Il conto di liquidazione sarà fissato in franchi oro. Per conseguenza tutti gli articoli di questo conto saranno convertiti in franchi oro, sulla base del corso del cambio del 31 dicembre 1922. Il saldo in franchi oro, così stabilito sarà aggiunto al debito verso lo Stato, dipendente dalle anticipazioni fatte durante il regime provvisorio, oppure sarà diffalcato da questo debito. A questo effetto tale debito sarà convertito in franchi oro sulla base del corso del cambio della data suindicata. Se, sulla base dei conti fatti nel modo sopra indicato, risultasse un debito della Compagnia, dallo stesso sarà diffalcato il valore degli approvvigionamenti alle condizioni seguenti. (Gli approvvigionamenti saranno determinati con il loro valore di stima in franchi oro al 31 dicembre 1922). Il diffalco su menzionato non avrà luogo che verso gli Stati i quali, durante il regime provvisorio, abbiano accordato delle anticipazioni alla Compagnia e ciò soltanto fino alla concorrenza di queste anticipazioni. Nel caso che il saldo di liquidazione risultasse attivo per la Compagnia, il diffalco su menzionato non sarà fatto che fino alla concorrenza della somma delle anticipazioni, dopo diffalcato tale saldo attivo. In altri casi è escluso qualunque addebitamento in conto del valore degli approvvigionamenti.

(5) Se dal conto stabilito secondo le disposizioni precedenti risulta un saldo attivo a favore della Compagnia esso le sarà pagato. Un saldo passivo a carico della Compagnia sarà trattato come un debito proveniente dal regime provvisorio.

(6) Se la Compagnia esercita essa stessa una rete, le disposizioni degli alinea 2-4 di questo articolo saranno applicati egualmente; la liquidazione sarà fatta in tal caso dalla Compagnia. Se gli attivi liquidati non sono sufficienti per far fronte agli impegni scaduti, lo Stato concederà alla Compagnia le anticipazioni necessarie. Queste anticipazioni saranno trattate come debiti provenienti dal regime provvisorio.

(7) Per i crediti verso la Compagnia, che formano l'oggetto della liquidazione il patrimo-

nio privato della stessa non potrà essere messo a contribuzione sia che l'esercizio sia fatto dallo Stato, sia che esso sia fatto dalla Compagnia.

(8) I debiti provenienti dal regime provvisorio ed i debiti che sono assimilati agli stessi, compresi i debiti per le anticipazioni fatte in contanti dal Regno d'Italia, non sono fruttiferi di interessi e debbono estinguersi secondo le norme seguenti:

a) le somme messe a disposizione della Compagnia in virtù dell'art. 37, alinea 4, saranno ripartite sugli Stati che avranno fatto in quell'anno dei pagamenti effettivi oltre il minimo, in proporzione a questi pagamenti. La quota risultante da tale ripartizione per ogni Stato, sarà impiegata fino alla concorrenza di una metà di detta quota al rimborso dei debiti su indicati verso lo Stato in questione;

b) i debiti suindicati verso la Repubblica d'Austria saranno ridotti di un quarto della differenza fra la somma da pagare, giusta le disposizioni dell'art. 15 alinea 7, e la somma che risulterà sulla base di un massimo di eccedenza, corrispondente al 25 % del minimo per gli anni dal 6° al 15°, e del 50 % del minimo per gli anni dal 16° al 25°;

c) i debiti suindicati verso il Regno d'Ungheria saranno ridotti di un quarto delle somme per le quali questo Stato, in virtù delle disposizioni dell'art. 15 alinea 8, paga annualmente meno del suo contributo minimo;

d) la diminuzione prevista agli alinea b) e c) non seguirà verso uno Stato che fino alla concorrenza della metà dell'importo originario dei debiti in questione.

(9) Se mentre sarà ancora in vigore questo accordo la totalità dei debiti su menzionati non dovesse essere rimborsata all'uno od all'altro Stato, per la rimanenza non sarà sollevata alcuna pretesa.

#### Art. 26.

(1) Il Consiglio di amministrazione provvederà alla gestione degli affari che gli sono affidati dal presente accordo a mezzo di un servizio centrale che sarà organizzato. Il personale del servizio centrale sarà composto di cittadini di tutti gli Stati contraenti conformemente alla proporzione prevista all'alinea 12 dell'art. 17. Per la prima organizzazione del

servizio centrale il personale sarà scelto inizialmente fra il personale dell'attuale Direzione Generale. Il Consiglio di amministrazione avrà cura che la proporzione suindicata sia presa in considerazione sin dal principio e che in seguito sia raggiunta al più presto possibile in occasione di nuove assunzioni. Le spese di questo servizio centrale saranno coperte dalle somme che sono destinate allo stesso, giusta l'articolo 38.

(2) Se gli Stati non esercitano tutte le reti della Compagnia il Consiglio di amministrazione aggiungerà al servizio centrale i servizi necessari per far fronte alle esigenze dell'esercizio da parte della Compagnia. L'organizzazione del servizio aggiunto dovrà essere approvata dal relativo Governo. Questa approvazione sarà data dal suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Le spese di questi servizi sono a carico delle reti in questione.

(3) Una direzione di esercizio speciale dovrà occuparsi di tutti gli affari di esercizio, per la rete il cui esercizio non sarà stato assunto dal relativo Stato, e ciò nella estensione prevista finora dall'accordo dell'11 febbraio 1921 (regime provvisorio). Il Consiglio di amministrazione potrà assegnare alle direzioni di esercizio degli altri affari di esercizio, prendendo in considerazione gli interessi del Paese e le rispettive domande del rispettivo Governo quando ciò dovesse sembrare compatibile con gli interessi di una gestione economica e con le disposizioni del presente accordo.

#### ALLEGATO.

(1) Per i membri del Consiglio di amministrazione, per i Commissari ragionieri e per il personale del servizio centrale, ogni anno sarà messo a disposizione gratuitamente un sufficiente numero di carte temporanee (nominative ed impersonali), valevoli sulle reti della Compagnia e degli Stati per tutti i treni viaggiatori; il numero di queste carte sarà stabilito d'accordo fra l'amministrazione dello Stato e la Compagnia.

(2) Inoltre ogni anno sarà rimesso gratuitamente un numero sufficiente di carte impersonali, valevoli sulle reti della Compagnia per tutti i treni viaggiatori, per conseguire in via di scambio delle agevolazioni di viaggio da parte

delle imprese di trasporto straniere. Se la Compagnia non riceve in questo modo il numero sufficiente di carte delle imprese di trasporto straniere, le amministrazioni delle reti si impegnano a fare quanto sarà loro possibile affinché queste carte delle imprese di trasporto straniere conseguite in via di scambio sieno messe a sua disposizione.

(3) Il personale del servizio centrale, comprese le famiglie, riceverà le agevolazioni di viaggio e di trasporto sulle reti della Compagnia che sono concesse al personale impiegato sulle reti della stessa, tanto se queste reti sono esercitate dallo Stato, quanto se sono esercitate dalla Compagnia, ed inoltre esso godrà le agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano al personale impiegato sulla rete della Compagnia, che si trova nello Stato dove ha la sua sede il servizio centrale. Gli agenti del servizio centrale riceveranno per di più ogni anno un biglietto gratuito per loro stessi ed un biglietto a prezzo ridotto per le loro famiglie sulla rete di ognuno degli Stati contraenti.

(4) Al personale del servizio centrale, che in seguito andrà a riposo e alle famiglie, saranno concesse le agevolazioni di viaggio e di trasporto sulle reti della Compagnia che spettano o saranno concesse in futuro agli agenti che sono stati impiegati sulle reti della Compagnia, dopo il loro pensionamento, sia che le reti vengano esercitate dallo Stato, sia che vengano esercitate dalla Compagnia; inoltre saranno loro concesse le agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano agli agenti che sono stati impiegati sulla rete della Compagnia, situata nello Stato dove ha la sua sede il servizio centrale, dopo il loro collocamento a riposo. Se un tale pensionato fissa il suo domicilio sul territorio di un altro Stato contraente, egli avrà diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano ai pensionati delle ferrovie dello Stato, sul territorio del quale egli ha fissato il suo domicilio, purchè rinunci alle agevolazioni di viaggio e di trasporto sulla rete dello Stato dove ha sede il servizio centrale.

(5) I vecchi pensionati avranno diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto concesse ai pensionati delle ferrovie di quello Stato che è obbligato a pagare le pensioni in conformità dell'art. 17, alinea 17. Se un vecchio pensionato fissa il suo domicilio sul territorio di un altro

Stato contraente, esso avrà diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano ai pensionati delle ferrovie dello Stato, sul territorio del quale egli ha fissato il suo domicilio, purchè esso rinunci alle agevolazioni di viaggio e di trasporto sulla rete dello Stato che paga la pensione.

(6) Tutte le modificazioni alle disposizioni concernenti le agevolazioni di viaggio e di trasporto che saranno fatte da uno Stato per il personale della sua rete, saranno applicabili al personale del servizio centrale (comprese le famiglie) sulla rete dello Stato in questione.

(7) Le disposizioni fissate da questo allegato per il personale del servizio centrale non saranno applicate che al personale in attività di servizio al momento in cui il presente accordo entrerà in vigore.

#### Art. 27.

(§ 1). In dipendenza del credito della Compagnia verso il Regio Governo d'Italia sulla base dei trattati di Basilea 17 novembre 1875 e di Vienna 25 febbraio 1876, relativo al pagamento di un'annualità di 29,569,887.12 franchi oro fino al 31 dicembre 1954 e di un'annualità di 12,774,751.26 franchi oro dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1968, compresi gli arretrati e gli interessi, non sarà sollevata alcuna pretesa contro alcuno degli Stati contraenti.

(§ 2). Non sarà sollevata alcuna pretesa in dipendenza del contributo dello Stato e della garanzia per il prestito di priorità 5 % della Compagnia (convenzione del 27 luglio 1869, numero 183 R. G. B.).

Non sarà sollevata alcuna pretesa in dipendenza della rendita annua di 38,240 fiorini valuta austriaca in relazione alla cessione di un sesto di partecipazione alla ferrovia di circosollazione di Vienna (processo verbale redatto all'i. r. Ministero del commercio al 28 luglio 1894).

(§ 3). Il processo pendente presso il Tribunale civile di Vienna al numero Cg. VII 790: 18 contro l'antica Amministrazione militare austro-ungarica sulla base del § 70 del regolamento d'esercizio delle ferrovie (Ordinanza imperiale del 15 novembre 1851, n. 1, del 1852 R. G. B. e Ordinanza del r. Ministero ungherese, n. 6125 del 1907), non sarà continuato e

nessuna pretesa sarà sollevata in dipendenza dello stesso. Le spese si intendono reciprocamente compensate.

(§ 4). Nessuna pretesa sarà sollevata verso gli Stati contraenti a titolo di indennità per il materiale rotabile che è stato deteriorato dagli avvenimenti di guerra o che si è perduto o che è stato confiscato o che la Compagnia ha dovuto cedere in virtù delle disposizioni delle convenzioni di armistizio.

(§ 5). La Compagnia non avrà da fare più alcun pagamento per il residuo debito per prezzo dovuto in dipendenza dell'acquisto delle linee lombardo-venete, interessi compresi.

(§ 6). La Compagnia rinuncia a vantaggio del Regno dei serbi, croati e sloveni ad un saldo attivo della liquidazione (art. 25). Inoltre la Compagnia dichiara di essere d'accordo che al momento della liquidazione i prestiti della Compagnia alla società a garanzia limitata Ljubljanski Dvor, sieno trattati come attivi dell'esercizio. La Compagnia sarà d'altra parte svincolata dal pagamento delle imposte sul traffico fino al 31 dicembre 1921 compreso, degli importi corrispondenti alle riserve matematiche (art. 17), e di un saldo passivo della liquidazione (art. 25). I procedimenti per reati di dogana intentati nel Regno dei serbi, croati e sloveni, saranno soppressi e le ammende per tali reati di dogana, saranno condonate.

(§ 7). La Compagnia rinuncia a vantaggio del Regno d'Italia ad un saldo attivo di liquidazione (art. 25), ed essa non accamperà alcuna pretesa a titolo di indennizzo per l'uso delle sue linee site nel Regno d'Italia, durante il periodo fino al 31 dicembre 1922. La Compagnia si obbliga di rimborsare giusta le disposizioni dell'art. 25, alinea 8 e 9, le anticipazioni in contanti fatte dal Regno d'Italia. La Compagnia sarà d'altra parte liberata dal pagamento delle somme corrispondenti alle riserve matematiche (art. 17) e di un saldo passivo di liquidazione (art. 25).

(§ 8). Il laminatoio dalla Compagnia a Graz, coi terreni adiacenti, foglio 536 del libro tavolo nel comune Lend nel suburbio di Graz, parcelle n. 1087-1099, rimarrà proprietà privata della Compagnia non soggetta al diritto di devoluzione. I locali negli edifici appartenenti alla ferrovia, che la Compagnia giudicherà necessari per il servizio sociale centrale

previsto all'art. 26, saranno messi a disposizione della stessa.

L'indennità dovuta per l'utilizzazione di questi locali sarà calcolata sulla base stessa dell'indennità pagata dalla ferrovia per l'uso dei locali negli edifici appartenenti ai fondi di previdenza. Il Consiglio di amministrazione riterrà tutti gli oggetti di inventario che esso giudicherà necessari per il servizio centrale, sociale previsto all'art. 26. Questi oggetti costituiranno una libera proprietà privata della Compagnia non soggetta al diritto di devoluzione.

(§ 9). Per quanto concerne l'esercizio del diritto di comproprietà della Compagnia sulle installazioni dell'acquedotto di Aurisina, la Compagnia conchiuderà un accordo speciale con il Regno d'Italia, per il caso che l'esercizio della rete sita in Italia fosse fatto dallo Stato.

#### Art. 28.

(1) Il Regno dei serbi, croati e sloveni è sostituito al Regno d'Ungheria in tutti i diritti e degli impegni del Regno d'Ungheria scaturienti dal trattato di Budapest dell'11 marzo 1880 relativo alla vendita della linea da Zagabria a Karlovac. Per conseguenza il pagamento dell'annualità da versarsi in virtù di questo trattato e che ascende a 240,000 fiorini valuta austriaca oro (diconsi duecentoquarantamila fiorini valuta austriaca oro), pagabili in 2 rate semestrali eguali con scadenza al 23 giugno ed al 23 dicembre di ogni anno, da 120,000 fiorini valuta austriaca oro (diconsi centoventimila fiorini valuta austriaca oro), in monete d'oro austro-ungheresi effettive o monete d'oro straniere equivalenti, incomberà al Regno dei serbi, croati e sloveni fino al 31 dicembre 1928. Le rate arretrate degli anni 1919 fino al 1922 inclusive, ascendenti a 960,000 fiorini valuta austriaca oro (diconsi novecentosessantamila fiorini valuta austriaca oro), più il 5 % di interessi fino al giorno del pagamento, saranno pagate al fondo delle obbligazioni (art. 33) dal Regno dei serbi, croati e sloveni subito dopo entrato in vigore il presente accordo, e le rate che scadranno dopo il 1° gennaio 1923, alle scadenze pattuite. Il pagamento delle rate arretrate, interessi compresi, come pure il pagamento delle rate che scadranno, sarà effettuato

in effettivi franchi oro, in ragione di 100 fiorini valuta austriaca oro pari a 250 franchi oro.

(2) Il libro centrale delle ferrovie per la linea da Zagabria a Karlovac sarà trasportato da Budapest sul territorio del Regno dei serbi, croati e sloveni. Nel foglio delle passività sarà constatato che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è surrogato per le annualità al Regno di Ungheria.

#### Art. 29.

(1) Al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni resta riservato il diritto di liberarsi dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24, come pure dal pagamento dell'annualità del riscatto della linea di Zagabria a Karlovac (articolo 28), mediante il pagamento di un'annualità globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocento mila) franchi oro di cui 50,000 (cinquantamila) franchi oro, corrispondono agli interessi del capitale investito nelle stazioni comuni e nelle linee di pedaggio. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tal caso sarà esonerato del pari dal pagamento delle annualità già scadute (compresi gli interessi), dovuti per il riscatto della linea da Zagabria a Karlovac; ma dovrà pagare, una volta tanto, al fondo delle obbligazioni la somma di 200,000 (duecentomila) franchi oro per contribuire alla formazione di un fondo di esercizio a disposizione del Comitato degli obbligazionisti.

(2) L'annualità globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocentomila) franchi oro sopra indicata, sarà versata in franchi oro al fondo degli obbligazionisti, nei termini fissati all'art. 15 alinea 9 per il pagamento del canone minimo. Questa annualità non sarà soggetta ad alcuna ritenuta o riduzione per qualsiasi ragione. In particolare fino al termine dell'anno 1947, non avrà luogo la sostituzione del contributo speciale del Regno d'Italia, sulla base del traffico di Trieste, prevista all'articolo 15, alinea 17 e 18 ed all'articolo 24, alinea 5. Dal 1° gennaio 1948 in poi tale sostituzione sarà ammessa, ma soltanto fino alla concorrenza di 400,000 franchi oro al massimo, cosicché l'annualità globale, a partire dal 1° gennaio 1948, non potrà mai essere inferiore a 5,400,000 (cinque milioni quattrocentomila) franchi oro.

(3) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

volesse far uso del suo diritto di pagare l'annualità globale determinata dal presente articolo, esso dovrà farne dichiarazione nel momento in cui ratificherà il presente accordo (art. 52). In questo caso la somma di 200,000 (duecentomila) franchi oro su menzionata, vincolata alla costituzione di un fondo di cassa, sarà da pagarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. La dichiarazione concernente l'annualità globale di 5,800,000 (cinque milioni ottocentomila) franchi oro sarà irrevocabile ed i suoi effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.

(4) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dovesse far uso del diritto di pagare l'annualità globale, che è riconosciuto nel presente articolo, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sarà dispensato di tenere un conto separato come previsto dall'articolo 16, alinea 1.

(5) Se il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dovesse far uso del diritto su indicato, il Regno d'Italia avrà il diritto di svincolarsi dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24 (salvo il pagamento del contributo speciale sulla base del traffico di Trieste, in conformità dell'articolo 15, alinea 15 e dell'articolo 24, alinea 5, e salvi i pagamenti giusta le disposizioni dell'articolo 15, alinea 13 e 14 e dell'*allegato* all'articolo 24, pagando ogni anno una annualità globale di 6,000,000 (sei milioni) di franchi oro.

(6) L'annualità globale di 6,000,000 (sei milioni) di franchi oro sopra indicata sarà versata in franchi oro al fondo delle obbligazioni entro i termini fissati all'articolo 15, alinea 9, per il pagamento del canone minimo. Questa annualità non sarà soggetta ad alcuna ritenuta nè riduzione per qualsivoglia titolo.

(7) Se il Regno d'Italia volesse far uso del suo diritto di pagare l'annualità globale, determinata dal presente articolo esso dovrà farne la dichiarazione al momento della ratifica del presente accordo (art. 52). Questa dichiarazione sarà irrevocabile ed i suoi effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.

(8) Se il Regno d'Italia dovesse far uso del diritto di pagare l'annualità globale, esso sarà dispensato dal tenere una contabilità separata come previsto all'articolo 16, alinea 1.

(9) Se il Regno d'Italia dovesse far uso del diritto sopra descritto, la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Ungheria avranno egualmente il diritto di essere esonerati dagli impegni previsti agli articoli 15 e 24, salvo i pagamenti incombenti a questi Stati giusta le disposizioni dell'articolo 15, alinea 13 e 14 e dell'*allegato* all'articolo 24, pagando una annualità globale, ascendente a 7,850,000 (sette milioni ottocentocinquanta mila) franchi oro per la Repubblica d'Austria ed a 3,425,000 (tre milioni quattrocentoventicinque mila) franchi oro per il Regno d'Ungheria.

(10) Queste annualità globali della Repubblica d'Austria e del Regno d'Ungheria saranno versate in franchi oro al fondo delle obbligazioni entro i termini fissati all'articolo 15, alinea 9, per il pagamento del canone minimo. Queste annualità non saranno soggette ad alcuna ritenuta nè ad alcuna riduzione per qualsivoglia ragione. In particolare non avrà luogo la sostituzione prevista dall'articolo 15, alinea 17 e 18 e dall'articolo 24, alinea 5.

(11) Il vantaggio accordato al Regno d'Ungheria giusta l'alinea 8 dell'articolo 15, troverà applicazione conforme anche se il Regno d'Ungheria dovesse far uso del suo diritto di pagare l'annualità globale. Se dal 22.5 % del prodotto lordo della rete ungherese si ricava una somma inferiore a 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro, il Regno d'Ungheria non avrà da pagare che 3,125,000 (tre milioni centoventicinque mila) franchi oro di annualità globale. Se dal 22.5 % del prodotto lordo della rete ungherese si ricava un importo tra i 3,000,000 (tre milioni) e 3,300,000 (tre milioni trecento mila) franchi oro, il Regno d'Ungheria dovrà pagare la somma così ricavata, più 125,000 (centoventicinquemila) franchi oro. Se dal 22.5 % del prodotto lordo della rete ungherese si ricava un importo superiore a 3,300,000 (tre milioni trecentomila) franchi oro, il Regno d'Ungheria dovrà pagare l'annualità globale per intero. La differenza in meno dell'annualità globale, risultante da questa disposizione, sarà versata dal Regno d'Italia. I pagamenti che il Regno d'Italia farà per questo titolo, saranno diffalcati dalla sua annualità globale.

(12) Se la Repubblica d'Austria, ovvero il Regno d'Ungheria, intendono di far uso del

loro diritto di pagare l'annualità globale, determinata dal presente articolo, essi dovranno farne una dichiarazione al momento della ratifica del presente accordo (art. 52). Queste dichiarazioni saranno irrevocabili ed i loro effetti si estenderanno a tutta la durata del presente accordo.

(13) Se la Repubblica d'Austria dovesse far uso del diritto di pagare l'annualità globale, essa sarà dispensata dal tenere un conto separato, come previsto all'articolo 16, alinea 1. Se il Regno d'Ungheria dovesse far uso del diritto di pagare l'annualità globale, esso sarà dispensato dal tenere un conto separato, purchè rinunci al vantaggio previsto dall'alinea 11 di questo articolo.

(14) Resta inteso che la garanzia degli Stati per un eventuale *deficit* di esercizio (art. 24) non subisce alcuna modificazione in caso di un pagamento à *forfait*.

(15) L'impegno concernente il pagamento complementare previsto all'articolo 39, alinea 3, non subisce alcuna modificazione in caso di un pagamento à *forfait*.

#### Art. 30.

(1) Il presente accordo produce novazione dei diritti dei portatori di obbligazioni di priorità e di tagliandi delle obbligazioni della Compagnia. I portatori di queste obbligazioni e di questi tagliandi non possono pretendere alcunchè oltre i diritti che loro sono riconosciuti in virtù del presente accordo.

(2) Il presente accordo avrà gli effetti di un accomodamento coattivo e di un concordato omologato; esso sarà quindi obbligatorio per tutti i creditori iscritti o non al bilancio, verificati o non verificati ed anche per i creditori domiciliati fuori dei territori traversati dalle reti della Compagnia. L'ipoteca iscritta sulla rete non sarà valida che per le somme fissate dal presente accordo, alle condizioni previste dall'articolo 43.

(3) La totalità degli obbligazionisti sarà rappresentata dagli amministratori che fanno parte del Consiglio di amministrazione della Compagnia in conformità dell'articolo 5, alinea 1-b).

Questi rappresentanti formano la rappresentanza esclusiva dei portatori di obbligazioni,

ed essi soltanto hanno veste per far valere i diritti dei portatori di obbligazioni nei riguardi degli Stati Contraenti e della Compagnia. Per conseguenza i portatori di obbligazioni non possono fare valere individualmente i loro diritti nelle questioni che concernono i diritti comuni dei portatori di obbligazioni.

#### Art. 31.

(1) Il capitale rappresentato dalle obbligazioni di priorità della Compagnia che non sono state ancora sorteggiate, fino al 31 dicembre 1922, serie *A, C, O, K, H, I, D, S, T, P, Z, V, F, M, U, X* (cioè in complesso 3,783,974 titoli, già obbligazioni di priorità 3%), serie *B*, (210,126 titoli, già obbligazioni di priorità 5%, serie *B*), e serie *W* (193,126 titoli, già obbligazioni di priorità 4%, serie *W*), e cioè in complesso 4,187,256 titoli, obbligazioni di priorità, è fissato nella somma di 471,066,300 franchi oro, di modo che ciascuna di queste obbligazioni di priorità ha per valore nominale 112.50 franchi oro.

(2) L'ammortamento di queste obbligazioni si effettuerà in conformità delle disposizioni del presente accordo ed in maniera da ammortizzare ogni anno la quantità di titoli prevista dalla tabella di ammortamento, che fa parte integrante di questo accordo (*Allegato C*), sia mediante libero acquisto, sia per mezzo di sorteggio. In questo ultimo caso il valore di rimborso è determinato dalle disposizioni dell'articolo 37.

(3) Tutte queste obbligazioni, con i loro tagliandi di scadenze posteriori al 1° gennaio 1923, saranno cambiate contro nuovi titoli stiliati in conformità alle disposizioni del presente accordo.

(4) I sorteggi delle obbligazioni 5%, serie *B*, che ebbero luogo negli anni dal 1919 fino al 1922 inclusivo saranno annullati. D'altronde queste obbligazioni sono state comprese nel numero dei titoli menzionati all'alinea 1.

#### ALLEGATO.

(1) Tutti i portatori di queste obbligazioni saranno invitati con un avviso dal Comitato degli obbligazionisti (art. 34) a presentare le loro obbligazioni, con i tagliandi di scadenza



dopo il 1° gennaio 1923 entro un termine da stabilirsi, nei luoghi indicati nell'avviso agli effetti del cambio. La pubblicazione sarà fatta nei luoghi e nei giornali designati dal Comitato.

(2) Il cambio sarà fatto titolo per titolo, senza corrispondenza nè di numero nè di serie. Il Comitato potrà consegnare a piacere dei portatori dei tagli da 5, da 10 o da 25 obbligazioni. Le spese di questo cambio saranno a carico degli obbligazionisti.

(3) Il testo delle nuove obbligazioni e dei tagliandi sarà redatto secondo il modulo qui unito (*Allegato D*) che forma parte integrante del presente accordo.

#### Art. 32.

(1) Le obbligazioni 4 %, serie *E*, che non sono state ancora sorteggiate fino al 31 dicembre 1922 (46,795 obbligazioni da 400 marchi valore monetario dell'Impero germanico e 9,358 obbligazioni da 2,000 marchi, valore monetario dell'Impero germanico) saranno rimborsate in una sola volta. Questo rimborso sarà effettuato al valore nominale sopra indicato.

(2) Contemporaneamente saranno rimborsati al loro valore nominale i tagliandi scaduti fino a questa data.

#### ALLEGATO.

(1) Tutti i portatori di obbligazioni 4 %, (serie *E*), saranno invitati almeno due mesi prima della scadenza del tagliando, a presentare le loro obbligazioni per il rimborso nei luoghi ed agli sportelli indicati nella notifica, giusta avviso pubblicato dal Comitato degli obbligazionisti.

(2) Queste obbligazioni saranno rimborsabili a cominciare dalla data del 1° tagliando che scadrà dopo la pubblicazione di detta notifica.

(3) Le obbligazioni 4 %, serie *E*, cesseranno di fruttare interesse alla data ora indicata, considerata quale termine di scadenza convenuta, e conseguentemente, al momento dell'incasso, tutti i tagliandi non ancora scaduti fino a quel giorno, come pure i recapiti (« talons ») dovranno essere restituiti con i titoli medesimi. L'ammontare dei tagliandi mancanti sarà difalciato dall'ammontare del capitale da rimborsarsi.

#### Art. 33.

(1) Le somme necessarie per l'ammortamento delle obbligazioni di ogni categoria, e per il pagamento degli interessi correnti come pure per il servizio degli arretrati (articolo 40), saranno prelevate esclusivamente da un fondo destinato ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle ferrovie Meridionali).

Questo fondo sarà designato in seguito col titolo « Fondo delle obbligazioni » e sarà costituito in conformità delle disposizioni seguenti.

(2) Fatta riserva per i diritti di pegno o di ipoteca, che ai portatori delle obbligazioni nel loro complesso sono attribuiti dal presente accordo, i detti portatori di obbligazioni non possono sollevare pretese, per tutto quanto concerne i loro diritti e le loro rivendicazioni, che sulle risorse del « fondo delle obbligazioni » amministrato dal Comitato indicato all'articolo 34.

(3) Il « fondo delle obbligazioni » dovrà far fronte da solo a tutte le richieste concernenti le obbligazioni ed i tagliandi della Compagnia, che potranno essere presentate per qualsivoglia titolo e per qualsivoglia motivo; il « fondo delle obbligazioni » ne sopporterà tutti gli oneri e le conseguenze dirette od indirette.

#### Art. 34.

Il « fondo delle obbligazioni » è amministrato da un Comitato designato in seguito col nome di « Comitato », composto di quattro rappresentanti degli obbligazionisti, che saranno nominati in conformità dell'articolo 30. Una delegazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia avrà diritto di assistere alle riunioni del Comitato a titolo consultivo.

#### ALLEGATO.

(1) L'organizzazione e la direzione di tutto il servizio dei titoli incombono al Comitato. Questo Comitato è in particolare incaricato della consegna di nuovi titoli in cambio delle vecchie obbligazioni della Compagnia (articolo 31), del rimborso delle obbligazioni 4 %, serie *E*, (articolo 32), del servizio delle obbligazioni e del servizio degli arretrati.



(2) Il Comitato non potrà prendere degli impegni al di là delle somme esistenti in cassa.

#### Art. 35.

Il « fondo delle obbligazioni » è alimentato nel seguente modo:

(1) *a)* In caso di esercizio delle linee da parte degli Stati, dai canoni da pagare dagli Stati in conformità dell'articolo 15;

*b)* in caso di esercizio da parte della Compagnia dalle somme garantite dagli Stati, in conformità dell'articolo 24 oltre alla copertura di un eventuale *deficit* d'esercizio.

(2) *a)* Dal contributo speciale del Regno d'Italia sulla base del traffico di Trieste in conformità degli articoli 15 e 24;

*b)* dai pagamenti complementari eventuali per questo contributo in conformità dell'articolo 39.

(3) Dalle annualità provenienti dalla vendita della linea Zagabria-Karlovac (articolo 28), ove non fosse il caso di applicare le disposizioni dell'articolo 29.

(4) Dagli incassi per interesse del capitale di impianto delle stazioni comuni per proventi delle linee di pedaggio, in conformità degli articoli 15 e 24.

(5) Dagli interessi intercalari della gestione.

#### Art. 36.

(1) Il pagamento del canone minimo, dovuto o garantito dalla Repubblica d'Austria in virtù del presente accordo, è garantito dal Regno d'Italia fino alla concorrenza di 6,760,000 (sei milioni settecentosessantamila) franchi oro all'anno in complesso come massimo.

(2) In vista di questa garanzia il prodotto lordo delle reti della Compagnia in Austria esercitato dallo Stato o dalla Compagnia stessa sarà destinato al pagamento del canone garantito ed al rimborso delle somme versate a titolo di garanzia.

(3) Il vincolo delle entrate lorde è costituito con la firma del presente accordo e diviene efficace con l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

(4) Le entrate lorde saranno pertanto considerate nella loro totalità quale un deposito dello Stato garante confidato all'amministrazione della rete.

(5) Fino a concorrenza della quota parte del « minimo » relativo al trimestre in corso le entrate lorde saranno depositate a questo effetto dalla amministrazione della rete nella Banca designata dallo Stato garante. Il deposito sarà fatto per conto del garante, a favore del quale resterà vincolato ed il deposito stesso sarà convertito senza dilazione in franchi oro.

(6) Lo Stato garante potrà delegare dei funzionari per il controllo dei versamenti e per la esecuzione dei diritti nascenti dal vincolo su accennato.

(7) L'amministrazione della rete in questione potrà disporre liberamente delle entrate lorde incassate nel trimestre in corso, che superino la quota parte trimestrale del « minimo » e delle entrate da incassare, soltanto quando la Banca designata per i depositi avrà confermato di tenere a disposizione dello Stato garante, in oro, sia in dipendenza di un deposito corrispondente, effettuato dallo Stato attraversato dalla rete in questione, quella parte del minimo che deve essere pagata alla prossima scadenza.

(8) Se per una ragione qualunque il pagamento non è fatto alla scadenza fissata dal presente accordo, lo Stato per il quale è prestata la garanzia, sarà costituito in mora dal Comitato degli obbligazionisti.

(9) A questo scopo il Comitato rimetterà allo Stato inadempiente, a mezzo di un pubblico ufficiale, un invito che sarà contemporaneamente comunicato al Regio ministro delle finanze, partecipandogli l'ammontare non pagato alla scadenza.

(10) Se entro 15 giorni dopo l'invito a pagare tale pagamento non è effettuato, il Comitato informerà il Regio Governo d'Italia con lettera raccomandata, invitandolo ad effettuare il pagamento garantito, per conto dello Stato inadempiente.

(11) In questo caso le somme depositate alla Banca saranno versate al Comitato degli obbligazionisti per ordine dello Stato garante. Lo Stato garante potrà disporre che « sino a nuovo ordine » ad ogni scadenza il versamento su indicato sia fatto al Comitato a mezzo della Banca depositaria su domanda del Comitato stesso.

(12) Se per una causa qualunque il deposito non è sufficiente per il pagamento scaduto, lo Stato garante effettuerà il versamento delle

somme corrispondenti alla sua garanzia, entro un termine di 15 giorni, dopo avere ricevuto l'invito al pagamento.

(13) Il Comitato informerà il Governo dello Stato inadempiente dei pagamenti effettuati dal Regio Governo d'Italia in base alla garanzia prestata.

(14) Col pagamento, in forza della garanzia, lo Stato che avrà pagato, sarà surrogato, nella misura dei pagamenti effettuati, alla Compagnia ed agli obbligazionisti, di fronte allo Stato inadempiente il quale, in difetto di accordi speciali, farà il rimborso nel più breve termine.

(15) Sia che all'esercizio della rete sia provveduto dallo Stato, sia che vi provveda la Compagnia, nessun diritto di pegno nè alcun vincolo potranno essere costituiti nei riguardi delle entrate lorde di cui si tratta per altri impegni sulla base di accordi conchiusi o da conchiudere dalla Repubblica d'Austria o dalla Compagnia, nel caso che un simile vincolo od un simile diritto di pegno possano recare pregiudizio ai diritti ed alle garanzie costituite in favore del Regno d'Italia.

(16) Il Regno d'Italia è autorizzato a fare notificare le disposizioni su accennate alla Società delle Nazioni per quanto la concerne.

#### Art. 37.

(1) Le risorse annue del fondo delle obbligazioni, in quanto non siano consacrate direttamente al servizio degli arretrati (articoli 39 e 40) saranno impegnate ai seguenti fini.

Sino alla concorrenza di 20,600,000 franchi oro (venti milioni seicento mila franchi oro) esse saranno a disposizione del Comitato degli obbligazionisti per coprire le spese di amministrazione (articolo 38) e per assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni. L'ammortamento si effettuerà sia mediante estrazione a sorte, in conformità della tabella di ammortamento allegata al presente accordo, sia mediante libero riscatto ad un prezzo inferiore a quello fissato dalla detta tabella di ammortamento. In caso di ammortamento per sorteggio l'ammontare di rimborso non potrà essere mai inferiore a 60 franchi oro (sessanta franchi oro) per obbligazione. Giusta la tabella di ammortamento qui alle-

gata il valore di rimborso resta tuttavia fissato, fino ad una ulteriore decisione del Comitato a 90 franchi oro (novanta franchi oro) per obbligazione. In corrispondenza di questo valore di 90 franchi oro l'interesse spettante ad ogni obbligazione sarà di 3.60 franchi oro (tre e sessanta franchi oro).

In quanto la somma di 20,600,000 franchi oro non fosse assorbita integralmente dagli impegni suddetti, l'economia in tal guisa realizzata ogni anno contribuirà a formare una riserva speciale di previdenza, a disposizione del Comitato, per assicurare la regolarità del servizio delle obbligazioni o al caso per migliorarle.

(2) Le risorse annuali del fondo delle obbligazioni che supereranno questa somma di 20,600,000 franchi oro saranno destinate anzitutto al rimborso dei pagamenti complementari che fossero stati effettuati dal Regno d'Italia a titolo di acconti pagati nello stesso anno di esercizio, in conformità dell'articolo 39 del presente accordo, sull'indennità speciale a carico dello Stato medesimo.

(3) Se ci fosse ancora un avanzo, i due terzi di questo avanzo saranno messi a disposizione del Comitato degli obbligazionisti, per aumentare l'interesse od il valore di rimborso delle obbligazioni da sorteggiarsi, secondo la decisione del Comitato, senza che possa mai essere sorpassata la somma di 5.40 franchi oro (cinque franchi oro e quaranta centesimi oro) per tagliando o la somma di 112.50 franchi oro (centododici franchi oro e cinquanta centesimi oro) per obbligazione.

(4) L'importo rimanente sarà messo a disposizione della Compagnia.

#### ALLEGATO.

##### I.

Per ogni anno di esercizio ai sensi degli articoli 15 e 24 sarà costituita una gestione separata del fondo delle obbligazioni. Ogni anno di gestione sarà definitivamente chiuso a parte.

##### II.

(1) In quanto l'ammortamento delle obbligazioni abbia luogo per sorteggio, questo sarà

fatto nella seconda quindicina di dicembre di ogni anno. Il rimborso dei titoli sorteggiati sarà fatto a principiare dal 1° marzo dell'anno successivo.

(2) I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati immediatamente dopo il sorteggio, dal Comitato che prescriverà in qual modo saranno da farsi le pubblicazioni.

(3) Il primo sorteggio avrà luogo, in quanto non sia divenuto inutile, per effetto del libero riscatto, al più tardi sei mesi dopo il termine fissato per il cambio delle obbligazioni, e comprenderà tutti gli ammortamenti previsti dalla tabella d'ammortamento (allegato C) fino a quel termine. Le obbligazioni sorteggiate devono essere rimborsate alla prossima scadenza dei tagliandi.

(4) Con le somme che si avranno disponibili il primo anno per l'ammortamento saranno da rimborsare anzitutto le obbligazioni che saranno state emesse in luogo e vece delle obbligazioni 5 %, serie B, sorteggiate negli anni dal 1919 al 1922.

(5) Le obbligazioni cessano di essere fruttifere a partire dal termine di rimborso che conta quale giorno di scadenza, e all'atto dell'incasso si dovranno presentare oltre ai titoli originali tutti i tagliandi non scaduti fino a quel giorno, e non staccati, e così pure i recapiti (« talons »). L'ammontare dei tagliandi mancanti sarà diffalcato dal capitale.

### III.

(1) Ogni obbligazione è munita di due tagliandi per ogni anno. Il primo tagliando sarà pagato al 1° di marzo dell'anno che segue l'anno di gestione.

(2) Se dopo chiuso il conto di liquidazione, per l'anno di gestione di cui si tratta esiste ancora un'eccedenza disponibile, per il pagamento degli interessi, tale eccedenza sarà pagata sul secondo tagliando degli interessi complementari.

(3) Il Comitato pubblicherà un avviso che determinerà l'ammontare della somma da pagarsi, per ogni tagliando, ed i luoghi e gli sportelli di pagamento, come pure il termine di scadenza del secondo tagliando.

### Art. 38.

Le spese di amministrazione comprendono:

A) Le spese del personale ed altre spese della Compagnia, per il Consiglio di amministrazione, per l'Assemblea generale, per il servizio centrale della Compagnia, per la indennità speciale dei membri del Comitato degli obbligazionisti e le altre spese di ogni fatta.

Per far fronte a queste spese il Comitato degli obbligazionisti potrà ogni anno a disposizione della Compagnia una somma di 1,300,000 franchi oro (un milione trecentomila franchi oro) al massimo, pagabile a seconda dei bisogni correnti. La remunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione e l'indennità speciale dei membri del Comitato degli obbligazionisti saranno fissate a mezzo di un accordo fra il Consiglio di amministrazione ed il Comitato.

Al Comitato degli obbligazionisti dovrà essere fornita, circa le spese di amministrazione, ogni opportuna giustificazione.

B) Le spese di personale e le altre dell'amministrazione del « fondo delle obbligazioni » comprese le spese per il personale degli uffici di Parigi e dell'Ufficio di liquidazione (« Liquidatur ») di Vienna e le pensioni già liquidate o da liquidarsi per il personale degli uffici di Parigi, come pure le pensioni da liquidarsi in avvenire per il personale dell'Ufficio di liquidazione (« Liquidatur ») di Vienna nonchè l'ammontare dei diritti d'abbonamento in Francia. Il Comitato degli obbligazionisti, ove lo ritenga opportuno, potrà rivalersi in tutto od in parte di questi diritti sui portatori di obbligazioni, mediante ritenuta di un importo corrispondente dall'ammontare del tagliando. Gli oneri per l'amministrazione del « fondo delle obbligazioni » comprendono anche gli impegni arretrati che incombono al servizio delle obbligazioni per imposte, e per diritti di abbonamento e per il debito fluttuante della Compagnia in Francia.

Ognuna delle Parti Contraenti supporterà le spese per la preparazione e per l'esecuzione del presente accordo, da essa incontrate.

Sono a carico del fondo delle obbligazioni:

1° le spese impegnate a nome del Comitato dei portatori di obbligazioni;

2° il rimborso alla Compagnia delle spese anticipate dalla stessa sui mezzi di tesoreria che non appartengono all'esercizio.

#### ALLEGATO.

Le spese di personale e le altre concernenti la gestione del fondo speciale per l'ammortamento degli arretrati saranno considerate quali spese di amministrazione del « fondo delle obbligazioni ».

#### Art. 39.

(1) Il fondo delle obbligazioni comprenderà un fondo speciale per il servizio degli arretrati. I mezzi di questo fondo speciale son destinati anche al rimborso delle obbligazioni 4 %, serie *E*, (articolo 32) ed alle spese di preparazione e di esecuzione del presente accordo (articolo 38) nella misura ritenuta opportuna dal Comitato degli obbligazionisti.

(2) Il contributo speciale del Regno d'Italia in relazione al traffico di Trieste, in conformità degli articoli 15 e 24, sarà destinato al fondo speciale per tanto tempo, quanto occorrerà per l'ammortamento degli arretrati in conformità delle disposizioni dell'articolo 40.

(3) Per il periodo di 25 anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, per il caso che tale contributo speciale del Regno d'Italia non dovesse raggiungere la somma di 4,000,000 di franchi oro all'anno, gli Stati Contraenti dovranno effettuare un pagamento complementare per portare l'ammontare di questo contributo alla somma di 4,000,000 (quattro milioni) di franchi oro all'anno. Tuttavia in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 37, alinea 2, il pagamento complementare sarà ridotto dell'eventuale eccedenza oltre i 20,600,000 franchi oro del « fondo delle obbligazioni » costituita dai versamenti previsti all'articolo 35, alinea 1, 3, 4 e 5.

(4) I pagamenti complementari gravano sulla Repubblica d'Austria per il 33.8 %; sul Regno di Ungheria per il 16.5 %; sul Regno d'Italia per il 24.6 %; e sul Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per il 25.1 %.

(5) Il Regno d'Italia pagherà in ogni caso per la dotazione del fondo speciale per il servizio degli arretrati degli acconti sul totale dei

4,000,000 di franchi oro annui, in quattro rate eguali, scadenti cinque giorni prima della fine di ogni trimestre, per un periodo di 25 anni.

(6) I conti fra gli Stati Contraenti ed il Comitato degli obbligazionisti saranno regolati ogni anno, dopo la constatazione della quantità di merci in transito per il porto di Trieste, e dopo la verifica dei conteggi relativi al contributo speciale, da presentarsi dall'amministrazione competente del Regno d'Italia. Questa constatazione e questa verifica saranno fatte dal Comitato dei delegati degli Stati, previsto dall'articolo 20, dopo chiusa la gestione del fondo obbligazioni.

#### ALLEGATO.

(1) Il conteggio del contributo speciale da versarsi dal Regno d'Italia, in relazione al traffico di Trieste, in conformità degli articoli 15 e 24, sarà presentato alla Compagnia nel termine di 3 mesi dopo la fine di ogni anno di esercizio.

(2) Questo conto farà risultare la somma che il Regno d'Italia avrà pagata per completare il contributo speciale alla somma di 4,000,000 di franchi oro per anno.

(3) Le somme che per tale titolo staranno a carico degli altri Stati dovranno essere rimborsate all'Italia dagli stessi.

#### Art. 40.

(1) Il rimborso delle obbligazioni ammortizzate dopo il 1° ottobre 1884 e non ancora rimborsate al 31 dicembre 1922 ed il rimborso dei tagliandi delle obbligazioni scaduti dopo il 1° ottobre 1908 fino al 1° ottobre 1922, e non ancora rimborsati al 31 dicembre 1922, sarà fatto in conformità delle disposizioni seguenti.

(2) Le obbligazioni ammortizzate ed espresse in franchi francesi saranno rimborsate al valore fissato dalla tabella di ammortamento allegata, e le obbligazioni 4 %, serie *E*, (comprese le obbligazioni ed i tagliandi arretrati), in ragione del loro valore nominale in marchi germanici.

(3) Saranno successivamente rimborsati i tagliandi arretrati con una scadenza fino al 1° luglio 1914 inclusivo, e ciò in ragione dell'im-

porto in franchi francesi, per il quale i tagliandi delle corrispondenti obbligazioni erano pagati prima della guerra.

(4) I 9 tagliandi arretrati scaduti il 1° luglio 1914 fino al 1° gennaio 1919 inclusivo, saranno pagati in ragione di due franchi oro per tagliando.

(5) Gli otto tagliandi arretrati scaduti dopo il 1° gennaio 1919 fino al 1° gennaio 1923 inclusivo, saranno pagati in ragione di 1.40 franchi oro (un franco e quaranta centesimi oro) per tagliando.

(6) Il rimborso di questi tagliandi arretrati, corrispondenti a ciascuna obbligazione, sarà effettuato al prezzo su indicato, in 25 anni, per mezzo di sorteggio delle obbligazioni.

(7) Gli eventuali diritti da pagarsi fuori dei confini degli Stati contraenti saranno a carico dei detentori dei tagliandi.

#### Art. 41.

(1) La Compagnia costituisce a favore della totalità dei portatori di obbligazioni un diritto di pegno:

A) sui suoi crediti per le somme ad essa dovute dagli Stati:

a) in caso di esercizio da parte dello Stato, quale canone per l'uso delle linee;

b) in caso di esercizio da parte della Compagnia in dipendenza della garanzia;

B) sulle specie del fondo delle obbligazioni quali esse risultano ad un dato momento;

C) sul credito che discende dal trattato di Budapest dell'11 marzo 1880, relativo alla vendita della linea Zagabria-Karlovac (art. 28), nel caso che non fossero applicabili le disposizioni dell'articolo 29. Il diritto di pegno spettante su questo credito alla totalità dei portatori di obbligazioni, deve essere iscritto quale diritto di pegno sul diritto di ipoteca della Compagnia sulla linea Zagabria-Karlovac.

(2) Gli Stati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare, ove occorra, la validità del diritto di pegno costituito col presente articolo.

#### Art. 42.

(1) Gli Stati si impegnano a versare direttamente al fondo delle obbligazioni le somme che essi devono pagare in forza del presente ac-

cordo. A questo effetto gli Stati faranno i loro versamenti alla Banca designata dal Comitato degli obbligazionisti, sia in Francia, sia in uno degli Stati contraenti; fino a nuovo ordine questa Banca sarà la Banca di Francia.

(2) In caso di ritardo nel pagamento sarà pagato, al fondo delle obbligazioni, un interesse basato sul saggio di sconto della Banca nazionale svizzera di Berna, aumentato dell'1 %, nonchè l'ammontare delle spese necessarie per l'incasso. In caso di un pagamento per garanzia giusta l'articolo 36, questo interesse spetterà allo Stato garante a partire dal momento in cui saranno stati da esso fatti i pagamenti in dipendenza della garanzia e nella misura degli stessi.

#### ALLEGATO.

(1) Se uno Stato all'epoca stabilita non fa fronte agli impegni di pagamento che gl'incombano, il Governo di questo Stato sarà invitato al pagamento dal « Comitato » mediante lettera raccomandata.

(2) Le autorità alle quali bisogna indirizzarsi sono in questo momento: per la Repubblica d'Austria, il Ministero Federale delle Comunicazioni; per il Regno d'Ungheria, il Regio Ministero del commercio; per il Regno d'Italia, il Regio Ministero delle finanze; e per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regio Ministero delle finanze.

#### Art. 43.

(1) L'iscrizione attuale del diritto di pegno e di ipoteca per la totalità dei crediti degli obbligazionisti è cancellata dal libro ferroviario.

(2) In conformità dell'articolo 13 di questo accordo ogni rete della Compagnia è gravata dal diritto di esercizio da parte dello Stato, con prevalenza assoluta di fronte a qualunque diritto di servitù di pegno e di ipoteca.

(3) Inoltre in garanzia della corrispondente parte dei crediti della totalità dei portatori di obbligazioni tali quali detti crediti risultano dal presente accordo, ogni rete della Compagnia, con gli accessori e con il materiale rotabile destinato a questa rete, è gravata di un diritto di pegno e d'ipoteca con grado immediatamente successivo al diritto di esercizio da parte del rispettivo Stato, come segue:

a) la rete sia nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni da un diritto di pegno e di ipoteca per un credito fino alla concorrenza di franchi oro 118,237,641.30 (centodiciotto milioni duecentotrentasette mila seicentoquarantuno franchi oro e trenta centesimi);

b) la rete sita nella Repubblica d'Austria, la rete sita nel Regno d'Ungheria e la rete sita nel Regno d'Italia da un diritto di pegno e di ipoteca cumulativo, per un credito fino alla concorrenza di franchi oro 352,828,658.70 (trecentocinquantadue milioni ottocentoventotto mila seicentocinquantotto franchi oro e settanta centesimi).

(4) Il Comitato degli obbligazionisti, agendo quale rappresentante dei portatori delle obbligazioni nella loro totalità avrà veste per esercitare, in loro nome, i diritti di pegno e d'ipoteca costituiti come sopra, alle condizioni seguenti:

Se una delle Parti Contraenti non versasse ad una delle scadenze fissate dal presente accordo le somme di cui essa è responsabile verso il « fondo delle obbligazioni », il Comitato degli obbligazionisti dovrà anzitutto costituire questo Stato in mora, e potrà farlo mediante semplice atto stragiudiziale, notificato all'autorità competente nel detto Stato (vedi allegato all'articolo 42 del presente accordo).

Se malgrado questa costituzione in mora, la Compagnia o lo Stato in questione non dovesse effettuare il pagamento in un termine di quindici giorni dopo la data della scadenza che era stata prevista per il pagamento, il Comitato degli obbligazionisti potrà esercitare immediatamente i diritti di pegno e di ipoteca, con le modalità seguenti:

a) in quanto si tratti di un pagamento di cui sia debitore il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni, il Comitato degli obbligazionisti eserciterà i diritti di pegno e di ipoteca costituiti all'alinea 3-a) del presente articolo sulla rete che attraversa il territorio di questo Stato;

b) in quanto si tratti di un pagamento di cui sieno responsabili o la Repubblica d'Austria o il Regno d'Ungheria o il Regno d'Italia, il Comitato degli obbligazionisti eserciterà i detti diritti di pegno e di ipoteca come segue:

1° fino a concorrenza dell'intero ammontare delle somme scadute e non pagate, di cui lo Stato inadempiente sarà responsabile verso il « fondo delle obbligazioni », il Comitato degli

obbligazionisti potrà esercitare il diritto di pegno e d'ipoteca cumulativo, costituito all'alinea 3-b) del presente articolo sulla rete che attraversa il territorio di questo Stato;

2° sino alla concorrenza dell'importo di cui lo Stato inadempiente sarà responsabile verso il fondo delle obbligazioni, per il canone minimo scaduto e non pagato, oppure se il detto Stato avesse fatto uso del suo diritto al *forfait* sino alla concorrenza dell'importo corrispondente ai detti canoni minimi scaduti e non pagati, il Comitato potrà esercitare il diritto di pegno e di ipoteca cumulativo costituito all'alinea 3-b) del presente articolo, sulle reti attraversanti gli altri due Stati.

Il Comitato degli obbligazionisti potrà esercitare nello stesso tempo i diritti che gli sono così riconosciuti, tanto sulla rete situata sul territorio dello Stato inadempiente (b-1), quanto sulle reti site sul territorio dei due altri Stati (b-2).

Se in conseguenza dell'esercizio di questo diritto di pegno e di ipoteca cumulativo, dovessero essere effettuati dei pagamenti al fondo delle obbligazioni, da uno o da due degli Stati indicati all'alinea 4-b) per un altro di questi Stati, lo Stato che avrà pagato sarà di pieno diritto surrogato agli obbligazionisti in tutti i loro crediti e i loro diritti di pegno e di ipoteca iscritti a profitto della totalità dei portatori di obbligazioni sulla rete sita sul territorio dello Stato o degli inadempienti e ciò per un credito eguale all'ammontare della somma pagata più interessi e spese. Se il pagamento dovesse essere effettuato da due Stati la surroga nei crediti e nei diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di obbligazioni avrà luogo a profitto di ciascuno di questi Stati nella proporzione dei pagamenti da essi rispettivamente effettuati.

(5) L'esercizio di questi diritti di pegno è escluso in altri casi.

(6) Gli Stati contraenti dichiarano di riconoscere e di confermare, ove occorresse la validità dei diritti di pegno e di ipoteca costituiti dal presente accordo.

#### Art. 44.

(1) Il libro ferroviario per le antiche linee austriache della Compagnia tenuto dal Tribunale degli affari civili di Vienna ed il libro cen-



trale delle ferrovie tenuto a Budapest per le antiche linee ungheresi della Compagnia saranno sostituiti nel seguente modo.

(2) In ognuno degli Stati territorialmente interessati sarà istituito per la rete della Compagnia sita sul suo territorio un libro ferroviario. Nel libro ferroviario, da istituire a Vienna per la rete austriaca, si dovranno tenere un foglio per la rete principale della Compagnia e dei fogli distinti per ciascuna delle ferrovie d'interesse locale da Liesing a Kaltenleutgeben, da Mödling a Hinterlerühl e da Spialfeld a Radkersburg.

(3) La ragione sociale e la sede della Compagnia, come pure il suo diritto di proprietà sulla rete, con i diritti che scaturiscono dalle sue concessioni, con le modificazioni apportate dal presente accordo, ed il diritto di devoluzione a favore dello Stato, dovranno iscriversi nei libri ferroviari.

(4) Si iscriverà nel foglio delle passività del libro ferroviario in primo grado il diritto di esercizio dello Stato; come servitù d'uso (articolo 13), con prevalenza assoluta di fronte a qualunque diritto di servitù o d'ipoteca e subito dopo in secondo grado il diritto di pegno e d'ipoteca spettante ai portatori di obbligazioni, giusta l'articolo 43.

(5) Gli immobili che fanno parte della rete, i diritti di servitù appartenenti alla rete, e gli oneri reali che gravano sulla rete, dovranno anche essere iscritti. A tale fine si potrà uniformare alle iscrizioni del libro ferroviario a Vienna o del libro centrale di Budapest, tenendo conto delle modificazioni verificatesi nel frattempo.

#### Art. 45.

(1) Per l'esecuzione di quest'accordo è stabilito che per franco oro s'intenda la moneta d'oro del peso e del titolo dell'Unione latina (convenzione del 6 novembre 1885), vale a dire la ventesima parte di un pezzo d'oro che pesi grammi 6,45161, al titolo di 900/1000 d'oro fino.

(2) S'intende inoltre che avranno effetto liberatorio i pagamenti effettuati sia in franchi oro che in moneta dei paesi dove la circolazione dell'oro sia effettiva, e dove di conseguenza non esista corso forzoso.

In quest'ultimo caso i pagamenti effettuati nelle dette monete saranno ammessi in base alla parità esatta dell'oro fino che esse contengono, con il franco oro dell'Unione latina.

(3) Saranno egualmente accettate in pagamento le rimesse di effetti commerciali, di cambiali o di *chèques* tratti su paesi dove circola effettivamente l'oro nei quali non esista il corso forzoso nè alcuna restrizione alla circolazione dell'oro. S'intende che i detti effetti commerciali, cambiali e *chèques* dovranno essere stilati in moneta aurea del paese dove sono pagabili. Essi saranno accettati come nel caso su accennato, in base alla parità esatta della moneta nella quale essi sono stilati, con il franco oro dell'Unione latina. I detti effetti di commercio, le cambiali o gli *chèques* non saranno naturalmente liberatori che quando potrà essere definitivamente effettuato il loro incasso.

(4) I Governi avranno, sotto la riserva indicata all'alinea 5 del presente articolo, la facoltà di liberarsi pagando a Parigi, in moneta legale francese, l'equivalente dei franchi oro suindicati della Unione latina. La conversione in moneta legale francese del franco oro dell'Unione latina sarà effettuata sulla base dei corsi medi (dell'oro fino e del franco francese) della Borsa di Londra per un periodo di dieci giorni, di cui l'ultimo precederà di giorni otto quello del pagamento degli Stati. I Governi avranno quindi da pagare in moneta legale francese una somma eguale a quella ch'essi avrebbero dovuto borsare se avessero comperato a Londra, al corso medio di questo periodo di dieci giorni, sia dell'oro fino, sia delle divise, come è detto all'alinea 3° di questo articolo; per un ammontare di franchi oro dell'Unione latina corrispondente al pagamento loro incombente.

(5) Il Comitato degli obbligazionisti si riserva il diritto di limitare la facoltà prevista all'alinea 4° ad una quota, che esso determinerà a seconda delle prevedibili esigenze del servizio delle obbligazioni in Francia e si impegna di indicare agli Stati quaranta giorni prima di ogni scadenza dei pagamenti degli Stati, le monete legali che esso accetterà per la differenza che non fosse da pagare in franchi francesi. Il pagamento in queste ultime monete sarà fatto in conformità delle disposizioni previste all'alinea 4° per i pagamenti in franchi francesi.



(6) Se i Governi dovessero effettuare una parte dei loro pagamenti secondo le disposizioni degli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo le disposizioni degli alinea 4° e 5° si applicheranno al resto del pagamento.

(7) Se alla data di uno di questi pagamenti non vi fosse alcun paese con circolazione effettiva e libera dell'oro, il pagamento sarebbe effettuato in franchi francesi tenendo conto dell'aggio dell'oro fino in confronto della moneta legale francese, sia che questo aggio venga stabilito direttamente, sia che venga calcolato tenendo conto dei cambi.

(8) I Governi, la Compagnia ed il Comitato degli obbligazionisti si impegnano sin d'ora a sottomettere immediatamente ogni eventuale controversia relativa alla applicazione del presente articolo al giudizio arbitrale del Governatore della Banca di Inghilterra, impegnandosi in pari tempo ad accettarne e ad eseguirne senz'altro la decisione.

(9) Se le diverse disposizioni del presente accordo concernenti la conversione delle monete dei paesi in franchi oro non fossero eseguibili nel senso letterale della relativa disposizione a seguito di effettivi impedimenti, esse saranno effettuate secondo gli accordi da conchiudersi fra le Parti interessate nel modo più atto a corrispondere allo spirito di queste disposizioni. Le eventuali controversie saranno regolate secondo le disposizioni dell'alinea 8 di quest'articolo.

(10) S'intende che per calcolare il corso del cambio secondo le differenti disposizioni del presente accordo il corso medio ufficiale deve servire come base di calcolo. Se non vi fosse un corso medio ufficiale si prenderà come base di calcolo la media fra l'offerta e la domanda.

#### Art. 46.

Per tutte le opposizioni ed i reclami in materia di obbligazioni e di tagliandi distrutti, perduti o rubati, viene eletto domicilio a nome di tutti i portatori a Parigi presso il Comitato degli obbligazionisti. Conseguentemente in futuro in materia di opposizioni e di reclami per le obbligazioni e per i tagliandi della Compagnia distrutti, perduti o rubati saranno applicabili la legge e la giurisdizione determinate da questa elezione di domicilio.

Il Comitato degli obbligazionisti conchiuderà un accordo con la Compagnia per prendere le disposizioni necessarie allo scopo di assicurare praticamente l'esecuzione del presente articolo, particolarmente per quanto concerne l'applicazione del nuovo regime in relazione al regime precedentemente in vigore.

#### Art. 47.

(1) Il diritto al rimborso delle obbligazioni che secondo le precedenti disposizioni fossero da rimborsarsi e che essendo state sorteggiate non saranno presentate al rimborso entro 30 anni dopo la data fissata per il rimborso, sarà prescritto.

(2) Per i tagliandi questo termine è di 5 anni.

(3) Per i titoli e per i tagliandi il pagamento dei quali è scaduto prima del 1° luglio 1914 od a questa data, il termine di prescrizione è prolungato di 9 anni.

#### Art. 48.

(1) Il presente accordo e gli atti necessari alla sua esecuzione saranno esenti da ogni imposta, diritto o tassa.

(2) La Compagnia non ha da pagare che le imposte e le sovraimposte, i diritti, le tasse ed i pagamenti per prestiti forzosi come pure i pagamenti della stessa natura che si riferiscono alla proprietà, i cui redditi non alimentino il « fondo delle obbligazioni », o che si riferiscono ai redditi della sua proprietà e ad altre rendite, in quanto le stesse non alimentino il detto fondo; in particolare le somme menzionate all'articolo 35 ed i risultati della gestione del « fondo delle obbligazioni » non saranno soggetti in alcun caso ad oneri di questa natura. Tuttavia il diritto annuo di manomorta od ogni altra imposta che incida il capitale impiegato nel paese in questione, sarà pagato, ed, in quanto tale diritto si riferisca all'esercizio della ferrovia, esso sarà pagato a carico dell'esercizio.

(3) Gli Stati contraenti si metteranno d'accordo per evitare che gli stessi oggetti, prodotti o redditi, quando sieno sottoposti, giusta il presente accordo, a delle imposte, sieno colpiti da imposta da due o più Stati ad un tempo. Ciò non pertanto si stabilirà sin d'ora il prin-

cipio che nessuno Stato colpirà con imposte il reddito delle azioni indicate nell'articolo 49, alinea 2, in quanto questo reddito provenga da un altro Stato territorialmente interessato.

(4) A meno che ciò non sia previsto dal presente accordo, la Compagnia non dovrà essere sottoposta da alcuno Stato a delle disposizioni speciali in materia di imposta, che non sieno in vigore per tutte le società anonime in detto Stato.

(5) La Compagnia pagherà a titolo di partecipazione agli utili, allo Stato che non esercita la rete, 25 % (venticinque per cento) del prodotto netto eccedente la somma garantita (art. 24). Tale eccedenza non sarà soggetta ad imposte, a sovrainposte, a diritti o ad altre tasse. La partecipazione agli utili non avrà luogo fino a che il reddito sarà impiegato per i versamenti da farsi agli Stati in conformità agli articoli 24 e 25.

(6) Come base per un'eventuale determinazione dell'imposta minima (paragr. 100, alinea 2, P. St. G.) sarà preso in luogo degli elementi menzionati nella legge il valore della proprietà della Compagnia (escluso il « fondo delle obbligazioni ») nelle industrie, in valori e saldi debitori, alla condizione che di questi valori non sia da tener conto per la base su indicata se non in quanto la determinazione delle imposte su questi valori o sui loro redditi non sia riservata, secondo le disposizioni della convenzione indicata all'alinea 3 di questo articolo, ad un altro degli Stati contraenti.

#### Art. 49.

(1) Se il Consiglio di amministrazione dovesse decidere, pur rispettando le prescrizioni legali, di trasferire il patrimonio privato della Compagnia ad una o più società anonime da creare, gli Stati daranno il loro consenso in quanto le leggi del paese esigessero codesta approvazione. A causa di ciò la Compagnia non avrà da pagare nè imposte nè tasse nè altri diritti di qualsiasi genere.

(2) Per tutta la durata del presente accordo ogni Stato applicherà nel determinare le imposte sul reddito delle azioni di proprietà della Compagnia — in quanto sarà ammissibile una tale imposta — le disposizioni di legge più favorevoli attualmente in vigore per una qua-

lunque categoria di azioni di portafoglio, a meno che non si dovessero applicare in seguito di una modificazione delle relative leggi delle disposizioni ancora più favorevoli.

#### Art. 50.

(1) Le controversie relative all'interpretazione od all'esecuzione del presente accordo saranno risolte da arbitri. L'attore ed il convenuto sceglieranno un arbitro per ciascuno. Se i portatori di obbligazioni sono attori o convenuti la scelta di un arbitro è fatta dalla rappresentanza degli obbligazionisti (art. 30). Se vi sono più attori o più convenuti essi dovranno mettersi d'accordo per un arbitro per tutti gli attori e per un arbitro per tutti i convenuti. Gli arbitri così scelti nominano a loro volta un Presidente. Se gli attori od i convenuti non si mettono d'accordo per un arbitro ovvero se gli arbitri non si mettono d'accordo per un Presidente il Presidente della Società delle Nazioni nomina l'arbitro od il Presidente. Il Presidente del Tribunale arbitrale fissa la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire.

(2) Le decisioni del Tribunale arbitrale non sono soggette a ricorso.

(3) Questo Tribunale arbitrale è anche competente per risolvere tutte le controversie sulle quali è chiamato a giudicare il Tribunale arbitrale previsto al paragr. 60 dell'atto di concessione del 28 settembre 1858 e quindi esso sostituisce questo Tribunale.

#### Art. 51.

Il presente accordo è concluso per il periodo dal 1° gennaio 1923 fino al termine dell'anno 1968.

#### Art. 52.

(1) Il presente accordo sarà ratificato al più presto possibile. Ogni Stato rimetterà la ratifica al Regio Governo d'Italia, per cura del quale ne sarà dato avviso alle Alte Parti firmatarie.

(2) Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Regio Governo d'Italia.

(3) Il presente accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima ratifica con effetto dal 1° gennaio 1923.

In fede di che, i rappresentanti qui appresso hanno firmato il presente accordo e gli hanno apposto i loro suggerelli.

Fatto a Roma il 29 marzo 1923 in francese ed in italiano in un solo esemplare, che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e le spedizioni autentiche del quale saranno rimesse ai Governi di tutte le potenze rappresentate alla Conferenza come pure alla Compagnia ed al Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni.

La traduzione italiana è fatta per cura del Governo del Regno d'Italia e la concordanza con l'originale ne sarà certificata.

Per la Repubblica d'Austria:

(firmati) MÜLLER MARTINI  
POLLÄK

Per il Regno d'Ungheria:

(firmato) TELESZKY

Per il Regno d'Italia:

(firmato) IMPERIALI

Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

(firmato) Ing. Ran. M. AVRAMOVITCH

Per la Compagnia Südbahn Gesellschaft:

(firmati) WEBER  
FALL

Per il Comitato che rappresenta i portatori delle obbligazioni:

(firmati) G. DE VELLEFREY  
G. RENDU

#### ALLEGATO A.

(1) La ripartizione del materiale rotabile tra le reti, come previsto all'articolo 12 dell'accordo per la riorganizzazione della Südbahn, deve effettuarsi sulla base seguente:

Austria . . . . .	33.8 %
Ungheria . . . . .	16.5 %
Italia . . . . .	24.3 %
Regno S. G. S. . . . .	25.1 %
Riservato . . . . .	0.3 %

La ripartizione sarà fatta tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 9 del presente allegato.

(2) L'Italia è disposta a cedere interamente la quota parte del materiale rotabile spettante alla rete italiana della Compagnia, alle Amministrazioni esercenti le altre reti.

La cessione è fatta a queste Amministrazioni collettivamente.

Per quanto riguarda la ripartizione di questo materiale rotabile una convenzione speciale sarà conclusa fra le Amministrazioni esercenti la rete austriaca, ungherese, serbo-croato-slovena. In questa convenzione le Amministrazioni interessate prenderanno in considerazione nella ripartizione, le esigenze del servizio.

L'Italia è disposta a cedere le locomotive e veicoli suddetti contro pagamento di un prezzo corrispondente al valore attuale del materiale. Questo valore sarà fissato dalla Commissione tecnica di ripartizione secondo le norme fissate al paragrafo 9 del presente allegato.

Il pagamento del prezzo determinato in tal modo avrà luogo in contanti sia in una sola volta e immediatamente, sia per mezzo di annuità calcolate sulla base di un periodo di ammortamento di 30 anni e di un tasso di interesse del 5 % all'anno. Sia nel caso di un pagamento in una sola volta, sia nel caso di pagamento per annualità, l'interesse nella misura sopra stabilita decorrerà dal giorno a cominciare dal quale avrà effetto l'accordo per la riorganizzazione della Südbahn. Queste condizioni sono valide solamente nel caso di cessione totale del parco completo del materiale rotabile spettante alla rete italiana. Nel caso in cui le Amministrazioni delle altre reti non volessero ritirare la totalità del parco spettante alla rete italiana, l'Italia si riserva o di ritirare la sua quota parte di materiale, oppure di cedere la parte richiesta dalle altre reti a condizioni da stabilirsi.

I pagamenti devono essere effettuati all'Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato.

(3) Le Amministrazioni esercenti le reti austriaca, ungherese, serbo, croata e slovena, dovranno comunicare all'Amministrazione della rete italiana, la loro decisione in merito alla

cessione suddetta, entro due mesi dall'entrata in vigore del regime definitivo.

(4) I pezzi di ricambio sono da ripartire egualmente secondo le disposizioni dell'articolo 12 dell'accordo per la riorganizzazione della Süd-bahn.

(5) L'Italia si riserva, in ogni caso, di reclamare la parte dei pezzi di ricambio necessaria pel materiale rotabile tipo Süd-bahn in servizio sulla rete italiana e di lasciare il materiale residuo che le spetterebbe, a disposizione delle altre reti. Questo materiale dovrà però essere pagato all'Italia immediatamente e non sulla base di annualità.

(6) I modelli ed i disegni saranno ripartiti dalla Commissione tecnica in modo equo, prendendo in considerazione la ripartizione del materiale rotabile.

(7) La ripartizione del materiale rotabile sarà fatta sulla base delle registrazioni al 1° giugno 1922 in quanto tale materiale apparteneva alla Compagnia alla data suddetta e si trovava a quella data a sua disposizione.

Le disposizioni del presente allegato per la ripartizione sono da applicare anche al materiale rotabile considerato come disperso al 1° giugno 1922 e posteriormente ritrovato.

Si prenderà in considerazione, nella ripartizione il materiale fuori servizio.

(8) La Commissione tecnica per la ripartizione del materiale sarà composta di due membri per ogni Stato contraente, due membri per la Compagnia. Resta inteso che gli Stati e la Compagnia avranno ciascuno un sol voto.

I tre direttori di esercizio della Compagnia delle reti dell'Austria, Ungheria e Regno serbo, croato e sloveno, oppure i loro rappresentanti, possono partecipare ai lavori della Commissione con voto consultivo.

La sede della Commissione sarà a Vienna presso la Compagnia.

La prima convocazione sarà fatta a cura della Compagnia.

(9) Per stabilire il valore del materiale che deve essere ripartito secondo questo valore, la Commissione tecnica applicherà le regole seguenti:

a) Si prenderà innanzi tutto il prezzo effettivo di acquisto in corone-oro al cambio della data di acquisto e vi si aggiungerà il valore in corone-oro di quei lavori che costituiscano una

trasformazione oppure una ricostruzione aventi per scopo un miglioramento del materiale.

Il valore così calcolato è detto *valore iniziale*;

b) Si applicherà per tutto il materiale una riduzione dell'1.5 % (uno e mezzo per cento) sul valore iniziale per ogni anno decorso dalla data di acquisto. Il valore così risultante sarà il *valore attuale* del materiale al momento della ripartizione.

Tuttavia questo valore non potrà essere fissato in nessun caso in una misura inferiore al 30 % (trenta per cento) del valore iniziale per le locomotive e del 36 % (trentasei per cento) del valore iniziale per le vetture bagagliai e carri.

(10) Il valore attuale dei pezzi di ricambio sarà calcolato dalla Commissione tecnica mediante stima sulla base del peso.

(11) Le disposizioni dell'accordo che si riferiscono all'uso del materiale rotabile sulla rete esercitata dal relativo Stato non saranno applicabili al materiale venduto dall'Italia.

(12) La Commissione tecnica avrà la facoltà nell'applicazione delle disposizioni dell'allegato presente di interpretarle estensivamente ove occorresse, purchè sia raggiunta l'unanimità dei voti.

#### ALLEGATO B.

Premesso che all'allegato A, § 2, il Regno d'Italia dichiara di essere disposto a cedere intieramente la quota del materiale rotabile che sarebbe da assegnarsi alla rete italiana della Compagnia, alle Amministrazioni che esercitano le altre reti,

la Compagnia conchiuderà con il Regio Governo d'Italia su richiesta da farsi dal detto Governo entro tre mesi, dopo entrato in vigore il presente accordo, la seguente

#### CONVENZIONE

(1) La Compagnia dichiara di aver venduto al Regno d'Italia che ha acquistato il materiale rotabile da assegnarsi alla rete italiana

della Compagnia giusta l'allegato A dell'accordo concernente la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia.

La cessione della proprietà di questo materiale avrà luogo nel momento in cui la ripartizione del materiale sarà compiuta, giusta le disposizioni dell'allegato A dell'articolo 12 dell'accordo su accennato ed in cui il materiale assegnato alla rete italiana sarà stato precisato.

(2) Il controvalore sarà determinato dal valore attuale del materiale rotabile trasferito. Questo valore sarà identico a quello che sarà fissato quale valore attuale dalla Commissione tecnica secondo le disposizioni dell'allegato A.

(3) Il controvalore del materiale rotabile di cui la Compagnia trasferisce la proprietà al Regno d'Italia è compreso nel canone che il Regno d'Italia pagherà per l'esercizio della rete della Südbahn che attraversa il suo territorio e nell'impegno al quale il Regno d'Italia

deve far fronte in forza della garanzia stabilita all'articolo 24 dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn.

Il canone da pagarsi od al caso le somme da garantirsi dal Regno d'Italia per la rete italiana, non subiranno quindi alcuna riduzione.

(4) Nel caso che il Regno d'Italia dovesse rendere la rete alla Compagnia, nulla sarà mutato nè nei rapporti nascenti dalla presente convenzione o dall'allegato su indicato, fra il Regno d'Italia e gli Stati che avranno acquistato il materiale rotabile, che gli sarà stato assegnato, nè nei rapporti fra il Regno d'Italia e la Compagnia.

S'intende che pertanto il Regno d'Italia abbuonerà in questo caso il 5 % all'anno del valore del materiale rotabile venduto a vantaggio del conto di esercizio della rete italiana della Compagnia.

ALLEGATO C.

## TABELLA DI AMMORTAMENTO

(sulla base di un saggio di rimborso di 90 franchi oro per obbligazione  
e di un saggio d'interesse di 3,60 franchi oro per tagliando)

ANNO	Obbligazioni in circolazione al principio dell'anno	Interesse	Ammortamento	Totale	Obbligazioni da rimborsare	Totale delle obbligazioni rimborsate fino alla fine dell'anno
	Obbligazioni	Franchi oro	Franchi oro	Franchi oro	Obbligazioni	Obbligazioni
1923 . . .	4.182.256	15.074.121,60	2.970.360 —	18.044.481,60	33.004	33.004
1924 . . .	4.154.252	14.955.307,20	3.089.160 —	18.044.467,20	34.324	67.328
1925 . . .	4.119.928	14.831.740,80	3.212.730 —	18.044.470,80	35.697	103.025
1926 . . .	4.084.231	14.703.231,60	3.341.250 —	18.044.481,60	37.125	140.150
1927 . . .	4.047.106	14.569.581,60	3.474.990 —	18.044.571,60	38.611	178.761
1928 . . .	4.008.495	14.430.582 —	3.613.860 —	18.044.442 —	40.154	218.915
1929 . . .	3.968.341	14.286.027,60	3.758.490 —	18.044.517,60	41.761	260.676
1930 . . .	3.926.580	14.135.688 —	3.908.790 —	18.044.478 —	43.431	304.107
1931 . . .	3.883.149	13.979.336,40	4.065.210 —	18.044.546,40	45.169	349.276
1932 . . .	3.837.980	13.816.728 —	4.227.750 —	18.044.478 —	46.975	396.251
1933 . . .	3.791.005	13.647.618 —	4.396.860 —	18.044.478 —	48.854	445.105
1934 . . .	3.742.151	13.471.743,60	4.572.810 —	18.044.553,60	50.809	495.914
1935 . . .	3.691.342	13.288.831,20	4.755.600 —	18.044.431,20	52.840	548.754
1936 . . .	3.638.502	13.098.607,20	4.945.950 —	18.044.557,20	54.955	603.709
1937 . . .	3.583.547	12.900.769,20	5.143.680 —	18.044.449,20	57.152	660.861
1938 . . .	3.526.395	12.695.022 —	5.349.510 —	18.044.532 —	59.439	720.300
1939 . . .	3.466.956	12.481.041,60	5.563.440 —	18.044.481,60	61.816	782.116
1940 . . .	3.405.140	12.258.504 —	5.786.010 —	18.044.514 —	64.289	846.405
1941 . . .	3.340.851	12.027.063,60	6.017.400 —	18.044.463,60	66.860	913.265
1942 . . .	3.273.991	11.786.367,60	6.258.150 —	18.044.517,60	69.535	982.800
1943 . . .	3.204.456	11.536.041,60	6.508.440 —	18.044.481,60	72.316	1.055.116
1944 . . .	3.132.140	11.275.704 —	6.768.810 —	18.044.514 —	75.209	1.130.325
1945 . . .	3.056.931	11.004.951,60	7.039.530 —	18.044.481,60	78.217	1.208.542

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1926

ANNO	Obbligazioni in circolazione al principio dell'anno	Interesse	Ammortamento	Totale	Obbligazioni da rimborsare	Totale delle obbligazioni rimborsate fino alla fine dell'anno
	Obbligazioni	Franchi oro	Franchi oro	Franchi oro	Obbligazioni	Obbligazioni
1946 . . .	2.978.714	10.723.370,40	7.321.140 —	18.044.510,40	81.346	1.289.888
1947 . . .	2.897.368	10.430.524,80	7.614.000 —	18.044.524,80	84.600	1.374.488
1948 . . .	2.812.768	10.125.964,80	7.918.470 —	18.044.434,80	87.983	1.462.471
1949 . . .	2.724.785	9.809.226 —	8.235.270 —	18.044.496 —	91.503	1.553.974
1950 . . .	2.633.282	9.479.815,20	8.564.670 —	18.044.485,20	95.163	1.649.137
1951 . . .	2.538.119	9.137.228,40	8.907.300 —	18.044.528,40	98.970	1.748.107
1952 . . .	2.439.149	8.780.936,40	9.263.610 —	18.044.546,40	102.929	1.851.036
1953 . . .	2.336.220	8.410.392 —	9.634.050 —	18.044.442 —	107.045	1.958.081
1954 . . .	2.229.175	8.025.030 —	10.019.520 —	18.044.550 —	111.328	2.069.409
1955 . . .	2.117.847	7.624.249,20	10.420.200 —	18.044.449,20	115.780	2.185.189
1956 . . .	2.002.067	7.207.441,20	10.837.080 —	18.044.521,20	120.412	2.305.601
1957 . . .	1.881.655	6.773.958 —	11.270.520 —	18.044.478 —	125.228	2.430.829
1958 . . .	1.756.427	6.323.137,20	11.721.330 —	18.044.467,20	130.237	2.561.066
1959 . . .	1.626.190	5.854.284 —	12.190.230 —	18.044.504 —	135.447	2.696.513
1960 . . .	1.490.743	5.336.674,80	12.677.850 —	18.044.524,80	140.865	2.837.378
1961 . . .	1.349.878	4.859.560,80	13.184.910 —	18.044.470,80	146.499	2.983.877
1962 . . .	1.203.379	4.332.164,40	13.712.310 —	18.044.474,40	152.359	3.136.236
1963 . . .	1.051.020	3.783.672 —	14.260.860 —	18.044.532 —	158.454	3.294.690
1964 . . .	892.566	3.213.237,60	14.831.280 —	18.044.517,60	164.792	3.459.482
1965 . . .	727.774	2.619.986,40	15.424.470 —	18.044.456,40	171.383	3.630.865
1966 . . .	556.391	2.003.007,60	16.041.510 —	18.044.517,60	178.239	3.809.104
1967 . . .	378.152	1.361.347,20	16.683.120 —	18.044.467,20	185.368	3.994.472
1968 . . .	192.784	694.022,40	17.350.560 —	18.044.582,40	192.784	4.187.256



## ALLEGATO D.

COMPAGNIA DELLE FERROVIE  
DANUBIO-SAVA-ADRIATICO*(già Compagnia delle ferrovie Meridionali)*—  
Sede sociale a Vienna (Austria)  
—

Emissione di 4.187.256 obbligazioni emesse in esecuzione dell'accordo conchiuso a Roma il 29 marzo 1923 fra la Repubblica d'Austria, il Regno d'Ungheria, il Regno d'Italia, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e la Compagnia, con intervento del Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni in applicazione dell'articolo 320 del trattato di pace di S. Germano e dell'art. 304 del trattato di pace di Trianon.

OBBLIGAZIONI AL PORTATORE  
A REDDITO VARIABILE

Questa obbligazione frutta interessi in conformità delle disposizioni dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923.

In conformità delle disposizioni di questo accordo essa è rimborsabile in 46 anni, a mezzo di sorteggio, in ragione di 60 franchi in mo-

neta d'oro dell'Unione latina al minimo, e di 112.50 franchi di moneta d'oro dell'Unione latina al massimo.

N. . . . .

## GODIMENTO DAL 1° GENNAIO 1923.

Il Comitato degli obbligazionisti stabilito a Parigi in virtù dell'accordo sopra citato di Roma, indicherà le Casse di pagamento in Francia e fuori di Francia, per il servizio dell'interesse e del rimborso.

\*  
\*\*

Tutte le disposizioni applicabili a questa emissione sono regolate dall'accordo di Roma del 29 marzo 1923, sopra indicato, particolarmente per quanto concerne le condizioni d'interesse e d'ammortamento, sia per sorteggio sia per riscatto per quanto concerne le garanzie accordate dagli Stati contraenti, le garanzie ipotecarie, le condizioni di pagamento, ecc. Il testo di questa obbligazione si trova allegato al detto accordo di Roma di cui esso fa parte integrante.

Vienna, il . . . . . 1923.

**Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali).**

**Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (Antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali).**

**Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (Antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali).**

Obbligazione n.º . . . . .  
Anno . . . n.º . . . . .

Obbligazione n.º . . . . .  
Anno . . . n.º . . . . .

#### Tagliando

Il pagamento di questo tagliando sarà fatto al 1º marzo 19. . . nei luoghi ed agli sportelli che saranno indicati dal Comitato degli obbligazionisti.

#### Tagliando supplementare

Il pagamento eventuale di questo tagliando sarà effettuato su avviso del Comitato degli obbligazionisti nei luoghi ed agli sportelli che da esso saranno indicati.

## PROTOCOLLO DI SOTTOSCRIZIONE

I sottoscritti:

Dr. Otto Müller Martini, e Dr. Caro Polak, rappresentanti della Repubblica di Austria,

Dr. Giovanni Teleszky, rappresentante del Regno d'Ungheria,

Marchese Guglielmo Imperiali di Franca-  
villa, rappresentante del Regno d'Italia,

Ing. Ranislav M. Avramovitch, rappresen-  
tante del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,

Dr. Augusto Weeber e Dr. Gustavo Fall,  
rappresentanti della Compagnia delle Ferrovie  
Meridionali,

Gabriele de Vellefrey e Gustavo Rendu,  
per il Comitato rappresentante dei portatori di  
obbligazioni emesse dalla Compagnia,

dopo avere apposto le loro firme:

I - all'accordo per la riorganizzazione am-  
ministrativa e tecnica delle Ferrovie Meridio-  
nali (Südbahn);

II - alla Convenzione particolare sul rego-  
lamento del transito e delle comunicazioni, le  
quali portano tutte e due la data di Roma,  
29 marzo 1923, hanno stabilito quanto segue:

1° La ratifica dell'accordo per la riorga-  
nizzazione amministrativa e tecnica della Com-  
pagnia delle Ferrovie Meridionali (Südbahn)  
avrà luogo prima del 1° settembre 1923 e dopo  
la ratifica della convenzione particolare per il  
regolamento del transito e delle comunicazioni.

2° Gli impegni fissati nell'accordo e nella  
convenzione di cui sopra avranno effetto sol-  
tanto:

a) dopo l'approvazione, in quanto occor-  
resse, dell'accordo e della convenzione da parte  
della Commissione delle Riparazioni e da parte  
della Commissione di controllo dell'Austria;

b) dopo la ratifica dell'accordo e della  
convenzione da parte di tutte le Parti con-  
traenti.

3° Per quanto concerne l'esecuzione del-  
l'accordo per la riorganizzazione amministra-  
tiva e tecnica della Compagnia delle ferrovie  
Meridionali (Südbahn):

a) all'art. 15 alinea 11 s'intende che  
quali entrate rappresentanti dei puri rimborsi

di spese sono da comprendersi anche le entrate  
provenienti dalla vendita dei materiali spez-  
zati, strappati e divenuti inutili o superflui,  
che sono venduti ed il cui ricavo è portato in  
deduzione dal prezzo d'acquisto di nuovo mate-  
riale similare;

b) gli Stati faranno uso della facoltà  
prevista dell'alinea 6 dell'art. 17 dell'accordo,  
quanto più sarà possibile in favore del perso-  
nale;

c) s'intende che le disposizioni dell'ali-  
nea 7 dell'art. 17 si applicano solamente agli  
agenti della Compagnia, il cui stipendio (*deren  
Gehalt*) sorpassa gli stipendi più elevati pre-  
visti dal piano (*Schema*) delle Ferrovie dello  
Stato in considerazione che i supplementi per-  
sonali da calcolarsi per i pensionati (*die für  
die Pension anrechenbaren Zulagen*) non sa-  
ranno in alcun caso presi in considerazione per  
l'applicazione di questo alinea 7;

d) s'intende che sotto la denominazione  
« personale attivo » (art. 17 al 10) va compreso  
sempre tutto il personale che si trova in atti-  
vità di servizio;

e) si è perfettamente d'accordo che il  
personale impiegato alla Direzione Generale al  
momento dell'entrata in vigore dell'accordo, in  
quanto non sia rivendicato dalla Compagnia per  
il Servizio Centrale (art. 26) deve passare in  
ogni caso immediatamente, secondo la sua na-  
zionalità, al servizio delle reti in questione; ciò  
senza pregiudizio di un nuovo impiego di que-  
sto personale nel servizio aggiunto (art. 26).  
Si è inoltre interamente d'accordo che la que-  
stione degli stranieri dovrà in ogni caso es-  
sere regolata dopo entrato in vigore l'accordo,  
in conformità delle disposizioni degli alinea 2,  
3 e 4 dell'art. 17;

f) s'intende che la disposizione dell'ar-  
ticolo 48, alinea 2, non comprende una esen-  
zione dalle imposte sui terreni e gli edifici. In  
quanto si tratti dell'esercizio delle ferrovie, que-  
ste imposte con le eventuali sovrainposte costi-  
tuiranno una spesa d'esercizio. S'intende egual-  
mente che la disposizione su ricordata non al-  
tera minimamente le prescrizioni di legge esi-  
stenti concernenti l'imposta sulle rendite da ri-  
scuotersi per mezzo di ritenuta; ma s'intende  
che una tale imposta sulle rendite non potrà  
essere percetta per gli importi che gli Stati in-

interessati hanno da pagare in conformità di questo accordo;

g) l'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali (Südbahn) sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti senza dilazione dopo l'approvazione del testo firmato, da parte dell'Assemblea generale degli azionisti della Compagnia. Il Governo della Repubblica d'Austria s'impegna a dare la sua approvazione in quanto occorresse, alla risoluzione dell'Assemblea generale degli azionisti, con la quale sarà approvato l'accordo.

(4) La Compagnia delle Ferrovie Meridionali e così pure il Comitato degli obbligazionisti dichiarano che nessuna pretesa potrà essere accampata verso il Regno d'Ungheria in dipendenza dell'annuità proveniente dalla vendita della linea da Zagabria a Karlovac, compresi gli arretrati, anche nel caso che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni facesse uso del diritto di pagare un'annuità à forfait (art. 29, alinea 1 dell'accordo).

(5) La delegazione della Repubblica d'Austria e la delegazione del Regno d'Ungheria dichiarano di firmare l'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della ferrovia Meridionale, con il convincimento che giusta l'art. 43 nessun onere ne potrà derivare per uno dei due Stati in conseguenza di una responsabilità scaturiente dall'ipoteca cumulativa.

La delegazione italiana dichiara a sua volta che il Regno d'Italia, riservandosi il diritto di domandare agli Stati in questione il rimborso delle somme per le quali esso dovesse eventualmente fare degli anticipi in conseguenza delle disposizioni dell'art. 43, avrà cura che nè l'Austria nè l'Ungheria sieno obbligate di fare dei pagamenti l'una per conto dell'altra.

(6) Al momento di mettere fine ai suoi lavori, la Conferenza di Roma fa voti che la designazione delle stazioni comuni da parte dei Governi interessati abbia luogo, per quanto possibile, prima della ratifica dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, come pure della convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1923 in francese ed in italiano, in un solo esemplare, che resterà

negli archivi del Governo del Regno d'Italia e le cui spedizioni autentiche saranno rimesse ad ognuna delle Parti firmatarie. La traduzione italiana è fatta per cura del Governo del Regno d'Italia e la concordanza della stessa con l'originale sarà certificata.

*Per la Repubblica d'Austria:*

(firmati) MÜLLER MARTIN  
POLLÀK

*Per il Regno d'Ungheria:*

(firmato) TELESZKY

*Per il Regno d'Italia:*

(firmato) IMPERIALI

*Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:*

(firmato) Ing. Ran. M. AVRAMOTITCH

*Per la Compagnia delle Ferrovie Meridionali:*

(firmati) WEEBER  
Dr. FALL.

*Per il Comitato degli obbligazionisti:*

(firmati) G. DE VELLEFREY  
G. RENDU.

## PROTOCOLLO PROVVISORIO

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ROMA PER LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA RETE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE MERIDIONALI.

Nel momento di procedere alla firma dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali e della convenzione particolare per il regolamento del transito e delle comunicazioni, conchiusi in data odierna, i sottoscritti rappresentanti delle Parti Contraenti hanno stabilito quanto segue:

I diritti che derivano dall'accordo sulla riorganizzazione amministrativa e tecnica della

Compagnia delle Ferrovie Meridionali e della convenzione particolare per il regolamento dei transiti e delle comunicazioni in favore di ogni Stato, il territorio del quale è attraversato dalla rete della Compagnia suddetta, saranno naturalmente riconosciuti ed attribuiti alla rete del territorio di Fiume, senza bisogno di altre stipulazioni. La forma e le condizioni, nelle quali ciò sarà fatto, saranno determinate di comune accordo dal Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni avranno cura che, in difetto di altri accordi, Fiume assuma gli impegni di ogni sorte incumbenti ad uno Stato attraversato dalla rete della Compagnia. Fino a che sia definitivamente regolata ogni questione su indicata, mediante una convenzione particolare da conchiudersi fra i detti Stati:

a) la quota parte del materiale rotabile di 0.3 % « riservato » all'art. 12 e nell'*allegato A* dell'accordo sarà messa a disposizione dello Stato che esercita la rete della Südbahn situata sul territorio di Fiume per essere utilizzata;

b) gli oneri finanziari per ed al nome di Fiume corrispondenti alla quota di 0.3 % saranno sopportati provvisoriamente dallo Stato che avrà effettivamente l'esercizio della rete della Compagnia, sita sul territorio di Fiume.

La convenzione definitiva particolare su indicata sostituirà il presente protocollo provvisorio; essa formerà parte integrante dell'accordo sopra indicato e sarà comunicata agli Stati firmatari.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1923, in francese ed in italiano, in un solo esemplare, che resterà negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e le cui spedizioni autentiche saranno rimesse ad ognuna delle Parti contraenti.

La traduzione è fatta per cura del Governo del Regno d'Italia.

*Per la Repubblica d'Austria:*

(firmati) MÜLLER MARTINI  
POLLAK

*Per il Regno d'Ungheria:*

(firmato) TELESZKY

*Per il Regno d'Italia:*

(firmato) IMPERIALI

*Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:*

(firmato) Ing. Ran. M. AVRAMOTITCH

*Per la Compagnia delle Ferrovie Meridionali:*

(firmati) WEEBER  
Dr. FALL

*Per il Comitato degli obbligazionisti:*

(firmati) G. DE VELLEFREY  
G. RENDU.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto per i disegni di legge approvati nella seduta di ieri e nella seduta odierna.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bensa, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Callaini, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Catellani, Ciccotti, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Cornaggia, Credaro, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Ferri, Figoli,

Gabba, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morpúrgo.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pini, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust di Teulada, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Squitti, Suardi, Sulpino.

Tamassia, Tanari, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vigliani, Vitelli.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica (Numero 316):

Senatori votanti . . . . . 160

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (N. 318):

Senatori votanti . . . . . 160

Favorevoli . . . . . 148

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (N. 371):

Senatori votanti . . . . . 160

Favorevoli . . . . . 146

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale (N. 391):

Senatori votanti . . . . . 160

Favorevoli . . . . . 150

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto (392):

Senatori votanti . . . . . 160

Favorevoli . . . . . 149

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popo-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1926

lare ed economica ed altri provvedimenti in materia (N. 400):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma toscana (N. 399):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti (N. 317):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (N. 321):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, col quale è data esecuzione: 1° all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle ferrovie Meridionali, sedente in Vienna concluso in Roma il 29 marzo 1923, fra il Regno d'Italia, la Repubblica d'Austria, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, il Regno d'Ungheria e la Compagnia delle ferrovie Meridionali, con l'intervento del Comitato rap-

presentante i portatori di obbligazioni emesse dalla detta Compagnia; 2° alla convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle ferrovie Meridionali) conclusa parimenti in Roma il 29 marzo 1923 (N. 361):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

### Sull'ordine del giorno.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. L'onorevole ministro della pubblica istruzione, lontano da Roma, non può essere presente domani per rispondere alla mia interrogazione. Spero di rivedere presto in Senato l'onorevole ministro affinché io possa aver risposta alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Poichè il ministro della pubblica istruzione è assente, l'interrogazione del senatore Tamassia è rinviata; sarà iscritta all'ordine del giorno appena l'onorevole ministro sarà tornato a Roma.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge, e alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 20 luglio 1925, nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione (N. 402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati gli atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, e, per



quanto riguarda la Russia, a Roma il 14 agosto 1923 (N. 403);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli (N. 236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga la applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (N. 237);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con le Società concessionarie delle opere del porto di Napoli (N. 241);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno (N. 242);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, relativa alla unificazione dei modi di presentare i risultati di analisi delle materie destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, convenzione firmata a Parigi il 16 ottobre 1912, e le cui ratifiche sono state depositate a Parigi il 24 ottobre 1922 (N. 405);

Conversione in legge di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e varii (Numero 408);

Convalidazione di decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926 (N. 409);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 395).

La seduta è tolta (ore 18,30).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 20 maggio 1926

ALLE ORE 15.

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412);

Modificazioni all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (N. 413);

Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, col quale vennero pubblicate le norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, relativo alla esecuzione di opere di carattere militare e di altre opere pubbliche (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 416);

Autorizzazione ai comuni di aprire, organizzare e gestire, con fondi comunali, sale cinefono-radiografiche a scopo educativo e ricreativo (N. 418);

Trattamento di quiescenza ai magistrati di cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età (N. 423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del provveditorato al porto di Venezia (N. 424);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico (N. 425);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) (Numero 426);

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione

dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica (N. 427);

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali (N. 428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (N. 429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito; della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle altre forze armate dello Stato (N. 430);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente (N. 431);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione (N. 435);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota

di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, e nella Dalmazia (N. 437);

Conversione in legge del regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico pre-bellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex Stato di Fiume (N. 439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, numero 1267 (N. 440);

Estensione dell'Istituto del podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (N. 442);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche